SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

142ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1988

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI,
del vice presidente DE GIUSEPPE
e del vice presidente TAVIANI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 3

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni 3

SULLA SCOMPARSA DI ORONZO REALE

PRESIDENTE 6

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 7

* ELIA *(DC)* 8

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Norme di sostegno all'autoregolamentazione del diritto di sciopero nei servizi essenziali e sulla precettazione nei casi di emergenza» **(317)**, d'iniziativa del senatore Giugni e di altri senatori;

«Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» **(735)**, d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» **(783)**, d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici» **(957)**, d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: «Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici»:

* POLLICE *(Misto-DP)* ..... *Pag.* 11 *e passim*
PONTONE *(MSI-DN)* ..... 11 *e passim*
TOSSI BRUTTI *(PCI)* ..... 12 *e passim*
* TOTH *(DC), relatore* ..... 12 *e passim*
CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* ..... 12 *e passim*
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 13 *e passim*
COVI *(PRI)* 17, 19, 20
FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale* ..... 18 *e passim*
ANTONIAZZI *(PCI)* 20, 71, 146
LAMA *(PCI)* 70
FORTE *(PSI)* 70
SARTORI *(DC)* 97
MAFFIOLETTI *(PCI)* 117, 122
ACQUARONE *(DC)* 118
SANTINI *(PSI)* 119
ACONE *(PSI)* 120
CANDIOTO *(Misto-PLI)* 134
DELL'OSSO *(PSDI)* 140
PERRICONE *(PRI)* 145
RIVA *(Sin. Ind.)* ..... *Pag* 145
* GIUGNI *(PSI)* 148
MAZZOLA *(DC)* 150

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 15 LUGLIO 1988 153

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 155
Apposizione di nuove firme 155
Assegnazione 155
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 156

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento 156

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 156, 157, 158

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DELL'OSSO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Berlinguer, Busseti, Calvi, Cattanei, Cuminetti, D'Amelio, Genovese, Giolitti, Lipari, Manieri, Marinucci Mariani, Montresori, Nepi, Perina, Prandini, Riz, Ulianich, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pozzo e Pizzol, a Londra, per attività dell'Unione interparlamentare.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2765. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1988, n. 170, recante proroga della durata in carica dei componenti dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche» (1204) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del

Governo, ha adottato all'unanimità – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – le seguenti modifiche al calendario dei lavori dell'Assemblea sino all'inizio delle ferie estive.

Giovedì	14 luglio	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	– Disegno di legge n. 317 e connessi – Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (*fino alla conclusione con sospensione tecnica dalle ore 20 alle ore 21*)
Venerdì	15 luglio	(*antimeridiana*) (h. 9,30)	– Autorizzazioni a procedere in giudizio (*elenco allegato*) – Disegno di legge n. 386 – Servizio sociale internazionale – Disegno di legge n. 1116 – Conversione in legge del decreto-legge sugli scrutini ed esami (*Presentato al Senato - scade il 9 agosto 1988*) (*Discussione generale*)
Martedì	19 luglio	(*pomeridiana*) (h. 17)	– Seguito del disegno di legge n. 1116 – Conversione in legge del decreto-legge sugli scrutini ed esami, che precede
Mercoledì (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	20 luglio	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	– Deliberazione sui presupposti di costituzionalità di decreti-legge – Disegno di legge n. 558 – Riforma della Presidenza del Consiglio (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – Disegno di legge n. 1204 – Conversione in legge del decreto-legge sul C.N.R. (*Approvato dalla Camera dei deputati – Scade il 26 luglio 1988*) – Disegno di legge n. 1169 – Conversione in legge del decreto-legge su Napoli e Calabria (*Presentato al Senato – Scade il 29 agosto 1988*)
Giovedì	21 luglio	(*antimeridiana*) (h. 9,30)	
»	» »	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	
Venerdì	22 luglio	(*antimeridiana*) (h. 9,30)	
»	» »	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	

Martedì	26 luglio	*(pomeridiana)* (h. 17)
Mercoledì	27 luglio	*(pomeridiana)* (h. 16,30)
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)		
Giovedì	28 luglio	*(antimeridiana)* (h. 9,30)
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30)
Venerdì	29 luglio	*(antimeridiana)* (h. 9,30)
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30)

- Disegno di legge n. 1203 – Modifiche alla legge n. 468 (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Discussione del documento di programmazione economico-finanziaria
- Disegno di legge n. ... – Assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1988 (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati*)
- Modificazioni alle norme del Regolamento del Senato relative all'esame dei documenti finanziari e di bilancio

Martedì	2 agosto	*(pomeridiana)* (h. 17)
Mercoledì	3 agosto	*(pomeridiana)* (h. 16,30)
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)		
Giovedì	4 agosto	*(antimeridiana)* (h. 9,30)
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30)
Venerdì	5 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30)

- Eventuale seguito dell'esame dei provvedimenti previsti nella precedente settimana
- Disegno di legge n. ... – Conversione in legge del decreto-legge sulla motorizzazione in Lombardia (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati – Scade il 15 agosto 1988*)
- Disegno di legge n. ... – Conversione in legge del decreto-legge sul Golfo Persico (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. ... – Conversione in legge del decreto-legge sugli uffici scolastici periferici (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1197 – Conversione in legge del decreto-legge sugli interventi nel Mezzogiorno (*Presentato al Senato - scade il 10 settembre 1988*)
- Ratifiche di accordi internazionali
- Disegno di legge n. 413 – Ministero dell'Università
- Disegno di legge n. 572 – Salvaguardia ambientale
- Disegno di legge n. 1097 – Finanziamenti ai monopoli di Stato (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1096 – Rapporti tra lo Stato italiano e le Chiese avventiste

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari potrà determinare, in una nuova seduta, il concreto sviluppo dei lavori da martedì 2 agosto a venerdì 5 agosto, in rapporto anche ad altre eventuali coincidenze parlamentari.

Le Commissioni permanenti potranno riunirsi esclusivamente nelle giornate loro riservate ed in ore non coincidenti con quelle dell'Assemblea, fatta eccezione per quelle impegnate nell'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari si è unanimemente impegnata – pur senza volere fin d'ora ricorrere alle ipotesi di contingentamento dei tempi che il Regolamento consente – a contenere al massimo gli interventi in discussione dei senatori iscritti, al fine di garantire il rispetto dell'impegnativo calendario dei lavori da tutti approvato.

Il Presidente è altresì autorizzato, sempre al fine di rispettare il calendario dei lavori, a prevedere eventuali sedute notturne.

I lavori delle Commissioni permanenti riprenderanno a partire da lunedì 19 settembre. L'Assemblea è convocata per il martedì della successiva settimana, con all'ordine del giorno lo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni; nel corso della stessa giornata sarà convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, per approvare il programma ed il calendario dei lavori del Senato per il periodo successivo.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì unanimemente deciso che la Commissione affari costituzionali – una volta portato a termine il disegno di legge sulla Presidenza del Consiglio – prosegua i propri lavori sui provvedimenti di riforma del Parlamento, in modo da consentire al Presidente della Commissione, senatore Elia – nella sua veste di relatore – di illustrare alla Commissione stessa, entro la fine del corrente mese di luglio, le linee emergenti della prevedibile riforma scaturenti dal dibattito. La discussione riprenderà in 1ª Commissione nel mese di settembre, per concludersi auspicabilmente nel mese successivo. In tal modo – e cioè a fine ottobre – il tema della riforma del Parlamento potrà essere portato all'esame dell'Assemblea.

Successivamente, poi, all'approvazione da parte del Senato del disegno di legge sulla Presidenza del Consiglio – che disciplina al suo interno la materia della decretazione di urgenza – la Giunta per il Regolamento definirà un proprio testo di modifiche regolamentari su tale argomento, sul quale l'Assemblea sarà chiamata a pronunciarsi non appena – prevedibilmente alla ripresa autunnale dei lavori – la Camera avrà approvato definitivamente la nuova legge sulla Presidenza del Consiglio.

Essendo state approvate all'unanimità, le suddette modifiche hanno carattere definitivo.

Autorizzazioni a procedere in giudizio

- *Doc.* IV, n. 23 - contro il senatore Pezzullo
- *Doc.* IV, n. 30 - contro il senatore Pontone
- *Doc.* IV, n. 31 - contro il senatore Rezzonico
- *Doc.* IV, n. 32 - contro il senatore Pisanò
- *Doc.* IV, n. 33 - contro il senatore Petronio
- *Doc.* IV, n. 34 - contro il senatore Dujany

Sulla scomparsa di Oronzo Reale

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, con animo profondamente rattristato debbo comunicare all'Assemblea la scomparsa dell'amico e collega Oronzo Reale.

Nato a Lecce nel 1902 da famiglia attivamente impegnata nella vita politica locale e nazionale – il fratello Egidio già nel 1914 faceva parte della direzione del Partito repubblicano – fu tra i fondatori, giovanissimo, del circolo «Mameli» e direttore di un quindicinale di indirizzo repubblicano.

Giunto a Roma diviene esponente autorevole del Movimento giovanile del proprio partito, membro della segreteria e responsabile dell'organizzazione in quegli anni, dal 1920 al 1924, in cui durissimo è lo scontro tra le forze che si richiamano ai princìpi della democrazia risorgimentale e liberale e il nascente regime fascista.

Nonostante le difficoltà e le asprezze degli anni successivi – dopo leggi eccezionali, viene inserito nel novero degli «antifascisti pericolosi» – non si piegò alla dittatura, mantenendo i contatti con i gruppi antifascisti militanti e con gli esponenti del Movimento rosselliano di «Giustizia e Libertà».

Nel 1942 fu tra i partecipi del processo di nascita del Partito d'Azione, divenendone membro dell'esecutivo nell'anno successivo.

All'indomani della liberazione Oronzo Reale è designato membro della Consulta nazionale: rientrato nel 1947, con Ugo La Malfa, nel Partito repubblicano ne regge la segreteria dal 1949 al 1964.

Deputato dal 1958, è ministro di grazia e giustizia nel quarto Governo Moro, contribuendo con la sua esperienza e la sua capacità politica alla elaborazione legislativa di quelle norme che negli anni '70 serviranno ad arginare e respingere la montante marea di violenza e di terrorismo; particolarmente legato, anche per ragioni di patria, al Presidente che sarà poi assassinato dalla brigate rosse.

Ed il suo contributo al paese, Reale lo continuò a dare, con dedizione impareggiabile, a partire dal 1976, come giudice costituzionale.

Esprimo il cordoglio commosso del Senato, sicuro di interpretare il sentimento di tutti i colleghi rendendo omaggio all'uomo politico che, nel corso di tanti decenni, si è sempre schierato dalla parte della difesa di quegli ideali di libertà che potè vedere consacrati nella nostra Carta costituzionale.

È una partecipazione che già stamane ho formulato alla famiglia e al suo partito, il Partito repubblicano che tanto gli deve.

Con Reale scompare uno dei più coerenti rappresentanti di quella che il nostro collega Norberto Bobbio chiamerebbe l'Italia civile, fondata sui valori della tolleranza, della giustizia, del rispetto dell'uno per l'altro.

Ci rattrista la morte di un altro di quegli italiani, parte di una generazione che si collegava direttamente, per le tradizioni familiari e politiche, alle lotte del nostro Risorgimento, esempio per tutti noi di un impegno civile e morale in cui era impossibile distinguere fra la vita pubblica e la coscienza interiore.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A nome del Governo desidero associarmi alle meste espressioni del Presidente e desidero far giungere alla famiglia dell'onorevole Reale le più sentite condoglianze.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ringrazio il presidente Spadolini per avermi consentito eccezionalmente di associarmi, in prima persona e non come membro dell'Assemblea, a questa manifestazione solenne di ricordo e di gratitudine ad un personaggio che ho avuto modo di apprezzare direttamente e personalmente nei nove anni in cui è stato con me alla Corte costituzionale.

Voglio dare atto non solo della sua grande preparazione giuridica e di un senso di equilibrio estremo, manifestato dal processo Lockheed a tante altre soluzioni di questioni di costituzionalità, ma voglio soprattutto rendere omaggio a un grado assolutamente elevato di moralità, in cui appunto, come ha detto il Presidente, vita privata e vita pubblica si confondevano e si congiungevano in modo indissolubile.

Debbo dire che questa preparazione fu particolarmente apprezzata in cause di grande rilievo; ricordo solo la sentenza sulla legge del pubblico impiego a cui Oronzo Reale seppe dedicare mesi e mesi di preparazione approfondita anche quando la malferma salute gli rendeva difficile questo gravoso compito.

Debbo aggiungere altresì che la fama da cui era circondato, non solo come avvocato civilista di grande preparazione ma anche come esponente di un partito politico che aveva svolto un ruolo fondamentale nell'avvento della formula di centro-sinistra nel nostro paese, gli procurava nella Corte una stima e un rispetto di cui pochi altri godevano anche in quel collegio così positivamente elitario.

In quest'ora di tristezza per i suoi familiari e per il Partito repubblicano debbo aggiungere idealmente anche in quest'Aula l'espressione di cordoglio di quanti ebbero modo a palazzo della Consulta di apprezzarne da vicino l'altissimo livello morale, la preparazione professionale e l'alta probità del cittadino e del patriota.

PRESIDENTE. Senatore Elia, la ringrazio del suo intervento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Norme di sostegno all'autoregolamentazione del diritto di sciopero nei servizi essenziali e sulla precettazione nei casi di emergenza» (317), d'iniziativa del senatore Giugni e di altri senatori;

«Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» (735), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» (783), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici» (957), d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori

Approvazione con modificazioni in un testo unificato con il seguente titolo: «Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi

pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 317, 735, 783 e 957.

Ricordo che questa mattina sono stati approvati gli articoli 3, 4, 7 e 8, e accantonati gli articoli 5 e 6.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

1. L'ordinanza di cui all'articolo 7, comma 2, immediatamente esecutiva, è impugnabile, entro sette giorni dall'affissione, dagli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, dai singoli prestatori di lavoro e dal datore di lavoro che ne abbiano interesse, davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro nel cui mandamento ha sede l'autorità che l'ha emanata.

2. La norma sulla competenza per territorio di cui al comma 1 prevale su ogni altra disposizione anche se prevista da leggi speciali. L'eccezione di incompetenza può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Nel caso in cui siano proposti più ricorsi contro la medesima ordinanza, il pretore deve disporne la riunione.

3. Il pretore, sentite le parti ed assunte sommarie informazioni, entro tre giorni dal deposito del ricorso, se ricorrono fondati motivi, può sospendere, con decreto motivato, l'efficacia del provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede le esigenze di salvaguardia di cui all'articolo 7, comma 1.

4. Contro il decreto di cui al comma 3 è ammessa, entro quindici giorni dalla sua comunicazione alle parti, opposizione di fronte al tribunale in funzione di giudice del lavoro, che decide con sentenza immediatamente produttiva di effetti. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. L'efficacia provvisoria del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato in sede di opposizione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «dagli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali» *con le altre*: «da qualsiasi associazione locale dei lavoratori interessati»

9.4 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «dagli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali,» *inserire le seguenti:* «da associazioni di lavoratori,».

9.6 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «dagli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, dai singoli prestatori di lavoro», *inserire le seguenti:* «anche se il loro nominativo non sia indicato nella stessa».

9.7 POLLICE

Al comma 2, dopo le parole: «al comma 1», *inserire le seguenti*: «è inderogabile e».

9.1 PONTONE, FILETTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro tre giorni dal deposito del ricorso il pretore, sentite le parti ed assunte sommarie informazioni, deve decidere e con motivato provvedimento o rigetta il ricorso o, se ricorrono fondati motivi, annulla il provvedimento impugnato, anche solo limitatamente alla parte in cui eccede le esigenze a salvaguardia di cui all'articolo 7, comma 1».

9.8 POLLICE

Al comma 3, sostituire le parole: «può sospendere, con decreto motivato, l'efficacia del provvedimento», *con le altre:* «annulla, con decreto motivato, il provvedimento».

9.9 POLLICE

Al comma 3, sostituire le parole: «può sospendere» *con le altre:* «sospende».

9.10 POLLICE

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di decreto di sospensione del provvedimento per eccesso nelle esigenze di salvaguardia di cui all'articolo 7, ai preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono applicate automaticamente le sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 8».

9.5 POLLICE

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Contro il decreto di cui al comma 3 è ammessa, entro il termine di 15 giorni dalla sua pronuncia, opposizione dinanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Se ricorrono particolari ragioni d'urgenza, il tribunale, su istanza di parte, può, in ogni stato del giudizio, modificare o revocare il decreto con ordinanza non impugnabile.

4-*bis*. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 413 e seguenti del

codice di procedura civile, in quanto applicabili. La sentenza del tribunale è immediatamente esecutiva».

9.12 IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «che decide» *inserire le seguenti:* «entro sette giorni».

9.11 TOSSI BRUTTI, BATTELLO, IMPOSIMATO, FRANCHI, SALVATO, VETERE, TOTH, CASCIA

Al comma 4, sostituire le parole: «immediatamente produttiva di effetti» *con le altre*: «provvisoriamente eseguibile».

9.2 PONTONE, FILETTI

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'efficacia provvisoria dell'ordinanza permane sino alla pronuncia della sentenza definitiva del tribunale».

9.3 PONTONE, FILETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* POLLICE. Signor Presidente, vorrei esprimere sugli emendamenti da me presentati dall'articolo 9 una sola considerazione di fondo, mentre successivamente durante le dichiarazioni di voto avrò modo di esplicitare altre questioni.

Vorrei prendere in considerazione la seguente dizione: «L'ordinanza di cui all'articolo 7, comma 2, immediatamente esecutiva, è impugnabile entro sette giorni dall'affissione, dagli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali».

Questa espressione ci fa venire in mentre due cose, e cioè che i lavoratori non possono associarsi o non è previsto che si associno altro che nell'ambito di organismi nazionali.

È questa la libertà di associazione sindacale? È questa la titolarità dei diritti sindacali? La Repubblica sarà anche fondata sul lavoro, ma non certo sui lavoratori!

Queste affermazioni *tranchantes* in realtà mi permettono di dire ancora per l'ennesima volta che questa è una normativa voluta e fatta in funzione delle organizzazioni sindacali nazionali, e cioè per la CGIL, la CISL e la UIL, e contro la libertà sindacale degli altri.

PONTONE. Signor Presidente, l'emendamento 9.1 si riferisce al comma 2 dell'articolo 9, e precisamente dopo le parole: «al comma 1», tende ad inserire le altre: «è inderogabile e». Quindi il comma 2 dell'articolo 9 dovrebbe leggersi nel seguente modo: «2. La norma sulla competenza per territorio di cui al comma 1 è inderogabile e prevale su ogni altra disposizione anche se prevista da leggi speciali».

L'emendamento 9.2, da me presentato insieme al senatore Filetti, è

riferito al comma 4 e tende a sostituire le parole: «immediatamente produttiva degli effetti» con le altre: «provvisoriamente eseguibile».

Inoltre, quando si afferma che «L'efficacia provvisoria del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio in sede di opposizione», bisogna invece leggere tale disposizione nel senso che l'efficacia prossivoria dell'ordinanza permane fino alla pronuncia della sentenza definitiva del tribunale.

Con questi due emendamenti abbiamo pensato di migliorare l'intero impianto dell'articolo 9 rendendolo più giuridico.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare l'emendamento 9.11. Si tratta di una riduzione del termine che, peraltro, abbiamo proposto per rendere l'insieme del procedimento più spedito. Di esso si riparlerà a proposito dell'emendamento 9.12, presentato dal relatore.

Raccomandiamo pertanto il nostro emendamento all'approvazione dell'Assemblea, perchè non ha altro significato che quello che si deduce dal testo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 9.12 e a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* TOTH, *relatore*. L'emendamento 9.12 viene incontro anche ad alcuni emendamenti presentati da altri colleghi e intende, senza alterare il sistema delle impugnazioni dell'ordinanza, rendere più scorrevole l'*iter* delle impugnazioni stesse. Credo che una lettura attenta sul piano tecnico possa rendere ragione ai membri di questa Assemblea sulla volontà di semplificazione insita in questa norma, che non intacca minimamente il sistema di gravame.

Per quanto riguarda gli emendamenti 9.4 e 9.6, presentati dal senatore Pollice, esprimo parere contrario per dare alla possibilità di impugnazione un minimo di garanzia di rappresentatività. Sull'emendamento 9.7 esprimo ancora parere contrario, perchè esso consentirebbe a qualsiasi lavoratore, anche non interessato dall'ordinanza, di impugnare l'ordinanza stessa.

Sugli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 dei senatori Pontone e Filetti mi richiamo all'emendamento da me presentato che credo venga incontro all'esigenza che è alla base delle loro proposte di modifica.

Infine sono contrario sugli emendamenti 9.8, 9.9, 9.10 e 9.5 del senatore Pollice, perchè essi vengono a complicare notevolmente e non a semplificare, a mio avviso, il sistema di impugnazioni previsto.

Esprimo naturalmente parere favorevole sull'emendamento 9.11, essendo uno dei firmatari.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per i lavoro e la previdenza sociale*. Il parere del Governo corrisponde a quello del relatore.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, sull'emendamento 9.12, presentato dal relatore e distribuito in fotocopia, mi aspettavo un'illustrazione da parte del senatore Toth, in particolare sui motivi per cui egli ha modificato il procedimento attualmente previsto dal quarto comma dell'articolo 9 per il giudizio d'appello.

Vorrei precisare che il Gruppo comunista ha proposto in merito la previsione di un termine di 7 giorni - per la pronuncia del Tribunale - per rendere il procedimento più spedito. Non mi sembra invece che l'emendamento presentato dal relatore vada in questa direzione. Se nei confronti del decreto motivato del pretore, immediatamente esecutivo, che riguarda il provvedimento di sospensione dello sciopero, si concede nuovamente la possibilità al Tribunale, prima della sentenza, di rimetterlo in discussione (ossia non solo di revocare, ma addirittura di modificare il decreto pretorile, quindi anche per quelle parti definite nel comma 3 eccedenti «le esigenze di salvaguardia di cui all'articolo 7, comma 1»), mi sembra che costruiamo un meccanismo veramente diabolico, estremamente complicato e precario. Tra l'altro non vedo come i tempi previsti possano essere compatibili con lo svolgimento di uno sciopero, che generalmente ha una durata assai più breve.

Quindi debbo esprimere la nostra netta preferenza per il testo inizialmente proposto, cioè per il comma 4 dell'articolo 9 formulato nel disegno di legge; al limite siamo disposti anche a rinunciare alla previsione del termine di 7 giorni che, come ho già detto prima, andava nella direzione diversa di rendere più spedita e non di complicare questa procedura.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, vorrei chiedere una chiarificazione a lei e al relatore.

Il senatore Toth ha espresso parere favorevole all'emendamento 9.11, ma contestualmente ha presentato un emendamento interamente sostitutivo del comma 4 che non comprende l'emendamento 9.11. Per di più quest'ultimo, a differenza di quanto ha detto la collega Tossi Brutti, non riduce affatto il termine dei 15 giorni contenuto nel comma 4, ma prevede che entro 7 giorni il giudice decida. Sono due questioni completamente diverse e mi pare che a questo punto vi sia molta confusione su che cosa stiamo valutando. L'emendamento presentato dalla senatrice Tossi Brutti insieme ad altri senatori riguarda altro termine, quello per cui vengono concessi 7 giorni di tempo anzichè 15 per la decisione del giudice. Il relatore ha sottoscritto quell'emendamento, ma ne ha presentato contestualmente un altro completamente diverso: bisognerebbe capire come è la situazione.

PRESIDENTE. Il relatore vuole rispondere ai quesiti che gli sono stati posti?

TOTH, *relatore*. Ritiro l'emendamento 9.12.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.4.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Annuncio il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.6.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Annuncio il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.7.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con questo emendamento proponiamo di inserire dopo le parole: «dagli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, dai singoli prestatori di lavoro», le seguenti: «anche se il loro nominativo non sia indicato nella stessa». Il relatore ha detto che non è d'accordo con tale proposta perchè complicherebbe ulteriormente la questione. A mio avviso, invece, se l'ordinanza riguarda collettivamente un gruppo di lavoratori, deve essere esplicitato il diritto di ciascuno di essi ad impugnarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emandamento 9.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.8.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Esiste una sostanziale differenza tra il testo in esame e la proposta che noi facciamo con tale emendamento. Infatti, nella formulazione attuale il pretore può sospendere l'efficacia dell'ordinanza, mentre noi proponiamo che egli debba decidere se annullare il provvedimento o respingere il ricorso e confermare il provvedimento stesso. È un piccolo sforzo che facciamo per riaffermare la certezza del diritto che con questa legge viene calpestata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.9.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Anche in questo caso, signor Presidente, voglio reiterare un concetto. La sospensione ha senso nella logica del ricorso amministrativo. Qui il pretore ha l'autorità di annullare il provvedimento. Richiamo pertanto l'attenzione dei colleghi su questa proposta, anch'essa diretta a garantire la certezza del diritto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.10.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Ho proposto con questo emendamento una correzione grammaticale, vale a dire di sostituire le parole: «può sospendere» con la parola: «sospende». Se ricorrono fondati motivi, che senso ha parlare di possibilità? Su cosa si basa una discrezionalità di decisione che vada contro fondati motivi di non validità del provvedimento?

Ho l'impressione, signor Presidente, che questo disegno di legge sia stato redatto troppo in fretta e non tenga conto di molte questioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.10, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.5.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con l'emendamento 9.5 propongo di aggiungere alla fine del comma 3 il seguente periodo: «In caso di decreto di sospensione del provvedimento per eccesso nelle esigenze di salvaguardia di cui all'articolo 7, ai preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono applicate automaticamente le sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 8». Perchè soltanto i lavoratori devono pagare amministrativamente o in altro modo?

Qui si prevede che, se il provvedimento di precettazione viene giudicato non valido per eccesso nelle esigenze di salvaguardia, vanno applicate sanzioni anche a coloro che definiscono tali esigenze, cioè alle amministrazioni, agli enti o alle imprese erogatrici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.12 del relatore è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.11, presentato dal senatore Tossi Brutti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

«Art. 9-*bis*.

(*Requisiti minimi dell'autoregolamentazione*)

1. Nei settori di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere ammesse alla definizione di accordi sindacali eslusivamente le organizzazioni

sindacali di lavoratori che si siano dotate di codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero contenenti i seguenti requisiti minimi:

a) modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni minime indispensabili a soddisfare il rispetto dei bisogni essenziali degli utenti;

b) esclusione del ricorso allo sciopero in determinati periodi dell'anno o determinate occasioni individuati in relazione alla specificità di ciascun settore;

c) rinuncia a forme di sciopero articolato per unità produttive;

d) impegno a ricercare la composizione preventiva delle vertenze e relative modalità;

e) misure atte ad evitare che dall'astensione dal lavoro possa derivare una situazione di pericolo o di danno alle persone, alle cose o all'ambiente;

f) forme di verifica della volontà dei lavoratori attraverso consultazioni di tipo referendario.

2. Nel settore dei trasporti pubblici sono comunque vietate azioni di sciopero concomitanti che interessino più di un settore. La concomitanza è accertata dal presidente della Commissione nazionale per le relazioni sindacali nei servizi pubblici che ne dà comunicazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonchè alle aziende coinvolte».

9.0.5 GUALTIERI, COVI, PERRICONE

«Art. 9-*ter*.

(*Tentativo di composizione*)

1. Nel caso di vertenza di rilievo nazionale, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri il tentativo di composizione spetta alla Commissione nazionale per le relazioni sindacali nei servizi pubblici.

2. La Commissione sente le parti interessate ed esprime, entro quindici giorni dalla comunicazione del Presidente del Consiglio, una proposta di composizione che viene comunicata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri. Fino al terzo giorno successivo alla pronuncia del collegio è sospesa ogni azione di sciopero anche se preavvisata a norma dell'articolo 2 della presente legge.

3. Qualora la Commissione non sia in grado di esprimere una propria proposta di composizione, essa renderà comunque pubbliche le proprie valutazioni sui termini della vertenza e sulle responsabilità delle parti».

9.0.6 GUALTIERI, COVI, PERRICONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

COVI. Signor Presidente, il nostro emendamento 9.0.5 è diretto a far sì che nei codici di autoregolamentazione siano contenuti dei criteri minimi. Un criterio minimo si riferisce alle modalità di svolgimento in caso di sciopero tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili; gli altri criteri sono quelli che si riferiscono all'esclusione del ricorso allo

sciopero in determinati periodi dell'anno, la rinuncia a forme di sciopero articolato, l'impegno a ricercare la composizione preventiva delle vertenze e relative modalità, la fissazione di misure atte ad evitare che dall'astensione dal lavoro possa derivare una situazione di pericolo o di danno alle persone ed infine forme di verifica della volontà dei lavoratori attraverso consultazioni di tipo referendario. Qualora in questi codici di autoregolamentazione non siano contenuti questi criteri minimi, le organizzazioni sindacali non potrebbero essere ammesse alla definizione di accordi sindacali.

Il secondo comma dell'emendamento 9.0.5 si riferisce al settore dei trasporti e si prevede che sono vietate azioni concomitanti di sciopero che interessino più di un settore nel ramo dei trasporti. La definizione di questa non concomitanza viene rimessa alla Commissione nazionale per le relazioni sindacali che, nel caso accerti la concomitanza, ne dà comunicazione alle organizzazioni sindacali al fine di evitarla. Noi insistiamo su questo emendamento che recepisce un articolo della proposta di legge che era stata presentata qui in Senato dai senatori repubblicani. Ci sembra particolarmente opportuno che siano definite anche per legge quelle condizioni minime che sostanzialmente sono contenute già in alcuni accordi di carattere sindacale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, devo esprimere su questo emendamento di cui apprezzo il pregio ed il rigore tecnico un parere contrario proprio per questo stesso rigore, in quanto viene a violare la filosofia di fondo del provvedimento che stiamo approvando e cioè viene ad imporre norme obbligatorie per la contrattazione collettiva. Questo è in contraddizione con il riconoscimento della autonomia contrattuale: non possiamo immaginare uno Stato che dica alle parti cosa deve mettere obbligatoriamente all'interno del contratto. Se facciamo questo, tutta la costruzione che abbiamo elaborato negli articoli 1 e 2 evidentemente viene a cadere perchè il rispetto della sfera dell'autonomia sindacale e contrattuale viene meno.

Lo scopo di questa legge è di essere sussidiaria all'intervento dello Stato nel momento in cui le parti non si accordino, ma non nel senso di introdurre norme obbligatorie all'interno della contrattazione collettiva, che è principio contrario a qualsiasi libertà negoziale.

Per questo esprimo parere contrario sul comma 1 dell'emendamento 9.0.5. Sul comma 2 ritengo che le esigenze ivi espresse siano già contenute in quanto abbiamo approvato ieri dal momento che, appunto, sono state vietate le azioni di sciopero concomitanti interessanti più di un settore.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.0.6 sono contrario allo stesso in questa sede, mentre mi riservo di presentare un mio emendamento quando si verrà a trattare delle attribuzioni della Commissione in modo da consentire il recupero di questo importante elemento al quale sono favorevole, cioè di una proposta di composizione affidata alla Commissione. Quando arriveremo alla trattazione dell'articolo 12 mi riservo di recuperare con un mio emendamento, con l'aiuto dei colleghi, il senso e la *ratio* dell'emendamento 9.0.6 presentato dai colleghi Gualtieri, Covi e Perricone.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi rimetto a quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.5.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, riguardo all'emendamento in votazione alcuni dei requisiti indicati dai colleghi repubblicani sono in realtà già molte volte contenuti nei codici di autoregolamentazione, ma inseriti in questo modo nella legge non sarebbero più codici di autoregolamentazione bensì diventerebbero codici di eteroregolamentazione. Quindi condivido le osservazioni che il collega Toth ha fatto su questo punto e siamo contrari a votare questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.0.6, invece, non abbiamo un atteggiamento contrario. Voteremo contro semplicemente per il motivo di cui ha parlato il relatore: si tratta di una materia da affrontare quando si tratterà degli articoli 11 e 12. Non ho il diritto di farlo, ma se potessi esprimere un parere, direi ai colleghi repubblicani di ritirare l'emendamento 9.0.6 e di riesaminare la questione al momento dell'esame degli articoli 11 e 12.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Prendo atto delle dichiarazioni del relatore che ha affermato che l'emendamento è contrario alla filosofia del provvedimento. Certo, si tratta di un provvedimento che non raggiunge quelli che sono gli scopi che forse tutti avevamo in animo di perseguire; certo questo emendamento non corrisponde alla filosofia che sta alla base del provvedimento che, invece, sta per essere votato dall'Aula.

Vorrei fare un'osservazione riguardo quello che ha detto anche il senatore Boato. Non si tratta di indicare degli elementi di carattere contrattuale, ma esclusivamente di dire quali sono i requisiti minimi che devono essere contenuti in un contratto.

ANTONIAZZI. Sono già regolati per legge.

COVI. Con questo non si viola affatto l'autonomia contrattuale delle parti. Un'infinità di norme di legge afferma che in determinati contratti certe previsioni devono essere contenute a pena di nullità e questo non viola l'autonomia contrattuale delle parti.

Pertanto, insisto nella votazione dell'emendamento 9.0.5, mentre per quanto riguarda il 9.0.6, che non avevo illustrato in quanto lo ritenevo un articolo autonomo, prendo atto delle dichiarazioni testè fatte dal relatore nel senso che il tentativo di conciliazione verrà introdotto, credo, alla lettera *d*) dell'articolo 12 del disegno di legge. Raccomando tuttavia al relatore di tener presente che, qualora si modificasse il termine di 15 giorni, attualmente contenuto nella legge del 1983, nel termine di 5 giorni, come attualmente previsto, si verificherebbe non solo una situazione di contrasto con i contratti già operanti in materia di pubblico impiego e in materia di trasporti, che prevedono rispettivamente 15 e 10 giorni, ma anche un invito a stipulare nei contratti futuri termini più ridotti di quelli che sono già oggi contenuti. Si

porrebbe inoltre un termine talmente breve per cui non vi sarebbe il tempo per effettuare quel tentativo di conciliazione, che ci pare particolarmente opportuno, soprattutto per le vertenze di carattere nazionale, da demandare alla Commissione nazionale per le relazioni sindacali nei servizi pubblici prevista dall'articolo 12 del disegno di legge.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario del Gruppo comunista all'emendamento in esame per le stesse motivazioni addotte dal relatore.

COVI. Signor Presidente, a seguito delle dichiarazioni del relatore, ritiro l'emendamento 9.0.6 da noi presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.5, presentato dal senatore Gualtieri e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli ulteriori emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9:

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

«Art. 9-*bis*.

1. L'entrata in vigore della presente legge è condizionata all'aumento effettivo dell'organico delle sezioni lavoro delle preture suddivise in sezioni di almeno il 30 per cento previa verifica del Parlamento».

9.0.1 POLLICE

«Art. 9-*bis*.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tempo di 5 anni l'organico delle sezioni delle preture suddivise in sezioni, dovrà essere aumentato del 40 per cento dell'organico di tutte le sezioni civili».

9.0.2 POLLICE

«Art. 9-*bis*.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, l'organico delle sezioni lavoro delle preture suddivise in sezioni dovrà essere aumentato del 30 per cento».

9.0.3 POLLICE

«Art. 9-*bis*.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, l'organico delle sezioni lavoro delle preture suddivise in sezioni dovrà rappresentare il 40 per cento dell'organico di tutte le sezioni civili».

9.0.4 POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarli.

* POLLICE. Signor Presidente, intervengo su tutti gli emendamenti da me presentati volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9. Essi riguardano la questione dell'affidamento alle preture, proprio perchè queste ultime non sono in grado di smaltire l'attuale carico di lavoro. Quindi, nel momento in cui si pone in atto un meccanismo che sicuramente porterà ad un aumento del lavoro, mi sono fatto carico di questo problema prevedendo la possibilità che queste siano invece in grado di farvi fronte. È pertanto necessaria una previsione di aumento degli organici in questo campo. So che si tratta di una questione che invade altri settori, però dovete tener presente che approvate un provvedimento che poi lasciate fluttuare in una situazione incredibile come è quella in cui si trovano le preture.

Non è così, senatore Gallo?

GALLO. È vero.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* TOTH, *relatore*. Il relatore esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi proposti dal senatore Pollice perchè estranei alla materia della legge, riguardando l'ordinamento giudiziario.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.

Passiamo alla votazione.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Dichiaro il nostro voto favorevole all'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

TITOLO II

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE RELAZIONI SINDACALI NEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 11.

1. È istituita una Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici al fine di valutazione e di indagine sull'andamento delle relazioni sindacali e dei conflitti collettivi di rilevante interesse nazionale, riguardanti amministrazioni o imprese erogatrici di servizi, anche se gestiti con rapporti di lavoro di diritto privato.

2. La Commissione è composta dal presidente e da sei membri, scelti fra persone particolarmente competenti nelle discipline scientifiche riguardanti i rapporti di lavoro e le relazioni industriali. Uno dei componenti è nominato fra i consiglieri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) esperti facenti parte della Commissione per l'informazione di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica a seguito di delibera adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della funzione pubblica, sentite le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, o che abbiano comunque con i suddetti organismi rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

3. La Commissione è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione svolge i propri lavori, stabilendone le eventuali forme di pubblicità, presso il CNEL, valendosi delle sue strutture e di quelle dell'Osservatorio del pubblico impiego. Utilizza dati ed informazioni che pubbliche amministrazioni, organizzazioni sindacali ed imprese, se richieste, pongono a sua disposizione nel termine da essa indicato. Può valersi dell'assistenza tecnica di esperti di problemi specifici del settore interessato dal conflitto.

5. La Commissione per lo svolgimento dei suoi lavori si avvale del personale appartenente al ruolo del Segretariato generale del CNEL o di personale espressamente distaccato, collocato fuori ruolo dalle rispettive amministrazioni, ovvero assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato, anche a tempo parziale.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1 miliardo per il 1988 e in lire 3 miliardi annui per il 1989 ed il 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma del processo amministrativo».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Da parte del senatore Pollice sono state presentate le seguenti proposte di stralcio:

Stralciare gli articoli 11 e 12 recati dal Titolo II.

4. POLLICE

Stralciare l'articolo 11.

5. POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarle.

* POLLICE. Vorrei fare una dichiarazione complessiva su entrambe le proposte di stralcio da me presentate.

Per quanto riguarda i vari problemi contenuti nell'articolo 11, vorrei svolgere alcune considerazioni. Siamo di fronte ad un insieme di punti che introducono un organismo del tutto nuovo: una commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici. Ma il modo in cui viene formulata la proposta ci sembra eccedere i limiti del disegno di legge stesso.

Quindi, la proposta di stralcio da me presentata ha un suo senso, senza naturalmente disconoscere l'esigenza di una struttura *super partes* che intervenga in questa materia. A noi sembra che tutta questa materia richieda un approccio diverso ed una ulteriore riflessione.

Vorrei far presente che la Commissione per le relazioni sindacali si presenta come un nuovo organo istituzionale che nello stesso tempo è e fa molte cose: valuta, controlla, dà impulso, e via dicendo (vi sono moltissime

di queste espressioni). In questa formulazione che prevede l'attribuzione a questo organismo di molte funzioni, e quindi una grande influenza, è importante garantire la terzietà, il ruolo *super partes*. Adesso, di fatto, è un organo governativo. È quindi necessaria una ridefinizione dell'intera materia, della composizione dei poteri, e via dicendo.

Mi appello alla sensibilità dei colleghi Toth e Giugni - dal momento che non l'hanno avuta finora - a prendere in considerazione questo dato.

Con questo, credo di aver interpretato la natura dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulle proposte di stralcio.

* TOTH, *relatore*. Esprimo parere contrario allo stralcio in quanto gli articoli 11 e 12 costituiscono un elemento essenziale di questa legge.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 4, degli articoli 11 e 12, presentata dal senatore Pollice.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di stralcio n. 5, dell'articolo 11, presentata dal senatore Pollice.

Non è approvata.

Sull'articolo 11 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

11.1 POLLICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Al fine di acquisire e rendere pubblici elementi di valutazione in merito a conflitti collettivi di rilevante interesse nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale o degli altri Ministri competenti per settore, può nominare una Commissione di indagine composta da magistrati, da docenti universitari e da persone particolarmente competenti nei problemi delle relazioni industriali e nei problemi del settore interessato dal conflitto.

2. La Commissione di indagine svolge le proprie udienze conoscitive, fissandone le eventuali modalità di pubblicità, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avvalendosi delle sue strutture ed utilizzando, ove lo ritenga opportuno, dati e informazioni messi obbligatoriamente a disposizione dalle pubbliche amministrazioni.

3. Nel termine ad essa assegnato la Commissione di indagine rende un

rapporto al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale provvede a portarlo a conoscenza del Parlamento.

4. Essa sovraintende, se richiesta e nei modi concordati con le parti interessate, allo svolgimento dei *referendum* ovvero delle consultazioni indette ai fini della approvazione delle ipotesi contrattuali sopraggiunte».

11.14 POLLICE

Sopprimere il comma 1.

11.16 POLLICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito un comitato parlamentare per le relazioni sindacali nei servizi pubblici, al fine di controllare l'andamento dei conflitti di rilevante interesse nazionale riguardanti amministrazioni e imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali di cui al comma 2 dell'articolo 1».

11.2 POLLICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita presso il CNEL una Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici al fine di indagare, controllare e valutare l'andamento delle relazioni sindacali e dei conflitti collettivi riguardanti amministrazioni o imprese erogatrici dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge».

11.3 POLLICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini di quanto previsto dalla presente legge è istituita una commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici, anche se gestiti con rapporti di lavoro privato».

11.17 POLLICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita una commissione per la garanzia dei servizi pubblici riferiti ai beni costituzionalmente protetti e per le relazioni sindacali in essi, anche se gestiti con rapporti di lavoro di diritto privato».

11.18 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «È istituita una commissione» *inserire le seguenti:* «per la definizione dei livelli minimi indispensabili».

11.19 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «È istituita una commissione» *inserire le seguenti:* «per la garanzia dei servizi pubblici e».

11.20 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «al fine di valutazione di indagine sull'andamento delle relazioni sindacali e dei conflitti collettivi di rilevante interesse nazionale» *con le altre:* «ai fini di quanto previsto dalla presente legge nonchè di indagine e valutazione circa lo stato dei servizi e le relazioni sindacali».

11.15 POLLICE

Al comma 1, sopprimere le parole: «di valutazione e di»

11.4 POLLICE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La commissione è composta da 20 membri in rappresentanza proporzionale di tutti i Gruppi politici presenti in Parlamento, fra di essi uno viene eletto presidente, scelti fra persone particolarmente competenti nei problemi dei rapporti di lavoro. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su delibera del Consiglio dei ministri».

11.22 POLLICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La commissione di cui al comma 1 è composta da 20 membri, di cui uno viene eletto Presidente, scelti fra magistrati con particolare esperienza sui problemi dei rapporti di lavoro. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su delibera del Consiglio dei ministri».

11.23 POLLICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Comitato è composto da 5 deputati e 5 senatori scelti in modo che tutti i gruppi politici siano rappresentati; può avvalersi di una *équipe* permanente di esperti scelti dal Comitato stesso e nominati con decreto del Presidente della Repubblica».

11.24 POLLICE

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «La Commissione è composta da 20 membri, scelti fra persone di riconosciuta competenza in materia di rapporti di lavoro, può dividersi in sottocommissioni per affrontare i problemi specifici di un determinato servizio».

11.5 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «La commissione è composta dal Presidente e da sei membri, scelti fra persone particolarmente competenti nelle discipline scientifiche che riguardano i rapporti di lavoro e le relazioni industriali» *con le altre*: «La commissione è composta pariteticamente da 7 membri scelti fra persone pariteticamente competenti dal Ministro della funzione pubblica e da 7 membri eletti dai lavoratori dei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 1».

11.26 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «dal Presidente e da sei membri» *con le altre*: «da sette membri di cui uno viene eletto Presidente».

11.27 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «da sei membri» *con le altre*: «da sei membri scelti fra magistrati con particolare competenza in merito ai conflitti del lavoro».

11.28 POLLICE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «, scelti fra persone particolarmente competenti nelle discipline scientifiche riguardanti i rapporti di lavoro e le relazioni industriali» *con le altre*: «scelti fra magistrati ed *ex* magistrati».

11.6 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «scelti fra persone particolarmente competenti nelle discipline scientifiche riguardanti i» *con le altre*: «scelti fra magistrati particolarmente competenti nei problemi dei».

11.29 POLLICE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «scientifiche».

11.7 POLLICE

Al comma 2, sopprimere le parole: «uno dei componenti è nominato fra i Consiglieri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) esperti facenti parte della Commissione per l'informazione di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

11.30 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «uno dei componenti è nominato fra i consiglieri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) esperti facenti parte della commissione per l'informazione di cui all'articolo 16 della

legge 30 dicembre 1986, n. 936» *con le altre*: «uno dei componenti è nominato in un elenco di 5 nomi proposti dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)».

11.31 POLLICE

Al comma 2, sopprimere le parole: «su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della funzione pubblica, sentite le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

11.32 POLLICE

Al comma 2, al terzo periodo, sopprimere le parole: «sentite le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

11.8 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «sentite le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale» *con le altre*: «previa approvazione dei lavoratori dei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 1 attraverso consultazione referendaria».

11.34 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «sentite le Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale» *con le altre*: «; la proposta di nomina formulata dai Ministri deve essere resa pubblica e su di essa possono esprimere pareri le organizzazioni sindacali dei lavoratori».

11.35 POLLICE

Al comma 2, sopprimere le parole: «Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestono cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, o che abbiano comunque con i suddetti organismi rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza».

11.36 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «Non possono far parte della commissione i parlamentari e le persone che rivestono cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, o che abbiano comunque con i suddetti organismi rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza» *con le altre*: «L'appartenenza alla commissione è incompatibile con altre cariche pubbliche, elettive o in partiti politici o in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro».

11.37 POLLICE

Al comma 2, sopprimere le parole: «i parlamentari e».

11.38 POLLICE

Al comma 2, sopprimere le parole: «in partiti politici,».

11.39 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «in partiti politici» *con le altre*: «pubbliche».

11.40 POLLICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Comitato decade con la fine della legislatura e viene rinnovato all'inizio della successiva; contestualmente viene rinnovata l'*équipe* di esperti, i cui membri non possono essere confermati più di una volta».

11.9 POLLICE

Al comma 3, sostituire la parola: «triennio» *con l'altra*: «quinquennio».

11.41 POLLICE

Al comma 3, sopprimere le parole: «e i suoi membri possono essere confermati una sola volta».

11.10 POLLICE

Al comma 3, sostituire la parola: «confermati» *con l'altra*: «nominati».

11.42 POLLICE

Al comma 3, sostituire le parole: «e i suoi membri possono essere confermati una sola volta» *con le altre*: «e ai suoi membri è conferito un unico mandato».

11.11 POLLICE

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Allo scadere del mandato i componenti decadono dall'incarico senza alcuna possibilità di proroga. Il decreto di rinnovo dei membri della commissione deve essere emanato almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun mandato».

11.43 POLLICE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Comitato si avvale anche per i propri lavori delle strutture del CNEL e di quelle dell'Osservatorio del pubblico impiego. Utilizza dati e informazioni che pubbliche amministrazioni, organizzazioni sindacali ed imprese devono porre a sua disposizione, a richiesta, nel termine da esso indicato. Può valersi, caso per caso, dell'assistenza tecnica di esperti dei problemi specifici del settore interessato dal conflitto.».

11.12 POLLICE

Sostituire il comma 4 con il seguente: «La Commissioine si avvale, oltre che delle strutture del CNEL, di quelle dell'osservatorio del Pubblico Impiego. Può richiedere dati e informazioni a pubbliche amministrazioni, organizzazioni sindacali e imprese, che devono evadere le richieste nei tempi indicati dalla Commissione stessa. Può avvalersi della collaborazione dell'ISTAT, anche incaricandolo di condurre indagini apposite. Può valersi dell'assistenza tecnica di esperti di problemi specifici del settore interessato al conflitto».

11.44 POLLICE

Al comma 4, sopprimere le parole: «stabilendone le eventuali forme di pubblicità».

11.45 POLLICE

Sostituire le parole: «stabilendone le eventuali forme di pubblicità» *con le altre*: «garantendone la totale pubblicità».

11.46 POLLICE

Al comma 4, sopprimere le parole: «utilizza dati ed informazioni che pubbliche amministrazioni, organizzazioni sindacali ed imprese, se richieste, pongono a sua disposizione nel termine da essa indicato».

11.47 POLLICE

Al comma 4, sostituire le parole: «utilizza dati ed informazioni che pubbliche amministrazioni, organizzazioni sindacali ed imprese, se richieste, pongono a sua disposizione nel termine da essa indicato» *con le altre:* «Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi pubblici sono tenute a fornire alla commissione nel termine da essa indicato tutti i dati e le informazioni richieste. Le organizzazioni sindacali, i lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro dei servizi possono inviare alla commissione tutti i dati e le informazioni che reputano opportuno».

11.48 POLLICE

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «La commissione assume decisioni ed emette pareri solo a maggioranza qualificata, senza la quale si astiene dal giudizio o non dà luogo a procedere con provvedimento motivato per assenza di sufficiente consenso».

11.49 POLLICE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«La Commissione per lo svolgimento dei suoi lavori si avvale, oltre che del personale appartenente ai ruoli del CNEL, anche di personale espressamente distaccato, collocato fuori ruolo dalle rispettive amministrazioni oppure di personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato, anche a tempo parziale».

11.50 POLLICE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«La Commissione per lo svolgimento dei suoi lavori si avvale, oltre che del personale appartenente ai ruoli del CNEL, anche di personale espressamente distaccato, collocato fuori ruolo dalle rispettive amministrazioni».

11.51 POLLICE

Al comma 5, sostituire le parole: «La Commissione» *con le altre*: «Il Comitato».

11.13 POLLICE

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato, anche a tempo parziale».

11.52 POLLICE

Al comma 5, sopprimere le parole: «con contratto a tempo determinato di diritto privato, anche a tempo parziale».

11.25 POLLICE

Al comma 5, sopprimere le parole: «con contratto a tempo determinato di diritto privato».

11.21 POLLICE

Al comma 5, sostituire le parole: «ovvero assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato, anche a tempo parziale» *con le altre*: «ovvero

assunto con contratto a tempo indeterminato di diritto pubblico tramite apposito concorso pubblico».

11.33 POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarli.

POLLICE. Si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* TOTH, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11, che riguarda le modalità di nomina, perchè ritengo che i criteri adottati siano sufficientemente garantisti circa la neutralità dell'organo che si viene così ad istituire e che rappresenta una novità nel nostro ordinamento suscettibile anche di sviluppi futuri. Si tratta di un istituto che è stato sollecitato dalla dottrina da molti anni e che, per la prima volta, cerchiamo di introdurre nelle relazioni sindacali.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.14.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, vorrei sottolineare ai colleghi che questa ipotesi di commissione si differenzia da quella proposta per diverse competenze. È una commissione d'indagine? È una commissione di controllo sul *referendum* di consultazione? Insomma, dovrebbe avere una diversa composizione, per esempio ci dovrebbe essere la presenza di un magistrato?

Cercate di seguirmi: stiamo tentando di sciogliere l'ambiguità dell'attuale formulazione, cioè di una commissione che fa troppe cose. Abbiamo in larga misura ripreso la proposta originaria del senatore Giugni, che ci sembra meno pasticciata di quella attuale.

Mi rivolgo pertanto al senatore Giugni su questa questione: egli ha fatto una proposta originaria che era meno pasticciata di quella presente; lo invito per lo meno a ripresentare la proposta originaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.14, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.16.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, propongo di sopprimere tutto il comma perchè questa commissione è ibrida e non ha le caratteristiche che servono ai compiti che si propongono; non è effettivamente *super partes*. Quindi non è autonoma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.16, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.2.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, se si vuole creare un organismo non del tutto affiliato alla CGIL, CISL e UIL e al Governo, si può tentare la strada di un organismo non subalterno, nè sottoposto ad altri poteri e dunque la strada di un comitato parlamentare, dove maggioranza ed opposizione parlamentari non strettamente controllate (almeno in teoria) dalle parti sociali in causa possono assumere – o tentare di assumere – un effettivo ruolo terzo rispetto al conflitto.

Come vede sto cercando di suggerire qualcosa che riesca a svolgere una funzione di mediazione nelle situazioni conflittuali che possono verificarsi.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Ho votato a favore dell'emendamento 11.14 del collega Pollice, che riprendeva la formula del senatore Giugni, ma non sono invece affatto d'accordo con questo emendamento 11.2 laddove si attribuisce a un comitato parlamentare il compito di «controllare l'andamento dei conflitti di rilevante interesse nazionale». Io credo che sia contrario alle funzioni del Parlamento, da una parte, e all'autonomia dei conflitti, dall'altra, che un comitato parlamentare abbia questo compito.

Suggerirei anche in questo caso al senatore Pollice di riflettere un momento di più: anch'io ho sollevato perplessità sul ruolo di questa commissione e alcune sue osservazioni le condivido, però attribuire al Parlamento il compito di controllare l'andamento dei conflitti credo sia sbagliato.

Quindi sono contrario e voterò contro questo emendamento; anzi, suggerirei al senatore Pollice di ritirarlo.

* POLLICE. Signor Presidente, accolgo il suggerimento del collega Boato perchè è proprio nello spirito di collaborazione che intendo proseguire, perlomeno con chi mi è in sintonia, ma soprattutto perchè questo emendamento era collegato all'accoglimento di qualche altra proposta, ma così non è stato.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell'emendamento 11.2 da parte del senatore Pollice.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.3.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Circa l'emendamento 11.3, anche qui, sempre con l'intento di prendere gli estensori del testo in parola, proponiamo una soluzione che sia diversa per ottenere imparzialità. Noi non ci fidiamo di quella cosa che hanno scritto e non si fidano i lavoratori, quindi vorremmo che si istituisse un organismo realmente *super partes*.

La costituzione di un'apposita commissione presso un organo costituzionalmente rilevante, per esempio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, è un'idea che avanziamo. Non va bene il Parlamento? Diamo un compito a un altro organismo costituzionale, ma non possiamo rimettere nelle mani del datore di lavoro e di alcuni sindacati questo tipo di controllo: è assurdo!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.17, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.18.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Su questo emendamento, signor Presidente, noi chiediamo l'istituzione di una «commissione per la garanzia dei servizi pubblici riferiti ai beni costituzionalmente protetti». Questo emendamento tende ad includere nei compiti di questa commissione quello che tutti dicono di volere ma su cui nessuno propone niente, salvo noi di Democrazia proletaria (saremo più lungimiranti, però certamente lo facciamo), cioè la tutela dei diritti degli utenti. Dunque non una commissione solo per le relazioni sindacali, ma anche e soprattutto per la garanzia dei diritti degli utenti dei servizi pubblici nei confronti delle amministrazioni inadempienti.

Qui tutti si sono riempiti la bocca, hanno fatto nobili discorsi sugli utenti e sulla teoria dei bisogni degli utenti; poi, però, quando si tratta di andare al dunque, gli utenti vengono dimenticati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.18, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.19.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con questo emendamento noi diciamo che «è istituita una commissione» con lo scopo della «definizione dei livelli minimi indispensabili». Questo emendamento dà a questa commissione, togliendolo alla negoziazione, al mercanteggiamento tra sindacati e azienda, il potere di definire i livelli minimi dei servizi da garantire in caso di sciopero, dando così certezza ai diritti degli utenti e a quelli dei lavoratori contemporaneamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.19, presentato dal senatore pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.20.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Noi vogliamo che la commissione cui si riferisce l'emendamento 11.20 sia una sorta di segretariato a difesa degli utenti nei confronti delle amministrazioni, come recentemente richiesto dalle associazioni che aderiscono al coordinamento nazionale dei consumatori utenti.

Ieri ci sono stati qui dentro dei nobili discorsi sui bisogni e sulle utenze; c'è una organizzazione nazionale dei bisogni degli utenti, c'è una richiesta specifica: attuatela. Ma intanto vedo che certi colleghi si occupano di cose che evidentemente sono stratosferiche: grazie al relatore per l'attenzione!.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.20, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.15.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con questo emendamento chiediamo di sostituire al comma 1 le parole da: «al fine di valutazione» a «interesse nazionale» con le altre: «ai fini di quanto previsto dalla presente legge nonchè di indagine e valutazione circa lo stato dei servizi e le relazioni sindacali». Vogliamo questo proprio perchè la terziarizzazione dei conflitti sociali rende decisivo, per la risoluzione della vertenza a favore di una delle due parti, l'orientamento della pubblica opinione; riteniamo che l'intervento di una commissione fortemente condizionabile dal Governo e, ripeto, dalla CGIL, dalla CISL e dalla UIL nei conflitti in corso non sia mai un fatto imparziale, ma viceversa strumentale o strumentalizzabile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.15, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.22.

POLLICE. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell'emendamento 11.22 da parte del senatore Pollice.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.23.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Circa questo emendamento, se si vuole una commissione per le relazioni sindacali nei pubblici servizi effettivamente o, almeno, tendenzialmente imparziale, questa non può essere composta da esperti del Governo e dei sindacati cosiddetti «maggiormente rappresentativi», ma da magistrati, per esempio, con particolare esperienza sui problemi dei rapporti di lavoro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.23, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 11.24.

POLLICE. Ritiro l'emendamento 11.24.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell'emendamento 11.24 da parte del senatore Pollice.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.5.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Questo emendamento, che si riferisce alla commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici, tende a dare più snellezza e competenza alla commissione sganciandola dai condizionamenti governativi e sindacali.

È ripetitivo rispetto alle cose che ho detto prima, ma è abbastanza necessario ribadirlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.26, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.27.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con questo emendamento propongo di sostituire, al comma 2 dell'articolo 11, le parole: «dal Presidente e da sei membri» con le altre: «da sette membri di cui uno viene eletto Presidente». Questo nostro emendamento tende ad evitare una preminenza del Presidente di tale commissione sugli altri membri della stessa, membri che devono avere pari dignità e pari poteri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.27, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.28, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.29, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.7.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con questo emendamento propongo di sopprimere al comma 2, nel primo periodo, la parola «scientifiche» dopo la parola «discipline».

Questo emendamento, cari colleghi, vuole salvare il Senato della Repubblica dal ridicolo, se mi permettete: come si fa a definire «scientifiche» le discipline riguardanti i rapporti di lavoro? Io vorrei che qualcuno mi venisse in sostegno su questa questione. Non pretendo che facciate vostre le vecchie ma sempre verdi argomentazioni del filosofo di Treviri (il buon Carletto, tanto per ricordarlo a qualcuno che se lo è dimenticato) in proposito, ma perlomeno che abbiate l'onestà intellettuale di non definire tali materie «scientifiche», in quanto esse tutto sono meno che scientifiche.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.30, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.31.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, ho presentato questo emendamento anche se i miei colleghi non lo condividono, e ciò a me dispiace.

Io voglio ribadire alcune questioni, tra le quali il fatto che il problema dell'informazione è da attribuire all'insieme della commissione e, se si vuole inserire un membro del CNEL, ciò deve avvenire scegliendolo in un elenco di cinque nomi proposti dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro stesso.

Quindi, bisogna porre un po' di ordine, un po' di serietà, un po' di rigore e non improvvisazione, anche se tutte le leggi sono una somma di improvvisazioni!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.31, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.32, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.8, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.34.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con l'emendamento 11.34 chiediamo di sostituire le parole: «sentite le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale» - sarà un *liet motiv*, ma lo ripeto fino alla noia - con le altre: «previa approvazione dei lavoratori dei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 1 attraverso consultazione referendaria». Quindi, chiediamo che la composizione di questa commissione, che svolgerà un ruolo determinante nelle future vertenze sindacali nei servizi pubblici, abbia l'approvazione dei lavoratori interessati. Ciò darebbe a questa commissione una maggiore legittimità ad intervenire; in caso contrario la sua autorevolezza andrebbe a farsi benedire!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.34, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.35.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con l'emendamento 11.35 chiedo di sostituire le parole: «sentite le Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale» con le altre: «; la proposta di nomina formulata dai Ministri deve essere resa pubblica e su di essa possono esprimere pareri le organizzazioni sindacali dei lavoratori». Questo è un messaggio a tale Benvenuto, segretario della UIL.

Con questo nostro emendamento vogliamo evitare che vi sia una trattativa sottobanco per la nomina dei membri della commissione e che si proceda come al solito per lottizzazione.

Rendendo pubblica la proposta del Governo e recependo pubblicamente i pareri delle organizzazioni sindacali si vuole rendere la procedura più consona ad una necessaria trasparenza: non lo dico in russo, perchè è diventato troppo di moda!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.35, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.36, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.37, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 11.38.

POLLICE. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.39, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.40, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 11.9.

POLLICE. Signor Presidente, si collega ad un emendamento precedente, per cui lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.41, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.10, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.42.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, in un periodo in cui i posti non si lasciano mai, chiedo di sostituire la parola: «confermati» con l'altra: «nominati».

In realtà abbiamo un obiettivo: quello di consentire un solo mandato per ridurre l'esposizione dei membri della commissione alle cosiddette «pressioni», proprio al limite del ricatto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.42, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.11, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.43, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.12, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.44.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con questo emendamento, sostitutivo del comma 4, la commissione si può avvalere, oltre che delle strutture del CNEL, di quelle dell'osservatorio del pubblico impiego; può richiedere dati e informazioni a pubbliche amministrazioni, organizzazioni sindacali e imprese che devono evadere le richieste nei tempi indicati dalla commissione stessa. Inoltre prevedo la possibilità di avvalersi della collaborazione dell'ISTAT e ritengo questo punto molto importante. Si introduce per le imprese, la pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali il concetto di dovere rispetto alla richiesta di dati da parte della commissione e a questo fine è prevista una collaborazione, una trasmissione, uno scambio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.44, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.45, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.46, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.47.

POLLICE Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, in questo caso propongo di sopprimere le parole: «utilizza dati ed informazioni che pubbliche amministrazioni, organizzazioni sindacali ed imprese, se richieste, pongono a sua disposizione

nel termine da essa indicato», proprio perchè questa norma è contraddittoria rispetto a quanto dicevo prima. La formula è generica e non c'è un obbligo di richiesta di dati, nè c'è l'obbligo di porre questi a disposizione della commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.47, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.48.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, anche in questo caso propongo di sostituire le parole: «utilizza dati ed informazioni che pubbliche amministrazioni, organizzazioni sindacali ed imprese, se richieste, pongono a sua disposizione nel termine da essa indicato» con le altre: «Le amministrazioni e le imprese erogative di servizi pubblici sono tenute a fornire alla commissione nel termine da essa indicato tutti i dati e le informazioni richieste. Le organizzazioni sindacali, i lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro dei servizi possono inviare alla commissione tutti i dati e le informazioni che reputano opportuno».

Si tratta di una distinzione importante: le parti in causa non sono tutte uguali ed è questo che bisognerebbe capire. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi pubblici devono fornire i dati alla commissione perchè sono organi pubblici, tenuti a dare informazioni tanto più se la commissione è governativa, come pensate di fare.

Invece, i lavoratori e le associazioni sindacali possono inviare alla commissione tutti i dati e le informazioni che ritengono opportuni e come vedete questa previsione è diversa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.48, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.49, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.50, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.51, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 11.13.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 11.13.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'emendamento 11.53, testè presentato dal relatore.

FERRAGUTI, *segretario*:

Al comma 5, sostituire le parole: «La Commissione per lo svolgimento dei suoi lavori si avvale del personale appartenente al ruolo del Segretariato generale del CNEL» *con le altre*: «La Commissione per lo svolgimento dei suoi lavori si avvale di personale messo a disposizione dal Segretariato generale del CNEL, previa collocazione fuori ruolo del suddetto personale».

11.53 IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrarlo.

* TOTH, *relatore*. Credo che l'emendamento si illustri da sè: indubbiamente si trattava di un onere per il CNEL il patto di lasciare in ruolo il personale che lavorava per la commissione. Mi sembra necessario un minimo di considerazione per questo organo previsto dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento testè illustrato.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.53, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.52, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.25, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.21, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.33, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

1. La Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici:

a) valuta, anche di propria iniziativa, l'adeguatezza rispetto all'esercizio dei servizi pubblici dei codici di autoregolamentazione e delle altre regole di condotta redatte dai sindacati, dalle amministrazioni pubbliche e dalle organizzazioni imprenditoriali o da singole imprese erogatrici, nonchè delle clausole relative allo svolgimento di servizi minimi garantiti eventualmente contenute in contratti od accordi sindacali;

b) esprime il proprio giudizio sulle questioni eventualmente sottoposte dalle commissioni di valutazione istituite da contratti od accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione, nonchè, su proposta congiunta delle parti sociali, su problemi interpretativi ed applicativi di detti testi, ai soli effetti di cui alla successiva lettera *d*);

c) sovraintende, se richiesta e nei modi concordati con le parti interessate, allo svolgimento delle consultazioni indette ai fini della approvazione dei codici di autoregolamentazione e delle clausole negoziali sui servizi minimi garantiti;

d) riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del medesimo o di propria iniziativa, in ordine all'andamento dei conflitti nazionali e locali relativi a pubblici servizi e al comportamento tenuto dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, indicandone la conformità alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sui servizi minimi garantiti. A tale scopo, acquisisce i fatti e sente le parti interessate, nonchè, se del caso, anche associazioni di consumatori o di utenti, e rende poi un rapporto al Presidente del Consiglio dei ministri, chiarendo i termini economici e normativi della controversia. Può rendere il medesimo rapporto anche in relazione alle valutazioni ed ai giudizi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) e alla successiva lettera *f*). Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a portare tali rapporti a conoscenza delle Camere e ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione;

e) può formulare proposte ad organizzazioni sindacali, amministrazioni ed imprese nei casi di cui al primo periodo della precedente lettera *d*), circa le misure immediate che possono essere necessarie per attenuare i disagi all'utenza;

f) può invitare le organizzazioni sindacali e le amministrazioni od imprese erogatrici ad istituire, ove non esistano, commissioni di valutazione ed indagine sui conflitti in atto a livello regionale e locale;

g) può sollecitare i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione ad indire consultazioni sulle materie oggetto delle controversie.

2. I rapporti di cui alla lettera *d*) del comma 1 possono contenere anche relazioni di minoranza.

Su quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

12.23 POLLICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«La Commissione ha competenza su tutto quanto attiene alla garanzia del servizio e dei rapporti sindacali nei servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2».

12.76 POLLICE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.24 POLLICE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.73 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituite la lettera a) *con la seguente:*

«*a*) stabilisce le clausole e le regole relative allo svolgimento dei servizi minimi garantiti, nonchè dei servizi sostitutivi, ed esprime parere di conformità alla presente legge di eventuali codici di comportamento o di autoregolamentazione di sindacati o di gruppi di lavoratori».

12.77 POLLICE

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a*) valuta le conseguenze connesse a situazioni di conflitto che non garantiscono il mantenimento dei livelli minimi indispensabili di servizio sanciti dalla legge, fino al punto da determinare un fondato pericolo di danno grave, imminente e irreparabile ai beni costituzionalmente protetti di cui al comma 1, e sulla base di tale valutazione emana provvedimenti di cui all'articolo 7».

12.78 POLLICE

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «valuta anche di propria iniziativa l'adeguatezza rispetto all'esercizio del» *con le altre:* «controlla la rispondenza al disposto della presente legge nell'esercizio dei».

12.25 POLLICE

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «anche di propria iniziativa».

12.26 POLLICE

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «all'esercizio dei servizi pubblici» *con le altre:* «alle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati».

12.27 POLLICE

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «all'esercizio dei servizi pubblici» *con le altre:* «alle prestazioni essenziali atte a garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati».

12.28 POLLICE

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «dei codici di autoregolamentazione» *e la parola:* «oltre».

12.29 POLLICE

Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole:* «dei codici di autoregolamentazione».

12.79 POLLICE

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «redatte dai sindacati» *con le altre:* «redatte da organizzazioni dei lavoratori».

12.30 POLLICE

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «redatte dai sindacati» *inserire le seguenti:* «e da associazioni o gruppi di lavoratori».

12.31 POLLICE

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «eventualmente contenute in contratti od accordi sindacali».

12.32 POLLICE

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «eventualmente contenute in contratti od accordi sindacali» *con le altre:* «come previste dalla presente legge».

12.33 POLLICE

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, infine, le seguenti parole*: «esperisce il tentativo di composizione previsto nell'articolo 9-*ter*;».

12.80 GUALTIERI, COVI, PERRICONE

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, infine, le seguenti parole*: «decide le controversie previste nel comma 2-*bis* dell'articolo 2;».

12.81 GUALTIERI, COVI, PERRICONE

Sopprimere la lettera b).

12.34 POLLICE

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «delle commissioni di valutazione istituite da contratti od accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione, nonchè».

12.35 POLLICE

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «o da codici di autoregolamentazione».

12.36 POLLICE

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «ai soli effetti di cui alla successiva lettera *d*)».

12.37 POLLICE

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «ai soli effetti di cui alla successiva lettera *d*)» *con le altre:* «con parere non vincolante».

12.38 POLLICE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

12.74 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire la lettera c), *con la seguente:*

«*c*) sovraintende alla indizione e svolgimento delle consultazioni referendarie anche se parziali o territorialmente definite, indette ai fini dell'approvazione di piattaforme rivendicative o ipotesi di contratto, nonchè delle eventuali clausole negoziali inerenti i livelli minimi indispensabili dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2».

12.39 POLLICE

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole*: «se richiesta e nei modi concordati con le parti interessate» *e le parole*: «dei codici di autoregolamentazione e».

12.40 POLLICE

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole*: «allo svolgimento delle consultazioni» *inserire le seguenti*: «referendarie ed a quelle».

12.41 POLLICE

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole*: «dei codici di autoregolamentazione e».

12.42 POLLICE

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole*: «dei codici di autoregolamentazione» *con le altre*: «delle piattaforme rivendicative, delle ipotesi di accordo contrattuale».

12.43 POLLICE

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole*: «e delle clausole negoziali sui servizi minimi garantiti» *con le altre*: «e delle eventuali clausole negoziali inerenti la garanzia dei minimi indispensabili dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2».

12.44 POLLICE

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole*: «delle clausole negoziali» *con le altre*: «delle disposizioni».

12.2 POLLICE

Al comma 1, lettera c), *sopprimere la parola*: «negoziali».

12.45 POLLICE

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole*: «sui servizi minimi garantiti» *con le altre*: «sulle prestazioni essenziali ai fini di garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1».

12.46 POLLICE

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole*: «sui servizi minimi garantiti» *inserire le seguenti*: «ai fini dei diritti della persona costituzionalmente tutelati».

12.47 POLLICE

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.48 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *sostituire il primo periodo con il seguente*:

«*d*) valuta, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o di propria iniziativa, il comportamento dei soggetti collettivi ed individuali, delle amministrazioni e delle imprese coinvolte in conflitti nazionali e locali relativi a pubblici servizi, apprezzandone la conformità alle norme di autoregolamentazione o di condotta ovvero alle clausole sui servizi minimi garantiti. Valuta, in particolare, l'osservanza da parte dei soggetti interessati delle norme legislative, regolamentari o contrattuali sul rispetto dei tempi di apertura delle trattative e delle modalità di conduzione delle stesse anche con riferimento alla effettiva tutela del diritto a trattare di tutte le organizzazioni sindacali che ne hanno il titolo».

12.1 PONTONE, FILETTI

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «al Presidente del Consiglio dei ministri» *con le altre:* «ogni tre mesi al Parlamento con apposita relazione» *e sopprimere le parole:* «Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a portare tale rapporti a conoscenza delle Camere e ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione».

12.49 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole:* «su richiesta del medesimo o di propria iniziativa».

12.50 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «su richiesta del medesimo o di propria iniziativa» *con le altre:* «ogni tre mesi».

12.51 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «su richiesta del medesimo o di propria iniziativa» *con le altre:* «ogni sei mesi».

12.52 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole:* «o di propria iniziativa».

12.53 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole da:* «e al comportamento tenuto dai soggetti collettivi» *sino alla fine del primo periodo.*

12.54 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole da:* «indicandone la conformità» *a* «sui servizi minimi garantiti».

12.55 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole*: «o alle clausole sui servizi minimi garantiti».

12.57 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole:* «alle norme di autoregolamentazione».

12.56 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *primo periodo, sostituire le parole:* «alle clausole» *con le altre:* «alle disposizioni».

12.3 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *primo periodo, sostituire le parole:* «sui servizi minimi garantiti» *con le altre:* «sulle prestazioni essenziali ai fini di garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1».

12.4 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «ai fini dei diritti della persona costituzionalmente tutelati».

12.5 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole*: «nonchè, se del caso anche» *con le altre*: «nonchè le».

12.58 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole*: «e rende poi un rapporto al Presidente del Consiglio dei ministri».

12.59 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole*: «e rende poi un rapporto al Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo» *con le altre*: «e ne redige un rapporto in cui chiarisce anche».

12.60 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole*: «chiarendo i termini economici e normativi della controversia».

12.61 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *sopprimere la parola*: «economici».

12.62 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *sopprimere il terzo periodo.*

12.6 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *terzo periodo, sostituire le parole:* «alle precedenti lettere *a*) e *b*)» *con le altre:* «alla precedente lettera *a*).

12.7 POLLICE

Al comma 1, terzo periodo, lettera d), sostituire le parole: «alle precedenti lettere *a*) e *b*)» *con le altre:* «alla precedente lettera».

12.8 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *terzo periodo, sopprimere le parole:* «e alla successiva lettera *f*)».

12.9 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *sopprimere l'ultimo periodo.*

12.10 POLLICE

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole*: «e ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione».

12.63 POLLICE

Al comma 1, dopo la lettera d), *inserire la seguente*:

«d-*bis*.) svolge, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti, un tentativo di conciliazione delle vertenze di rilievo nazionale, esprimendo entro dieci giorni dalla richiesta una proposta di composizione».

12.83 IL RELATORE

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* «può formulare» *con l'altra:* «formula».

12.11 POLLICE

Al comma 1, lettera e), *sopprimere le parole*: «organizzazioni sindacali».

12.12 POLLICE

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole*: «nei casi di cui al primo periodo della precedente lettera *d*)» *con le altre*: «nei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 1».

12.13 POLLICE

Al comma 1, lettera e), *sopprimere le parole*: «nei casi di cui al primo periodo della precedente lettera *d*)».

12.64 POLLICE

Al comma 1, lettera e), *sopprimere la parola*: «immediate».

12.66 POLLICE

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole da*: «circa le misure» *a* «disagi all'utenza» *con le altre*: «circa le prestazioni essenziali atte a tutelare i diritti costituzionalmente garantiti di cui al comma 1 dell'articolo 1».

12.65 POLLICE

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole*: «per attenuare i disagi all'utenza» *con le altre*: «per adeguare gli *standards* dei servizi e garantirne i livelli minimi indispensabili».

12.14 POLLICE

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

12.15 POLLICE

Al comma 1 sostituire la lettera f) *con la seguente*:

«*f*) può mettere in essere, con la partecipazione di organizzazioni sindacali ed amministrazioni come associazioni di lavoratori e di imprese, commissioni di valutazione ed indagine sui conflitti in atto a livello locale e regionale».

12.16 POLLICE

Al comma 1, lettera f), *sopprimere le parole*: «valutazione ed».

12.67 POLLICE

Al comma 1, lettera f), *sopprimere le parole*: «e locale».

12.17 POLLICE

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

12.18 POLLICE

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

12.75 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

«*g*) sollecita o provvede qualora si manifestino verso la gestione della contrattazione da parte delle organizzazioni al momento abilitate alla trattativa apprezzabili aree di dissenso, o qualora venga richiesto dal 5 per

cento dei lavoratori interessati, ad indire consultazioni referendarie sulle materie oggetto della controversia».

12.19 POLLICE

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «può sollecitare» *inserire le seguenti*: «con motivata richiesta».

12.20 POLLICE

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «i rappresentanti delle» *con l'altra*: «le».

12.21 POLLICE

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «che promuovono l'azione».

12.22 POLLICE

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole*: «che promuovono l'azione ad indire consultazioni sulle materie oggetto delle controversie» *con le altre*: «che sottoscrivono accordi contrattuali ad indire una consultazione referendaria sulle ipotesi contrattuali raggiunte».

12.68 POLLICE

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole da*: «che promuovono l'azione» *alla fine della lettera, con le altre*: «ad indire consultazioni anche referendarie sulle piattaforme rivedicative e/o sulle ipotesi contrattuali raggiunte».

12.69 POLLICE

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole, da*: «che promuovono l'azione» *alla fine della lettera, con le altre*: «ad indire consultazioni sulle piattaforme rivendicative e/o sulle ipotesi contrattuali raggiunte».

12.70 POLLICE

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole, da*: «che promuovono l'azione» *alla fine della lettera, con le altre*: «che sottoscrivono accordi contrattuali ad indire consultazioni sulle ipotesi raggiunte».

12.71 POLLICE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*g-bis*) predispone, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, i testi relativi alla definzione dei servizi pubblici essenziali, che il Governo è tenuto a presentare in base all'articolo 2, comma 2, della presente legge».

12.72 POLLICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione può sentire le organizzazioni degli utenti dei servizi pubblici comunque costituite».

12.82 TOSSI BRUTTI, TARAMELLI, FRANCHI, MAFFIOLETTI, ANTONIAZZI, VECCHI, FERRAGUTI, GAMBINO, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* POLLICE. Gli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 12 – soprattutto il 12.23 – si propongono di non allargare ulteriormente i limiti, sia pure morali, al diritto di sciopero, ma di riportarli alle prestazioni essenziali atte a tutelare i diritti costituzionalmente garantiti. È questa la filosofia che ha ispirato i nostri emendamenti all'articolo 12, che espliciterò meglio in sede di dichiarazione di voto, sperando che il relatore ne legga qualcuno valutandolo attentamente.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

* BOATO. Intervengo per illustrare gli emendamenti 12.73, 12.74 e 12.75.

Noi accettiamo questa commissione, tanto è vero che non abbiamo presentato alcun emendamento all'articolo 11, anche se abbiamo votato a favore di alcuni presentati dal collega Pollice. Del resto, c'è stato un rapporto di collaborazione continuo. Abbiamo in realtà molti dubbi su come essa funzionerà e su che efficacia avrà, ma sono dubbi che risolveremo una volta che questo organismo verrà istituito. Ci auguriamo che la Commissione non venga da subito lottizzata e giudicheremo il suo operato.

Là dove si indicano all'articolo 12 i compiti di questa commissione, ci sembrano ultronei, come dicono i giuristi, i punti *a*), *c*) e *g*). Infatti, al punto *a*) si dice che la commissione valuta, anche di propria iniziativa, l'adeguatezza dei codici di autoregolamentazione e non ci sembra che ciò sia corretto.

Al punto *c*) si dice che essa sovrintende, se richiesta, alle consultazioni indette ai fini dell'approvazione dei codici di autoregolamentazione. Non mi pare che tali consultazioni debbano avere questa sovrintendenza. Ci sembra sbagliato: sembra quasi che il sindacato sia posto sotto autonomia e libertà vigilate. Se il sindacato indìce delle consultazioni per i codici di autoregolamentazione non ha alcun bisogno di essere sovrinteso dalla commissione.

Da ultimo, il punto *g*) stabilisce che la commissione possa sollecitare i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione ad indire consultazioni sulle materie oggetto delle controversie. Sono totalmente favorevole a che vi siano delle consultazioni – anzi meglio: dei *referendum* – tra i lavoratori indette dalle organizzazioni sindacali. Ma troverei sbagliato che sia la commissione a dire alle organizzazioni dei lavoratori di indire tali consultazioni. Mi pare che il problema sacrosanto

della democrazia interna a tali organizzazioni debba essere affrontato dalle stesse organizzazioni dei lavoratori, pena la loro perdita di rappresentatività e di legittimazione. Se le organizzazioni sindacali dei lavoratori non sono in grado di garantirsi la loro democrazia interna, la consultazione dei loro associati, la consultazione dei lavoratori, sono loro stesse ad essere penalizzate come già sta accadendo, perdendo legittimazione e rappresentatività. Non è comunque la commissione che deve svolgere questo compito, per cui oltre ai punti *a*) e *c*) proponiamo di sopprimere anche il punto *g*).

PONTONE. Signor Presidente, l'emendamento 12.1 ha lo scopo di dare una migliore valutazione al comportamento dei soggetti collettivi ed individuali ed alla loro condotta nei servizi minimi garantiti. In particolare abbiamo voluto dare una valutazione all'osservanza da parte dei soggetti interessati delle norme legislative, regolamentari e contrattuali, sul rispetto dei tempi di apertura delle trattative e delle modalità di conduzione delle stesse, anche con riferimento all'effettiva tutela del diritto a trattare di tutte le organizzazioni sindacali che ne hanno titolo.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 12.82, vorrei precisare meglio il testo dell'emendamento che modifico in questo senso: «Per l'espletamento delle proprie funzioni la commissione può sentire le associazioni o organizzazioni degli utenti dei servizi pubblici costituite senza scopo di lucro».

L'emendamento, signor Presidente, onorevoli colleghi, dimostra già da sè lo scopo per il quale è stato formulato. Si tratta di introdurre nel giudizio di valutazione della commissione che formula pareri e proposte la voce degli utenti (là dove ci siano organizzazioni, come ad esempio il tribunale del malato, o associazioni degli utenti, con il solo limite che siano costituite senza scopo di lucro) che la qualifica e ripropone una formulazione che abbiamo già utilizzato per il codice di procedura penale. Mi sembra che la facoltà che viene data alla commissione di poter ascoltare queste associazioni non fa che rendere più autorevole il parere che alla fine esprimerà. Non mi dilungo in quanto l'emendamento mi sembra molto chiaro.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame e ad illustrare l'emendamento 12.83, da lui presentato.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 12.83 da me presentato introduce una lettera d-*bis*) e vuole, nell'ambito delle attuali competenze della commissione, introdurre quel tentativo di conciliazione che fa parte della cultura sindacale di tante componenti politiche e sociali presenti in questa Assemblea. Quindi questo tentativo di conciliazione che la dottrina ha più volte indicato può ben essere affidato a questa commissione. Questa è la ragione dell'emendamento da me proposto.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti debbo dire che l'equilibrio che in linea di massima è stato realizzato attraverso un lavoro non improvvisato, collega Pollice, all'interno delle due Commissioni che hanno lavorato per alcuni mesi, ha configurato, anche con le indicazioni delle confederazioni sindacali, le competenze di questa commissione che rappresenta un fatto molto innovativo nel nostro ordinamento.

Per queste ragioni sono contrario agli emendamenti proposti dal collega Pollice e anche a quello proposto dal collega Pontone in quanto sia gli uni che l'altro tendono ad alterare in direzioni opposte il difficile equilibrio raggiunto nel non dare a questa commissione un potere eccessivo e nel non ridurla ad un organo inutile.

Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal collega Boato, sono favorevole solo all'emendamento che riguarda la soppressione della lettera *g*), cioè l'emendamento 12.75, in quantro condivido su questo punto quanto il collega Boato ha detto sull'autonomia dei sindacati.

Sono favorevole anche all'emendamento 12.82, presentato dal senatore Tossi Brutti e da altri senatori, che non rappresenta una modificazione di sostanza, ma è migliorativo rispetto al testo e non altera la fisionomia della commissione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante al Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono d'accordo con le valutazioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei è favorevole al testo dell'emendamento 12.82 come formulato nello stampato o come modificato nel corso dell'illustrazione da parte del senatore Tossi Brutti?

TOTH, *relatore.* Sono favorevole al testo originario.

TOSSI BRUTTI. Avevo proposto di aggiungere all'emendamento le parole: «senza scopo di lucro» perchè questa aggiunta presupponeva che l'organizzazione o l'associazione di utenti avessero uno statuto che in un certo senso le identificasse. Comunque non ho nessuna difficoltà a lasciare il testo dell'emendamento nella sua formulazione primitiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.23, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.76.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con questo emendamento vogliamo ancora una volta, malgrado la vostra sordità (collega Toth non è che voi abbiate fatto le cose in maniera improvvisata; vi siete applicati solo su alcune questioni e il resto lo avete lasciato perdere), sottolineare l'esigenza che la commissione non si occupi solo e soprattutto di relazioni sindacali, ma garantisca gli utenti nei confronti dell'amministrazione e dia loro maggiori garanzie. Avete scoperto l'utenza quando è stata tirata fuori dal cilindro; vorrei che per lo meno ne teneste conto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.76, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.24, identico all'emendamento 12.73.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, questo emendamento è volto ad impedire una pesante intromissione della commissione nel testo del codice di autoregolamentazione che autonomamente ogni organizzazione sindacale riterrà opportuno adottare, così come nella contrattazione, in merito ai limiti da porre al diritto di sciopero, limiti assai pesanti, senza che vi sia bisogno dell'ulteriore aggiunta di una commissione di supervisione.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Come ho già detto prima, anche noi riteniamo che sia completamente sbagliato attribuire alla commissione il compito di valutare, anche di propria iniziativa, tra l'altro, l'adeguatezza dei codici di autoregolamentazione e delle altre regole. Ci sembra assai grave attribuire alla commissione tale compito perchè – e vale a tale proposito quanto abbiamo già affermato in merito ad un emendamento presentato dal Gruppo repubblicano all'articolo 9 – questi codici di autoregolamentazione diventano in realtà codici di eteroregolamentazione se vengono valutati dall'esterno.

Quindi, siamo favorevoli alla soppressione, al comma 1, della lettera *a*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.24, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 12.73, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.77.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, proprio nello spirito dei 480 emendamenti da me presentati al disegno di legge in discussione, tutti motivati e fondati – naturalmente questa è una mia presunzione – su argomentazioni precise, vorrei sottolineare che con questo emendamento si intende individuare la commissione come la sede nella quale si definiscono i servizi minimi

garantiti e i servizi sostitutivi, cioè un organismo il più imparziale possibile, non un organismo di parte. sten142/023

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.77, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.78.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, l'emendamento – che spero qualcuno abbia letto – tende a togliere al commissario governativo, come deciso poc'anzi, il potere di precettazione, rimettendolo ad un'autorità terza che sia al di fuori dalla mischia. Solo questo si propone l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.78, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.25.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. L'emendamento propone di sostituire al comma 1, lettera *a*), le parole: «valuta anche di propria iniziativa l'adeguatezza rispetto all'esercizio del» con le altre: «controlla la rispondenza al disposto della presente legge nell'esercizio dei». A cosa serve fare valutazioni senza alcuna diretta conseguenza? Valutare poi una inadeguatezza è il massimo della follia. Scusate, ma questo al mio paese, che è anche quello del Presidente, in Alta Lombardia, si chiama «aria fritta». O la si controlla, con i poteri che da ciò derivano, o non si fa niente. Dire poi «anche di propria iniziativa» significa forse sì e forse no. Vi risparmio a questo proposito un'altra espressione che si usa in Alta Lombardia.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Intervengo per dichiarare il voto favorevole all'emendamento 12.25.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.25, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.26.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.26, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.27.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, noi proponiamo al comma 1, lettera *a*), di sostituire le parole: «all'esercizio dei servizi pubblici» con le altre: «alle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati».

Proponiamo questo emendamento per precisare che debbono essere garantite, in caso di siopero, solo le prestazioni indispensabili. La formula da noi usata in questo emendamento, d'altronde, è contenuta nell'articolo 11 della legge-quadro sul pubblico impiego, cioè la legge n. 93 del 1983, e a questa legge noi facciamo riferimento. Chissa perchè bisogna metterci mano.

A proposito, quindi, di codici di autoregolamentazione, la nostra formulazione è meno ambigua e più pregnante, meno vaga.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.27, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 12.28, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 12.29, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 12.79, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.30.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, si ripete la questione di cui ho parlato in continuazione a proposito della dizione: «redatte dai sindacati». Io propongo che si sostituiscano tali parole con le altre: «redatte da organizzazioni dei lavoratori». In questa dizione comprendiamo anche i sindacati di fatto, che hanno una grossa e reale incidenza (tanto per non nasconderci dietro un dito) proprio nei servizi pubblici, cosa della quale ci stiamo occupando.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.30, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.31.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, questo emendamento si ricollega a quello testè votato perchè vogliamo includere in questo provvedimento quelle organizzazioni sindacali, cioè le nuove forme associative dei lavoratori tanto vituperate, sorte nell'ultimo anno proprio nei servizi pubblici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.31, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato

Metto ai voti l'emendamento 12.32, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.33.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, se il relatore, senatore Toth, in un impeto di buona volontà, mi prestasse un attimo di attenzione, potrei dire che vorremmo sostituire le parole: «eventualmente contenute in contratti od accordi sindacali» con le altre: «come previste dalla presente legge».

Vogliamo sottolineare ancora una volta il fatto che per le norme sul diritto di sciopero vale una riserva di legge e che non è saggio allargare il campo della definizione per contratto di tale normativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.33, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato

Avverto che l'emendamento 12.80, presentato dal senatore Gualtieri e da altri senatori, è decaduto.

Avverto, altresì, che l'emendamento 12.81, presentato dal senatore Gualtieri e da altri senatori, è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.34.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con questo emendamento proponiamo la soppressione, al comma 1, della lettera *b*) perchè lede l'autonomia delle singole categorie operando una indebita centralizzazione delle valutazioni delle vertenze in corso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.34, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.35.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, proponiamo la soppressione delle parole: «delle commissioni di valutazione istituite da contratti od accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione, nonchè». È bene che le commissioni di valutazione istituite dai contratti svolgano il loro lavoro senza poter demandare ad una supercommissione nazionale valutazioni che a loro competono. Questo rinvio rassomiglia troppo ai successivi gradi dell'*iter* processuale, quali la pretura, il tribunale, la corte d'Appello e la Cassazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.35, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.36.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Qui vi è un non senso. Caro collega Toth, noto giurista internazionale e mondiale, la prego di sopprimere le parole: «o da codici di autoregolamentazione». Se si tratta di codici di autoregolamentazione, come fate a regolarli? Come possono dei codici di autoregolamentazione, atti da tutti definiti autonomi dei sindacati, prevedere una commissione di

valutazione *super partes*? È il massimo della follia! Ci troviamo in un periodo di follia collettiva che si è impossessata della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.36, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.37, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.38.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, il relatore e l'insigne giurista Giugni dovrebbero prendere in considerazione la sostituzione delle parole: «ai soli effetti di cui alla successiva lettera *d*)» con le altre: «con parere non vincolante». Il parere della commissione è implicito, ma proprio per questo sarà bene esplicitarlo; esso non è vincolante, ma riveste un carattere consultivo e morale.

Mi riferisco sempre al noto giurista Giugni perchè ormai tutti quanti parlano di «legge Giugni» e, siccome è sua, è giusto che per lo meno venga redatta nel miglior modo possibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.38, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.74.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 12 recita: «sovraintende, se richiesta e nei modi concordati con le parti interessate, allo svolgimento delle consultazioni indette ai fini dell'approvazione dei codici di autoregolamentazione e delle clausole negoziali sui servizi minimi garantiti». Noi proponiamo di sopprimerla. È ben vero, come mi ha fatto notare il senatore Antoniazzi, che la lettera *c*) afferma «se richiesta», ma io mi chiedo in primo luogo perchè la commissione debba sovraintendere alle consultazioni quando sono indette. Quindi si presuppone che vi siano delle consultazioni indette dai sindacati per approvare i codici di autoregolamentazione e che la commissione possa sovraintenderle. Questo lo trovo sbagliato.

In secondo luogo, mi chiedo come faccia una commissione composta di 7 persone – sei membri ed un presidente – a sovraintendere a consultazioni

nazionali sui codici di autoregolamentazione; o immaginiamo che abbia chissà quanto personale a disposizione – e ciò ne farebbe un altro carrozzone burocratico – oppure questa sovraintendenza è del tutto formale e pletorica.

Mi sembrerebbe un fatto di correttezza rispetto al sindacato, ma anche rispetto alla commissione, abrogare questa lettera *c*) dell'articolo 12 del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.74, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.39.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Valgono per questo emendamento le considerazioni svolte dal senatore Boato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.39, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passsiamo alla votazione dell'emendamento 12.40.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, vorrei pregare il collega Pollice, il quale con questo emendamento propone di sopprimere le parole: «se richiesta e nei modi concordati con le parti interessati» (a questo punto la commissione comunque e sempre sovraintenderebbe) di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, è d'accordo?

POLLICE. Pur di fare un piacere al collega Boato, lo ritiro, anche perchè coloro che sono presenti in quest'Aula sono insensibili a questo problema.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento 12.40 è ritirato. Metto ai voti l'emendamento 12.41, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.42.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, mi domando come si faccia ad aggiungere al comma 1, lettera *c*), le parole «dei codici di autoregolamentazione». Se i codici sono di autoregolamentazione, non si può ragionare in termini di una loro approvazione: è una delle assurdità che ricorrono in continuazione, ma il sommo giurista Giugni ha voluto così.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.42, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.43.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con questo emendamento propongo di sostituire le parole «dei codici di autoregolamentazione» con le altre: «delle piattaforme rivendicative, delle ipotesi di accordo contrattuale». È l'approvazione da parte dei lavoratori, specie dei non iscritti, delle piattaforme rivendicative e delle ipotesi di accordo contrattuale che crea problemi e tensioni tra i lavoratori e non già i codici di autoregolamentazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.43, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.44, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.45, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.46, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.47, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.48.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, anche in questo caso mi dispiace far perdere del tempo, ma devo leggere l'articolato, dal quale propongo la soppressione della lettera *d*).

Con tale norma si dà il potere alla commissione di emettere un vero e proprio verdetto sulle vertenze sindacali, con una pesante intromissione. Ma come è possibile? Le tensioni nel mondo del lavoro sono legate a molteplici cause; arriva questa sorta di commissione e si mette a dare giudizi.

In realtà, la terziarizzazione dei conflitti sindacali, con la loro crescente dipendenza, a causa delle controparti pubbliche alle quali fanno capo, dagli orientamenti dell'opinione pubblica, trasforma tale potere da consultivo a dirimente in moltissimi casi: non è possibile, non è credibile. Spero che questa norma venga spazzata via alla Camera dei deputati, non perchè lì vi siano persone più sagge di qui, ma perchè mi auguro che, una volta approvato da questo ramo del Parlamento, i lavoratori valutino il provvedimento e si mobilitino, facendo pressioni sul Parlamento, affinchè alla Camera dei deputati questa mostruosità giuridica venga eliminata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.48, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.49, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.50.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, vorrei sottolineare e non con saccenza – mi scuseranno i colleghi – l'opportunità di sopprimere le parole: «su richiesta del medesimo o di propria iniziativa». Non esiste una formulazione più generica ed unilaterale di questa; sarebbe come dire: quando gli va o quando glielo chiede lui. Siamo proprio all'assurdo! Se esiste per la commissione una funzione strutturale, essa la deve esercitare sempre e non con tempi e determinazioni varie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.50, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 12.51.

POLLICE. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 12.51, 12.52 e 12.53. (*Commenti dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.54.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Nonostante il controcanto di qualche senatore che fa finta di essere stanco pur non avendo lavorato affatto, vorrei dire che l'emendamento 12.54 propone di sopprimere, alla lettera *d*), le parole da: «e al comportamento tenuto dai soggetti collettivi» fino a: «sui servizi minimi garantiti». Si tratta comunque di una funzione di valutazione di referenze da parte del Presidente del Consiglio, che non può arrivare fino a giudicare il comportamento tenuto dai soggetti collettivi. Questo significa dare alla commissione un ruolo di censore del sindacato. Ai tanti difensori del sindacato vorrei evidenziare proprio questa incongruenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.54, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.55.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con questo emendamento propongo di sopprimere le parole della lettera *d*) del comma 1 da: «indicandone la conformità» a: «sui servizi minimi garantiti».

Se la Commissione non ha poteri di giudizio e di sanzione per cui si giustifica il modo in cui è nominata, non può essere lo strumento che indica la non conformità alle norme, specie se queste sono di autoregolamentazione. In tal modo state inventando i pubblici accusatori – guarda caso, i pubblici accusatori dei sindacati – che per giunta non sono adeguatamente rappresentativi di una qualche autorità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.55, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.57, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.56.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Anche per questo emendamento vale lo stesso discorso di prima: se sono norme di autoregolamentazione, attengono alla sfera soggettiva, il cui controllo non può essere determinato da una legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.56, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.5, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.58.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Pregherei il relatore di prestare attenzione a questo emendamento che propone di sostituire, sempre alla lettera *d*) del comma 1, le parole: «nonchè, se del caso anche» con le altre: «nonchè le». Sembra una operazione semantica, ma non lo è. Se la norma ha un senso, non può prevedersi una sua applicazione discrezionale, specie quando stabilisce l'acquisizione di pareri da utenti e consumatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.58, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.59.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. L'acquisizione di notizie non può essere appannaggio soltanto del Presidente del Consiglio. Si tratta di una materia talmente complessa e

delicata che tale informazione deve essere a disposizione dei partiti e delle forze politiche e sociali nel loro complesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.59, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.60, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.61, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.62.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, intervengo mentre tutti attendono che la seduta termini senza che si tenti minimamente di entrare nel merito. Qualche collega mi dice che leggo bene; certo che leggo bene, ma alcuni colleghi non sanno neanche leggere. Nel mio caso specifico si tratta di un lavoro collettivo di Gruppo e di partito.

Con questo emendamento si intende evitare che alla commissione si dia la facoltà di entrare nel merito della contrattazione e dei suoi contenuti economici.

Mi scuso, signor Presidente, per lo sfogo, ma sono un po' nervoso, visto che gli altri non stanno facendo niente.

PRESIDENTE. Non perdiamo la calma adesso.

Metto ai voti l'emendamento 12.62, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.6, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.8, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.9, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.10.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 12.10, che propone di sopprimere tutta l'ultima frase, dalle parole «Presidente del Consiglio» in poi, si tratta di una facoltà del Presidente del Consiglio che in questa materia non si può assolutamente concedere. Il Presidente del Consiglio non può avere il monopolio dell'informazione. Forse qualche presidente che lei ha conosciuto ci teneva, quello nuovo ci tiene ancora di più, ma dove sta scritto che questo Parlamento deve dare un potere di informazione a questi Presidenti del Consiglio?

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.10, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.63, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 12.83.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, l'emendamento 12.83 del relatore che rileggo, dato che è stato distribuito in fotocopia, recita: «svolge, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le parti, un tentativo di conciliazione delle vertenze di rilievo nazionale, esprimendo entro dieci giorni dalla richiesta una proposta di composizione». Noi condividiamo la sostanza di questo emendamento e, anche per coerenza, in riferimento al fatto che abbiamo chiesto al Gruppo repubblicano di ritirare il proprio emendamento aggiuntivo all'articolo 9, abbiamo detto che eravamo disposti ad affrontare questa materia in questo articolo. L'osservazione che faccio è che probabilmente un termine di dieci giorni è troppo ampio e vorrei chiedere al relatore se non sarebbe disponibile ad immaginare una proposta di composizione fatta in un termine più ristretto che potrebbe essere, ad esempio, di cinque giorni. Infatti rischia di essere poco efficace un termine così ampio perchè una proposta di questo genere o riesce o non riesce, ma per riuscire deve essere anche tempestiva, a mio parere.

Annunzio comunque il nostro voto favorevole, ma chiederei al relatore Toth se non sarebbe disponibile a ridurre quel termine di dieci giorni.

TOTH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, riformulo il mio emendamento 12.83 in questo modo: «d-*bis*) svolge, su richiesta delle parti o del Presidente del Consiglio dei Ministri, un tentativo di conciliazione delle vertenze di rilievo nazionale, formulando, ove richiesta, una proposta di composizione».

LAMA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMA. Francamente non sono favorevole a questa modifica perchè ci riporta, chiamando le cose con il loro nome, su un terreno che abbiamo già affrontato e, secondo me, superato felicemente con diversa formula nelle votazioni precedenti su altri articoli. Non capisco perchè un tentativo di conciliazione debba poter avvenire su richiesta del Presidente del Consiglio o delle parti. Evidentemente le due cose sono distinte l'una dall'altra perchè ci può anche non essere la richiesta delle due parti, ma una richiesta del solo Presidente del Consiglio. È vero che alla fine si dice che ci deve essere la richiesta delle parti per una proposta di composizione affinchè la commissione si esprima, però francamente penso che una norma di questo genere non sia giusta e accettabile. Questa è la nostra opinione e lascerei il testo così come era prima senza la modifica proposta.

FORTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. A noi del Gruppo socialista sembra che questa proposta sia utile e si inserisca in una notoria e ampia dottrina che riguarda, appunto, il ruolo che può avere - o deve avere secondo alcuni - l'arbitrato in relazione a norme che in qualche modo limitano il diritto di sciopero. È importante poter usufruire di questo istituito che comunque consente che la trattativa possa svilupparsi, inserendo nell'arbitrato - come è giusto - il ruolo del potere esecutivo solo per quanto riguarda la promozione. Se si vuole, si può sostituire il Governo al Presidente del Consiglio, ma non è questo il punto. La limitazione dello sciopero, infatti, nasce dall'esigenza della protezione di questi beni collettivi di cui si è a lungo discusso per l'articolo 1. Quindi, è logico che vi sia il tentativo di arbitrato anche su promozione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Essendo stato soppresso un termine in relazione a questi tentativi arbitrali, essendo stata inserita l'accettazione delle parti in relazione alla formulazione pubblica, e quindi in qualche modo vincolante in senso morale della risoluzione della controversia, riteniamo che questa norma svolga un ruolo importante e positivo nel salvaguardare diritti che le parti, in particolare i lavoratori e i loro sindacati, possono avere in relazione alla limitazione che per la funzione di pubblico servizio viene posta. Ciò nello stesso tempo consente di svolgere al tavolo delle trattative quella dialettica che in qualche modo è conflittuale, che diversamente viene del tutto soppressa.

Avviandomi alla conclusione, vorrei sottolineare per un ricordo storico, che questa linea era già stata sostenuta dal ministro del lavoro Brodolini quando diede inizio alle varie riforme, tra cui lo Statuto dei lavoratori.

(*Interruzione del senatore Barca*). È mio dovere fare questo riferimento perchè nel lavoro iniziato dal ministro Brodolini, interrotto dalla sua morte prematura, ero stato incaricato di analizzare le varie legislazioni in cui era previsto l'arbitrato al fine di introdurre in un altro contesto, se vogliamo più generale, questo istituto, il quale ha consentito un'evoluzione positiva delle relazioni industriali in molti paesi - ricordo, dall'inizio di questo secolo, la Nuova Zelanda - in relazione proprio alla possibilità di dirimere conflitti di tale organo.

Riteniamo pertanto che si debba sostenere questa norma.

TOTH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTH, *relatore*. Insisto sull'emendamento, proponendo un perfezionamento di carattere formale; cioè, propongo di sostituire la parola «richiesta», con l'altra «iniziativa», per non avere una ripetizione.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole alla nuova formulazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.83.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, sono lieto che sia stato migliorato il testo, che sinceramente era orribile. Siamo favorevoli a questo emendamento e francamente - può darsi che abbia capito male - non comprendo l'opposizione al fatto che vi sia un tentativo di conciliazione ed una proposta di composizione.

Tra l'altro ricordo che il senatore Foa aveva in Commissione esplicitamente proposto addirittura l'arbitrato. Sono stati accettati dei compiti per questa Commissione, di cui avevamo proposto l'abrogazione - il punto *a*) e il punto *c*) -, compiti assai più discutibili rispetto ad una proposta di mediazione o di composizione, che può anche fallire, ma che è tipica di una commissione di saggi che dovrebbe in qualche modo intervenire in situazioni di emergenza.

Forse ho capito male; non pretendo di essere il depositario della verità, ma per quello che ho ascoltato, mi convince questo ruolo della commissione, mentre francamente non mi convincono altri ruoli che avete accettato per la stessa commissione.

Comunque, siccome vogliamo avere il massimo di trasparenza sotto tale profilo, votiamo a favore di questo emendamento.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Un brevissimo intervento, signor Presidente, per riconfermare le considerazioni svolte dal senatore Lama, ma anche per ribadire che

l'inserimento del riferimento al Presidente del Consiglio può significare che il massimo rappresentante del paese abdica ad un suo ruolo. Se il Presidente del Consiglio è preoccupato per una vertenza che si trascina, ha sempre il potere di avocare a sè le parti o i singoli Ministeri per la composizione della vertenza, non assegnandola - abdicando così a un proprio ruolo - ad altri organismi e ad altre commissioni, seppure rispettabili.

In secondo luogo, e concludo, l'inserimento di questo emendamento irrigidisce ed andrà ad irrigidire, soprattutto per la parte relativa al Presidente del Consiglio, i rapporti con le stesse organizzazioni sindacali in un momento in cui tutti assieme abbiamo lavorato per stabilire l'equilibrio delicatissimo presente all'interno di questo provvedimento legislativo.

Per tale motivo abbiamo già dichiarato che voteremo contro, ma formulo anche la proposta al relatore, per le ragioni che sono state portate in primo luogo dal senatore Lama e che ho voluto sottolineare in alcuni altri aspetti, se è possibile, di ritirare l'emendamento.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, non approvo la formulazione dell'emendamento presentata dal relatore anche perchè non ho partecipato al meccanismo delicato messo in atto per tenere in piedi il «giochino». Questo emendamento serve a rafforzare il «giochino».

PRESIDENTE. Senatore Pollice, a questo «giochino» ha partecipato tutta l'Assemblea.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, nelle vertenze nazionali è necessario che vi sia l'intervento di una autorità superiore alla quale affidare l'arbitrato o la composizione della vertenza stessa ed è ben giusto che l'intervento di questa autorità, di questa commissione avvenga su iniziativa del Presidente del Consiglio o di una delle parti. Il tentativo di conciliazione è necessario e indispensabile nelle vertenze di rilievo nazionale.

Pertanto esprimiamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.83, presentato dal relatore, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.11, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.12, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.13, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.64, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.66.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con questo emendamento alla lettera *e*) propongo di sopprimere la parola «immediate», perchè riteniamo che la dizione «misure immediate» non abbia senso, in quanto i disagi quasi sempre derivano da fatti strutturali, a meno che non si ragioni, solo e sempre, contro i lavoratori, come se essi fossero i nemici dei servizi. Così facendo si attua la criminalizzazione dei lavoratori addetti e non altro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.66, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.65.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, al comma 1, lettera *e*), propongo di sostituire le parole da: «circa le misure» a «disagi all'utenza» con le altre: «circa le prestazioni essenziali atte a tutelare i diritti costituzionalmente garantiti di cui al comma 1 dell'articolo 1». Questo emendamento si propone, in realtà, di non allargare ulteriormente i limiti, sia pure morali, al diritto di sciopero, ma di riportarli alle prestazioni essenziali atte a tutelare i diritti costituzionalmente garantiti delle persone.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.65, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.14, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.15.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con questo emendamento propongo la soppressione di tutta la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 12. Lasciamo all'autonomia delle parti sociali la gestione dei conflitti sindacali, avendo d'altronde queste stesse parti sociali la possibilità di istituire commissioni di valutazione per la loro autonoma determinazione. Si tratta di questo e non di altro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.15, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.16, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.67.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, alla lettera *f*) del comma 1, dove si parla di «commissioni di valutazione ed indagine sui conflitti in atto a livello regionale e locale», io propongo che vengano soppresse le parole «valutazione ed», perchè intendiamo evitare l'intrusione di questa commissione nei conflitti, stante peraltro, come abbiamo visto, la composizione non certo neutrale della commissione stessa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.67, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.17, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.18, identico all'emendamento 12.75.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. L'emendamento 12.18 prevede l'abolizione del punto *g*) del comma 1 dell'articolo 12, quello in cui si dice, a proposito della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici, che «può sollecitare i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori che promuovo-

no l'azione ad indire consultazioni sulle materie oggetto delle controversie». È un punto abbastanza pesante e intromette gravemente l'azione di questa commissione nei conflitti sindacali, inducendo elementi di turbativa nella conduzione della vertenza, proprio a caldo, nel momento in cui la vertenza si esplica e solo a detrimento dell'azione sindacale.

Io vorrei che i difensori dell'azione sindacale si facessero vivi.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, intervengo per ricordare che il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti 12.18 e 12.75, che sono identici. Poichè ho già spiegato che è opportuno togliere alla commissione questo compito di sollecitare consultazioni da parte delle organizzazioni sindacali (le quali le debbono svolgere, ma di propria iniziativa) e poichè, ripeto, c'è già il parere favorevole del relatore e del Governo, non insisto ulteriormente sul punto e penso che l'Assemblea approverà l'emendamento.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Intervengo unicamente per dichiarare il voto favorevole sugli emendamenti 12.18 e 12.75.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.18, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 12.75, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

È approvato.

Con l'approvazione di questo emendamento, tutti gli emendamenti riferiti alla lettera *g*) risultano decaduti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.72.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con questo emendamenti chiediamo di inserire alla fine del comma 1 dell'articolo 12, una lettera *g-bis* secondo cui la commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici «predispone, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, i testi relativi alla definizione dei servizi pubblici essenziali, che il Governo è tenuto a presentare in base all'articolo 2, comma 2, della presente legge». Questa posizione l'avevo già espressa e illustrata in un precedente emendamento presentato a proposito dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.72, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.82.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, intervengo soltanto per dichiarare il nostro voto favorevole all'emendamento 12.82 per le stesse motivazioni che la presentatrice ha già esposto e che non ripeto per far risparmiare del tempo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.82, presentato dal senatore Tossi Brutti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

TITOLO III

MODIFICHE ALLA LEGGE 29 MARZO 1983, N. 93

Art. 13.

1. All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

«Possono essere dettati, con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro, nonchè termini di preavviso, ai fini delle relazioni sindacali, riferiti ai diversi livelli di contrattazione.

Salvo un termine maggiore previsto dagli accordi collettivi, il termine di preavviso è determinato in cinque giorni.

Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero, che in ogni caso prevedano misure di garanzia dei livelli minimi di funzionamento dei servizi nell'occorrenza di conflitti di lavoro, nonchè i termini di riattivazione dei servizi stessi».

Su questo articolo è stata presentata la seguente proposta di stralcio, nonchè i seguenti emendamenti:

Stralciare l'articolo.

3. POLLICE

Sopprimere l'articolo.

13.1 POLLICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 1983, n. 93, infine aggiungere le seguenti parole: "e comunque dalle associazioni di lavoratori, anche costituite di fatto, che per tale trattativa abbiano il mandato, conferito loro ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile, da almeno il 5 per cento dei lavoratori interessati all'accordo"».

13.19 POLLICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i commi quarto, quinto e sesto sono abrogati».

13.2 POLLICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i commi quarto e quinto sono abrogati».

13.3 POLLICE

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3».

13.4 POLLICE

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «riferiti ai diversi livelli di contrattazione».

13.5 POLLICE

Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

13.6 POLLICE

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: «Salvo un termine maggiore previsto dagli accordi collettivi».

13.7 POLLICE

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: «maggiore» *con l'altra*: «diverso».

13.8 POLLICE

Al comma 1, secondó capoverso, sostituire le parole: «in cinque giorni» *con le altre*: «in due giorni salvo per i servizi indispensabili per la garanzia dei beni costituzionalmente protetti, per i quali è fissato con la apposita legge».

13.9 POLLICE

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «cinque giorni» *con le altre*: «quindici giorni».

13.21 GUALTIERI, COVI, PERRICONE

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.

13.10 POLLICE

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.

13.18 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «Il Governo è tenuto a verificare» *con le altre*: «la Commissione per le relazioni sindacali è tenuta a verificare».

13.11 POLLICE

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero, che in ogni caso prevedano misure di garanzia dei livelli minimi di funzionamento dei servizi nell'occorrenza di conflitti di lavoro, nonchè i termini di riattivazione dei servizi stessi» *con le altre*: «abbiano provveduto alla loro registrazione e non abbiano nei loro statuti o codici di comportamento norme o finalità in contrasto con le leggi di garanzia dei servizi minimi essenziali».

13.12 POLLICE

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «del diritto di sciopero».

13.13 POLLICE

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «in ogni caso».

13.14 POLLICE

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «che in ogni caso prevedano» *con le altre*: «che possono prevedere».

13.15 POLLICE

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «misure di garanzia dei livelli minimi di funzionamento dei servizi nell'occorrenza di conflitti di lavoro» *con le altre*: «regole non ostative alle misure di garanzia dei livelli minimi di funzionamento dei servizi essenziali riguardanti beni costituzionalmente protetti».

13.16 POLLICE

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «nonchè i termini di riattivazione dei servizi stessi».

13.17 POLLICE

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: «servizi stessi», *aggiungere le seguenti*: «I codici di autoregolamentazione sono sottoposti a consultazione referendaria con le modalità previste dall'articolo 21 della legge n. 300 del 1970».

13.20 POLLICE

Avverto che, successivamente alla diramazione del fascicolo n. 4 degli emendamenti, è stato presentato il seguente ulteriore emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

1. All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

"Possono essere adottati, con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro, prevedendo anche a tal fine termini di preavviso maggiori di quelli stabiliti nell'articolo 2, comma quarto.

Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero"».

13.22 IL RELATORE

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, poichè ho visto che il relatore ha presentato l'emendamento 13.22, interamente sostitutivo dell'articolo 13, le chiedo anticipatamente che i miei emendamenti a detto articolo, naturalmente quelli connaturati con il nuovo testo, diventino subemendamenti alla proposta emendativa presentata dal relatore. In caso contrario, le chiedo cinque minuti di sospensione per ripresentarli; essendo solo, è materialmente impossibile procedere a tale lavoro, poichè soltanto in questo momento mi è pervenuto l'emendamento presentato dal relatore. Pertanto, dovendo trasformare in subemendamenti all'emendamento 13.22 del relatore i miei emendamenti già presentati sull'articolo 13, non sono materialmente in grado di farlo immediatamente. Gli uffici della Presidenza possono velocemente valutare quali tra i miei emendamenti sono connaturati con il nuovo testo dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, sia così gentile da provvedere ad una nuova formulazione dei suoi emendamenti con la collaborazione degli uffici della Presidenza.

Nel frattempo possiamo illustrare gli altri emendamenti presentati all'articolo 13; in seguito lei illustrerà i suoi emendamenti.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento da me presentato intende razionalizzare il testo che già esisteva in precedenza senza modificarne nella sostanza il contenuto. Infatti, esso tende a non fare un passo indietro rispetto alle garanzie già raggiunte con la legge 29 marzo 1983, n. 93, e quindi credo che i vari Gruppi presenti in quest'Aula saranno favorevoli ad una formulazione in tal senso, dal momento che il nuovo articolo 13 è migliorativo e si muove nella stessa direzione del testo originario anche se in maniera più snella.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 13.21 si intende decaduto.

* BOATO. Signor Presidente, per questo solo emendamento da noi proposto all'articolo 13, si pone lo stesso problema che è stato presentato poc'anzi dal senatore Pollice.

L'emendamento 13.18 è riferito al terzo capoverso del comma 1 dell'articolo 13, nel testo originario proposto dalla Commissione. Poichè nell'emendamento 13.22, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo, il secondo capoverso riprende quasi integralmente, salvo le ultime righe, il terzo capoverso dell'originario testo, l'emendamento 13.18 si intende riferito al secondo capoverso del testo presentato dal relatore.

Ovviamente, se per astratta ipotesi non venisse accolto l'emendamento presentato dal relatore, il nostro emendamento si riferirà al testo originario.

D'altra parte, solo pochi minuti fa abbiamo avuto il testo dell'emendamento 13.22, presentato dal relatore, che sostituisce l'intero articolo 13 proposto dalla Commissione. In realtà l'articolo viene riformulato in modo

pressochè identico, salvo l'eliminazione delle ultime tre righe; quindi noi proponiamo di sopprimere il secondo capoverso dell'emendamento proposto dal relatore.

L'emendamento 13.18 lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 13.18 è stato trasformato in subemendamento all'emendamento 13.22, del seguente tenore:

All'emendamento 13.22, comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

13.22/1 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Avverto inoltre che gli emendamenti del senatore Pollice 13.4, 13.10, 13.11, 13.12 e 13.13 sono stati trasformati rispettivamente negli emendamenti 13.22/3, 13.22/2, 13.22/4, 13.22/5 e 13.22/6, con le seguenti formulazioni:

All'emendamento 13.22, comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3».

13.22/3 POLLICE

All'emendamento 13.22, comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

13.22/2 POLLICE

All'emendamento 13.22, comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «Il Governo è tenuto a verificare» *con le altre*: «la Commissione per le relazioni sindacali è tenuta a verificare».

13.22/4 POLLICE

All'emendamento 13.22, comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero» *con le altre*: «abbiano provveduto alla loro registrazione e non abbiano nei loro statuti o codici di comportamento norme o finalità in contrasto con le leggi di garanzia dei servizi minimi essenziali».

13.22/5 POLLICE

All'emendamento 13.22, comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: «del diritto di sciopero».

13.22/6 POLLICE

Senatore Pollice, penso che ora possa illustrare i suoi emendamenti.

* POLLICE. Signor Presidente, se me lo consente, vorrei parlare dell'articolo 13 complessivamente. Esso è uno degli articoli più importanti che noi affrontiamo all'interno di questo provvedimento e - i colleghi abbiano un attimo di pazienza - voglio svolgere alcune considerazioni in merito agli articoli 13 e 15 di modo che, quando esamineremo il secondo, non dovrò intervenire di nuovo in termini generali.

Abbiamo a che fare con modifiche alla legge-quadro sul pubblico impiego. Se non ve ne siete accorti, lo avete fatto apposta. Si tratta di modifiche non certo volte a migliorare le disposizioni di tale legge soprattutto riguardo alla istituzionalizzazione del sindacato. Quali sono le considerazioni di carattere generale su tali norme?

L'articolo 13, oltre a riprendere l'obbligo per le organizzazioni sindacali di dotarsi di un codice di autoregolamentazione per poter accedere alle negoziazioni, impone a tali codici ulteriori condizioni. Sarà bene essere chiari: un conto è l'autodeterminazione, del tutto volontaria, da parte dei lavoratori di un patto che potremmo definire di civiltà con l'utenza; un altro conto è imporre un obbligo per partecipare alle trattative quando la Costituzione non prevede alcun obbligo per lo svolgimento delle attività sindacali, di cui le trattative contrattuali rappresentano un momento essenziale, se non quello di registrazione. Già questa norma della legge-quadro n. 93 del 1983 era sospetta di incostituzionalità (a questo proposito chiamerei in causa il professor Elia, sempre così attento); adesso, con le ulteriori specificazioni introdotte dal disegno di legge in esame, questo carattere di incostituzionalità viene a nostro avviso rafforzato.

Gravi anche sono le norme contenute nell'articolo 15, chiaramente contrarie alla Costituzione e alla libertà sindacale. Ho avuto modo di sottolinearlo subito, all'inizio del dibattito, con un'eccezione di costituzionalità e lo ribadisco in questa sede, visto che siamo arrivati all'esame di tale norma. Infatti, il primo comma dell'articolo 15 delega alle organizzazioni sindacali cosiddette maggiormente rappresentative la disciplina degli organismi rappresentativi dei dipendenti pubblici. Inoltre, il secondo comma demanda ad accordi con le stesse organizzazioni sindacali «i criteri di accertamento dell'effettiva rappresentatività in base ai quali costituire le delegazioni sindacali ai fini della definizione degli accordi sindacali». Questa è chiaramente una norma anticostituzionale.

Spero che i lavoratori, singolarmente e collettivamente, riescano a fare opposizione, a presentare ricorso e quindi a far saltare con forza questa norma. Anche in questo caso si consente – è questa l'anticostituzionalità – ad alcune organizzazioni sindacali di determinare le modalità dell'attività sindacale per tutti i lavoratori. Credo che ciò sia assolutamente sbagliato e costituisca una forzatura che investe tutte le organizzazioni sindacali e tutte le coalizioni spontanee: insomma, una sorta di colpo di mano nei confronti dei lavoratori.

Voglio ricordare ai colleghi che Antonio Lettieri, segretario confederale della CGIL, ed altri sindacalisti o ex sindacalisti a lui affini hanno dichiarato di non volere una goccia di rappresentatività e soprattutto di non volere assolutamente nulla in più della rappresentatività che hanno. Bene, ci sarebbe molto da cambiare in merito nella legislazione vigente, dallo statuto dei lavoratori alla legge-quadro sul pubblico impiego. Ma accontentiamoci di applicare questo criterio al disegno di legge in esame se è vero, come ci ha detto ad ogni piè sospinto il senatore Toth, che questo provvedimento ha come ossatura portante, come ispiratore principale la proposta delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL. Se è così, l'articolo 15 non nasce a caso: ma non è mai troppo tardi per ricredersi.

Questa dichiarazione ha un po' troppo il sapore dell'omaggio che il vizio rende alla virtù, cioè il sapore dell'ipocrisia. Comunque, ben venga anche questa se può essere utilizzata qui e già da ora a fin di bene, ossia per garantire la libertà e il pluralismo sindacale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di stralcio e sugli emendamenti in esame.

* TOTH, *relatore*. Per quanto riguarda la proposta di stralcio n. 3, presentata dal senatore Pollice, esprimo parere contrario essendo questo un articolo essenziale per poter coordinare la normativa della presente legge con la legge-quadro sul pubblico impiego.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.22 da me presentato l'ho già illustrato; esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 13.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

POLLICE. È illuminante il parere del Governo, ma vorremo sentirlo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio n. 3.

* POLLICE. Signor Presidente, vorrei fare una considerazione telegrafica: le modifiche alla legge-quadro sul pubblico impiego non sono confacenti alla materia di questa legge: le modifiche di cui necessita la legge 29 marzo 1983, n. 93 sono ben altre e ben più corpose e non si possono trattare come appendice del diritto di sciopero. Capisco perchè il collega Toth si oppone allo stralcio: questo articolo è l'asse portante dell'imbroglio che ci sottoponete!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 3, presentata dal senatore Pollice.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, la proposta che faccio di sopprimere l'articolo, visto che non avete stralciato l'articolo stesso, è legata anche alle considerazioni che facevo prima, all'anticostituzionalità di questo articolo in quanto contrasta con l'articolo 39 della Costituzione. Con questo articolo si ledono le libertà sindacali, ve ne accorgerete più avanti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.19.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, visto che l'articolo 13 non è stato nè stralciato, nè soppresso e visto che c'è anche una proposta di sostituzione dell'articolo con una nuova formulazione, propongo – perchè sono nello spirito di collaborazione e non nello spirito di buttare via tutto – una formulazione diversa: «All'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 1983, n. 93, infine aggiungere le seguenti parole: «e comunque dalle associazioni di lavoratori, anche costituite di fatto, che per tale trattativa abbiano il mandato, conferito loro ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile, da almeno il 5 per cento dei lavoratori interessati all'accordo». Chiediamo una modifica profonda della legge-quadro che oggi di fatto limita le possibilità di contrattazione ai soli sindacati ufficiali. Con il nostro emendamento allarghiamo tale facoltà mediante meccanismi dettati dal codice civile alle coalizioni spontanee, alle associazioni dei lavoratori, anche costituite di fatto, che per tale trattativa raccolgono il mandato di almeno il 5 per cento dei lavoratori interessati. Come vedete, pongo anche una soglia per venirvi incontro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.19, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Propongo di sostituire l'intero articolo con una nuova formulazione, sempre sul piano della collaborazione, che è la seguente: «1. All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i commi quarto, quinto e sesto sono abrogati». Questi sono i commi che oggi impongono l'adozione obbligatoria di codici di autoregolamentazione resi, peraltro, superflui dal presente disegno di legge e di cui in ogni caso deve essere lasciata libera facoltà di azione alle singole associazioni sindacali nella loro piena autonomia. Tali norme della legge-quadro sono inoltre contrarie all'articolo 39 della Costituzione, a nostro avviso, per i motivi che da tre giorni cerco di ricordarvi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.22/3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.22/2, identico all'emendamento 13.22/1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Faccio una dichiarazione di voto favorevole alla soppressione del secondo capoverso del testo del relatore perchè non ci sembra corretto e ci sembra anche sospetto di incostituzionalità.

Non c'è nessun riferimento nel testo della Commissione, in particolare all'articolo 39 della Costituzione, ai requisiti che il Governo è tenuto a verificare in base al testo dell'emendamento 13.22 formulato dal relatore. Inserire nella legge questo obbligo per il Governo e quindi questo obbligo per le organizzazioni sindacali per poter accedere alle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 della legge-quadro sul pubblico impiego ci sembra sbagliato. Siamo quindi favorevoli alla soppressione di questo secondo capoverso del testo del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.22/2, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 13.22/1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.22/4.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con questa proposta emendativa chiedo di sostituire le parole: «il Governo è tenuto a verificare» con le altre: «la Commissione per le relazioni sindacali è tenuta a verificare». In questo modo facciamo sì che la verifica sia svolta dalla commissione istituita con gli articoli 11 e 12 e non dal Governo e diamo a tale verifica almeno una parvenza di imparzialità, altrimenti sarebbe estremamente grave.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.22/4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.22/5.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Questo emendamento, che è diventato un subemendamento in realtà riconduce la norma allo spirito e alla lettera della Costituzione, contemperando il diritto di sciopero con il rispetto del presente disegno di legge e del diritto degli utenti, senza l'obbligo inutile ed anticostituzionale di adottare un codice di autoregolamentazione, che sempre meno appare come un atto autonomo delle organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.22/5, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.22/6.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. In riferimento all'adozione di codici di autoregolamentazione, con questo emendamento proponiamo di sopprimere le parole: «del diritto di sciopero».

L'autoregolamentazione sindacale è un concetto che non può essere limitato al solo diritto di sciopero, ma deve, a nostro avviso, anche se ovviamente riteniamo incongruo stabilirlo per legge, includere regole democratiche di vita interna alle singole associazioni, che tutelino i lavoratori nei confronti di quegli apparati sindacali che si apprestano a sottoscrivere questo «pasticcio».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.22/6, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.22.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Dichiaro il mio voto contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.22, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

I restanti emendamenti all'articolo 13 sono pertanto preclusi.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. Dopo l'articolo 6 della legge n. 93 del 1983 aggiungere il seguente articolo 6-*bis*.

"Art. 6-*bis*. – *1*. Ad iniziativa di almeno il 5 per cento dei pubblici dipendenti anche di uno solo dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'articolo 5 della presente legge, può essere attivata la procedura obbligatoria di ratifica delle ipotesi di accordi contrattuali nazionali intercompartimentali di cui all'articolo 12 della legge medesima secondo le disposizioni contenute nel presente articolo.

2. Entro il termine di giorni 10 dalla formulazione dell'ipotesi di accordo di cui all'articolo 6, comma quinto, della presente legge, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni interessate, di comunicare mediante affissione sui luoghi di lavoro l'ipotesi di accordo medesima.

3. I pubblici dipendenti possono richiedere entro i 40 giorni successivi alla formulazione dell'ipotesi di accordo, alle organizzazioni sindacali firmatarie, di sottoporre a *referendum* consultivo l'ipotesi medesima.

4. La procedura di consultazione referendaria diviene obbligatoria per le organizzazioni sindacali se la richiesta è sottoscritta da almeno un quinto dei pubblici dipendenti, anche di un solo comparto di contrattazione collettiva.

5. La consultazione dovrà svolgersi e concludersi entro i successivi 20 giorni.

6. Ai fini dell'effettuazione della consultazione referendaria prevista dalla procedura obbligatoria di convalida, le organizzazioni sindacali firmatarie della ipotesi di accordo procedono alla costituzione di un comitato elettorale nazionale unitario.

7. Le modalità della sua costituzione, nonchè quelle di esercizio del diritto di voto e di consultazione dei lavoratori, devono rispondere alle disposizioni contenute nel 'Regolamento per le consultazioni referendarie', da emanare entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente norma, a cura della commissione per le relazioni sindacali (nei servizi pubblici) di cui al successivo articolo 11.

8. Il comitato elettorale nazionale è tenuto a portare a conoscenza di tutti i lavoratori interessati, almento 10 giorni prima dell'effettuazione del voto, mediante affissione e con tutti i mezzi idonei ad assicurare la massima pubblicità all'iniziativa, il testo integrale dell'ipotesi e le modalità di esercizio del diritto di voto.

9. Alla consultazione referendaria deve essere garantita la partecipazione di tutti i lavoratori interessati dalle ipotesi di accordo.

10. L'ipotesi di accordo si considera approvata se ottiene il consenso della maggioranza dei voti validamente espressi, a condizione che partecipi al voto almeno il 50 per cento degli aventi diritto.

11. Il risultato della consultazione viene convalidato dal comitato elettorale nazionale, trascorsi i termini per i ricorsi di cui al successivo comma e comunicato al Consiglio dei ministri per gli adempimenti di cui all'articolo 6 della presente legge come modificato dal presente articolo.

12. In caso di mancata approvazione dell'ipotesi di accordo, le organizzazioni sindacali devono procedere ad una rinegoziazione dell'accordo medesimo, tenendo conto dell'esito della consultazione referendaria.

13. Qualora nello svolgimento della consultazione referendaria sia stato impedito ad alcuno l'esercizio del diritto di voto e siano state poste in essere violazioni delle disposizioni previste nella presente legge e nel regolamento allegato, i lavoratori che vi abbiano interesse possono ricorrere, entro sette giorni dall'esaurimento della votazione al comitato elettorale nazionale.

14. Il comitato elettorale nazionale, convocati i ricorrenti, ove ritenga sussistenti le violazioni di cui sopra sospende l'efficacia della procedura di convalida e dispone immediatamente la ripetizione della votazione nei luoghi di lavoro ove si siano verificate le violazioni stesse.

15. La sospensione della procedura di convalida comporta la sospensione dei termini temporali di cui al comma 2 dell'articolo 6.

16. Il comitato elettorale nazionale è tenuto ad esprimersi in merito ai ricorsi entro 7 giorni dal termine ultimo per la presentazione degli stessi.

17. L'esito della consultazione referendaria non produce alcun effetto, oltre quello previsto dall'articolo 6, ultimo comma, avente carattere vincolante e inderogabile per i pubblici dipendenti.

18. La consultazione referendaria è obbligatoria anche per l'adozione dei codici di regolamentazione".

2. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 93 del 1983 è sostituito dal seguente:

"8. Il Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di effettuazione del *referendum*, in caso di mancata effettuazione dello stesso, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di 60 giorni una nuova ipotesi di accordo. In caso di effettuazione del *referendum* entro il trentesimo giorno decorrente dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio dei ministri, dopo la verifica delle compatibilità finanziarie secondo le modalità di cui al precedente comma e preso atto del risultato positivo del *referendum* medesimo, autorizza la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo"».

13.0.1 POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

* POLLICE. Signor Presidente, è chiaro che non avevo molta fiducia nella possibilità di modificare l'articolo 13, quindi ho proposto di inserire questo articolo aggiuntivo, volto ad aggiungere, dopo l'articolo 6 della legge n. 93 del 1983, alcune norme, e precisamente quanto segue:

1. Dopo l'articolo 6 della legge n. 93 del 1983 aggiungere il seguente articolo 6-*bis*.

"Art. 6-*bis*. - *1.* Ad iniziativa di almeno il 5 per cento dei pubblici dipendenti anche di uno solo dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'articolo 5 della presente legge, può essere attivata la procedura obbligatoria di ratifica delle ipotesi di accordi contrattuali nazionali

intercompartimentali di cui all'articolo 12 della legge medesima secondo le disposizioni contenute nel presente articolo.

2. Entro il termine di giorni 10 dalla formulazione dell'ipotesi di accordo di cui all'articolo 6, comma quinto, della presente legge, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni interessate, di comunicare mediante affissione sui luoghi di lavoro l'ipotesi di accordo medesima.

3. I pubblici dipendenti possono richiedere entro i 40 giorni successivi alla formulazione dell'ipotesi di accordo, alle organizzazioni sindacali firmatarie, di sottoporre a *referendum* consultivo l'ipotesi medesima.

4. La procedura di consultazione referendaria diviene obbligatoria per le organizzazioni sindacali se la richiesta è sottoscritta da almeno un quinto dei pubblici dipendenti, anche di un solo comparto di contrattazione collettiva.

5. La consultazione dovrà svolgersi e concludersi entro i successivi 20 giorni.

6. Ai fini dell'effettuazione della consultazione referendaria prevista dalla procedura obbligatoria di convalida, le organizzazioni sindacali firmatarie della ipotesi di accordo procedono alla costituzione di un comitato elettorale nazionale unitario.

7. Le modalità della sua costituzione, nonchè quelle di esercizio del diritto di voto e di consultazione dei lavoratori, devono rispondere alle disposizioni contenute nel 'Regolamento per le consultazioni referendarie', da emanare entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente norma, a cura della commissione per le relazioni sindacali (nei servizi pubblici) di cui al successivo articolo 11.

8. Il comitato elettorale nazionale è tenuto a portare a conoscenza di tutti i lavoratori interessati, almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del voto, mediante affissione e con tutti i mezzi idonei ad assicurare la massima pubblicità all'iniziativa, il testo integrale dell'ipotesi e le modalità di esercizio del diritto di voto.

9. Alla consultazione referendaria deve essere garantita la partecipazione di tutti i lavoratori interessati dalle ipotesi di accordo.

10. L'ipotesi di accordo si considera approvata se ottiene il consenso della maggioranza dei voti validamente espressi, a condizione che partecipi al voto almeno il 50 per cento degli aventi diritto.

11. Il risultato della consultazione viene convalidato dal comitato elettorale nazionale, trascorsi i termini per i ricorsi di cui al successivo comma e comunicato al Consiglio dei ministri per gli adempimenti di cui all'articolo 6 della presente legge, come modificato dal presente articolo.

12. In caso di mancata approvazione dell'ipotesi di accordo, le organizzazioni sindacali devono procedere ad una rinegoziazione dell'accordo medesimo, tenendo conto dell'esito della consultazione referendaria.

13. Qualora nello svolgimento della consultazione referendaria sia stato impedito ad alcuno l'esercizio del diritto di voto e siano state poste in essere violazioni delle disposizioni previste nella presente legge e nel regolamento allegato, i lavoratori che vi abbiano interesse possono ricorrere, entro sette giorni dall'esaurimento della votazione, al comitato elettorale nazionale.

14. Il comitato elettorale nazionale, convocati i ricorrenti, ove ritenga sussistenti le violazioni di cui sopra sospende l'efficacia della procedura di convalida e dispone immediatamente la ripetizione della votazione nei luoghi di lavoro ove si siano verificate le violazioni stesse.

15. La sospensione della procedura di convalida comporta la sospensione dei termini temporali di cui al comma 2 dell'articolo 6.

16. Il comitato elettorale nazionale è tenuto ad esprimersi in merito ai ricorsi entro 7 giorni dal termine ultimo per la presentazione degli stessi.

17. L'esito della consultazione referendaria non produce alcun effetto, oltre quello previsto dall'articolo 6 ultimo comma, avente carattere vincolante e inderogabile per i pubblici dipendenti.

18. La consultazione referendaria è obbligatoria anche per l'adozione dei codici di regolamentazione".

2. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 93 del 1983 è sostituito dal seguente:

"8. Il Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di effettuazione del *referendum*, in caso di mancata effettuazione dello stesso, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di 60 giorni una nuova ipotesi di accordo. In caso di effettuazione del *referendum* entro il trentesimo giorno decorrente dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio dei ministri, dopo la verifica delle compatibilità finanziarie secondo le modalità di cui al precedente comma e preso atto del risultato positivo del *referendum* medesimo, autorizza la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo"».

Allora, signor Presidente, per sintetizzare al massimo, proponiamo di inserire all'interno di questo provvedimento una regolamentazione del *referendum* consultivo che noi consideriamo l'elemento portante di una qualsiasi volontà, sia di autoregolamentazione che, nell'ipotesi vostra peggiore, di regolamentazione.

Con questo nostro emendamento stabiliamo dettagliatamente quindi le modalità per rendere obbligatorio e vincolante il *referendum* per l'approvazione delle ipotesi contrattuali per i dipendenti pubblici, su richiesta (come vi dicevo prima) di almeno il 5 per cento dei lavoratori interessati. Tali contratti, infatti, diventano norme di legge quando sono tramutati in decreti dal Presidente della Repubblica.

Spesso nell'ultimo periodo delle vertenze sindacali del pubblico impiego sono nati grandi contrasti tra la base e le organizzazioni sindacali. Chi ricorda la vertenza di Fiumicino può velocemente riconsiderare la vicenda e deve convenire che questi contrasti vi sono stati proprio per la mancanza di una reale consultazione.

Mi piace ricordare che il sindacato CGIL-funzione pubblica ha, in un suo documento, chiesto consultazioni referendarie per l'approvazione di tutti i contratti dei comparti previsti dalla legge-quadro.

La nostra proposta articolata, inserita in coda all'articolo 13 (non l'abbiamo formulata da soli, bensì con il contributo di altri giuristi, certamente non all'altezza stratosferica del senatore Giugni, ma sicuramente altrettanto validi), vuol rinnovare profondamente una materia di democrazia sociale trasformando l'attuale pratica referendaria sindacale, che tende a trasformare il *referendum* in plebiscito, in diritto dei lavoratori, anche nei confronti degli apparati sindacali.

La nostra modernità, caro Presidente, è questa e su questo terreno vi sfidiamo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario in quanto la stessa complessità della strutturazione di questo emendamento dimostra la potenzialità di stravolgere il tessuto del testo proposto.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

Art. 14

1. All'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli accordi sindacali ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale, salve le eventuali clausole di cui al comma quinto dell'articolo 11, che restano in vigore fino ad eventuale disdetta comunicata sei mesi prima della scadenza».

Su questo articolo è stata presentata una proposta di stralcio nonchè i seguenti emendamenti:

Stralciare l'articolo.

6 POLLICE

Sopprimere l'articolo.

14.1 POLLICE

Al comma 1, nel capoverso, sopprimere le parole da: «salve le eventuali clausole» *alla fine.*

14.2 POLLICE

Al comma 1, nel capoverso, sostituire le parole: «di cui al comma quinto dell'articolo 11» *con le altre:* «inerenti i servizi minimi».

14.3 POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarli.

* POLLICE. Signor Presidente, si illustrano da sè. Ne parlerò in seguito, in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario in quanto l'articolo è diretto ad assicurare la durata triennale degli accordi e quindi non è suscettibile di mutilazioni.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il parere del Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio n. 6, presentata dal senatore Pollice.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, non può fare una dichiarazione di voto - come lei sa - sulla proposta di stralcio.

Metto ai voti la proposta di stralcio, presentata dal senatore Pollice.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Quello che non ho potuto dire prima, ma non per colpa sua, signor Presidente, bensì per colpa mia, è che la legge n. 93 si riferisce a tutto il pubblico impiego, quindi non è materia inerente la sola area dei servizi essenziali. In questo modo, con la scusa dei servizi essenziali, si norma in modo limitativo tutta l'area pubblica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.2.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Con questo emendamento propongo di sopprimere, al comma 1, nel capoverso, le parole da: «salve le eventuali clausole» fino alla fine, cioè

fino alla parola «scadenza»; questa dizione è la prova provata del rinvio mobile, ballerino, alla contrattazione dei limiti per il diritto di sciopero e la si applica per tutta la contrattazione pubblica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.3.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Su questo emendamento vorrei meglio precisare che sono fatte salve solo le norme riferite ai servizi minimi e non alla dizione del comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 93, sia ben chiaro: lo dico per non creare confusione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

1. Gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 e quelli di cui all'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della legge stessa e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione dei princìpi richiamati nel secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge.

2. I medesimi accordi possono inoltre prevedere i criteri di accertamento dell'effettiva rappresentatività in base ai quali costituire le delegazioni sindacali ai fini della definizione degli accordi sindacali decentrati di cui all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Su questo articolo è stata presentata la seguente proposta di stralcio:

Stralciare l'articolo.

POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarla.

* POLLICE. Signor Presidente, per quanto riguarda la proposta di stralcio dell'articolo 15, vorrei sottolineare che, sebbene esso sia uno degli articoli più importanti, non tocca però una materia inerente al diritto di sciopero ed il suo inserimento in questo testo testimonia proprio la volontà di procedere sulla strada della istituzionalizzazione dei sindacati cosiddetti «maggiormente rappresentativi».

Noi nella nostra propaganda, nella nostra iniziativa politica abbiamo sempre detto che questi sindacati sono una istituzione, e questo poi si è verificato nei fatti e lo si può abbastanza constatare. Ma su questo articolo si sono addensate, non solo dalla nostra parte politica, precise accuse di incostituzionalità.

Abbiate almeno (lo dico ai colleghi che sono estensori e non agli incolpevoli che apprendono questa sera la questione) il buon gusto di discuterne a parte, di stralciare questo articolo dal disegno di legge in esame; poi potremmo vedere altre questioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di stralcio.

* TOTH, *relatore*. Il mio parere è contrario perchè l'articolo 15 è essenziale e quindi, a nome anche della Commissione, dichiaro che non lo si può stralciare.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 7, avanzata dal senatore Pollice.

Non è approvata.

Sull'articolo 15 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

15.2 POLLICE

Sopprimere il comma 1.

15.3 POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «possono disciplinare» *inserire le seguenti:* «, se ratificati da una consultazione referendaria».

15.4 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «organismi rappresentativi dei dipendenti» *con le altre:* «organismi rappresentativi paritetici o composti dai rappresentanti dei lavoratori e delle amministrazioni».

15.5 POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «organismi rappresentativi dei dipendenti» *con le altre:* «organismi rappresentativi paritetici».

15.6 POLLICE

Sopprimere il comma 2.

15.1 PONTONE, FILETTI

Sopprimere il comma 2.

15.7 POLLICE

Sopprimere il comma 2.

15.12 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 2.

15.14 ANTONIAZZI, TOSSI BRUTTI, VECCHI, MAFFIOLETTI, TARAMELLI, CANNATA, GIUSTINELLI, FERRAGUTI, SALVATO, GAMBINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 14, comma 2, della legge n. 93 del 1983, dopo le parole: "delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale" aggiungere le parole: "nonchè delle associazioni di lavoratori (anche costituite di fatto) che per tale trattativa abbiano il mandato, conferito loro ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile, da almeno il 5 per cento dei lavoratori interessati all'accordo, e dai rappresentanti del Consiglio dei delegati».

15.8 POLLICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le delegazioni sindacali costituite ai fini della definizione degli accordi sindacali decentrati di cui all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono elette dai lavoratori interessati secondo le modalità di cui al precedente comma».

15.13 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «I medesimi accordi possono inoltre prevedere criteri» *con le altre:* «Nei medesimi accordi possono essere previste le norme da sottoporre a consultazione referendaria».

15.9 POLLICE

Al comma 2, dopo le parole: «I medesimi accordi» *inserire le seguenti:* «purchè sottoposti a consultazione referendaria nel merito specifico».

15.10 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «possono inoltre prevedere i criteri di accertamento» *con le altre:* «non possono in nessun caso prevedere norme o criteri di accertamento».

15.11 POLLICE

È stato anche presentato dal relatore il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire la parola: «elezione», *con l'altra*: «formazione».

15.15 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

* POLLICE. Signor Presidente, con l'emendamento 15.2 propongo, in subordine allo stralcio, la soppressione dell'articolo 15.

Visto che la maggioranza di quest'Aula ha deciso di mantenere l'articolo 15 in questo disegno di legge, operando una notevole forzatura, vogliamo chiedere all'Assemblea di sopprimerlo, perchè è nettamente in contrasto con l'articolo 39 della Costituzione. In questo siamo suffragati non soltanto dal professor Ferraioli, noto giurista e molto amico del professor Giugni, ma anche dalla sezione romana di Magistratura democratica, quindi da più di un magistrato.

PONTONE. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 15.1.

Noi chiediamo che il secondo comma dell'articolo 15 sia soppresso in quanto, mentre il primo comma dice che gli articoli 6, 7, 9 e 10 possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi, il secondo comma cerca e vuole affermare il principio che i medesimi accordi possono anche prevedere i criteri di accertamento dell'effettiva rappresentatività delle delegazioni sindacali. Non è possibile e ammissibile una legge che vuole regolamentare il diritto di sciopero cerchi anche di regolamentare l'accertamento – lo ripeto – della rappresentatività dei sindacati.

Per questo motivo noi chiediamo di sopprimere il comma 2 dell'articolo 15.

* BOATO. Signor Presidente, siamo favorevoli alla soppressione del comma 2 dell'articolo 15, perchè la presenza di questo comma è uno dei

motivi che ci aveva indotti a votare a favore della pregiudiziale di costituzionalità.

Dubbi di costituzionalità c'erano in passato, e purtroppo rimangono, sull'articolo 1 così come è stato approvato, come anche, per qualche aspetto, sul terzo capoverso, poi diventato secondo, dell'articolo 13, mentre sicuramente ci sono delle certezze, e non dei dubbi, di incostituzionalità su questo comma 2 dell'articolo 15, quando si dice che gli accordi previsti dalla legge-quadro sul pubblico impiego «possono inoltre prevedere i criteri di accertamento dell'effettiva rappresentatività in base ai quali costituire le delegazioni sindacali ai fini della definizione degli accordi sindacali decentrati»,

Noi non applichiamo l'articolo 39 della Costituzione - siamo favorevoli a non applicarlo e a riformarlo - ma poi con questo secondo comma dell'articolo 15 si va ben al di là di quanto previsto dall'articolo 39, non applicato, della Costituzione.

Francamente questo ci sembra inaccettabile e abbiamo visto con piacere che anche il Gruppo comunista ha presentato un emendamento soppressivo del comma 2. Ci auguriamo che il relatore Toth, il relatore Giugni e il ministro Formica siano d'accordo nel sopprimere questo comma 2 dell'articolo 15, se non altro per una elementare operazione di polizia e di pulizia costituzionale rispetto alla normativa al nostro esame.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, non vorrei drammatizzare come hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto, perchè in realtà se essi avessero letto con attenzione il testo, avrebbero notato che si tratta solo delle delegazioni sindacali ai fini della definizione degli accordi sindacali decentrati, prevedendo che siano gli accordi nazionali e intercompartimentali a definire i criteri di rappresentatività con cui vengono formate le delegazioni sindacali.

Detto questo, per ricondurre l'argomento alla sua giusta dimensione, debbo dire che anche noi abbiamo presentato in tal senso un emendamento, affinchè il secondo comma dell'articolo 15 venga soppresso. Infatti, noi riteniamo che la legge non possa avere funzioni di supplenza in questa materia, e cioè nella definizione dell'effettiva rappresentatività del sindacato. Anzi, riteniamo che la legge non solo non debba supplire, ma non debba in alcun modo interferire in tale materia.

Questo è il motivo, fuori da ogni drammatizzazione, per il quale abbiamo inteso presentare l'emendamento 15.14, tendente a sopprimere il comma 2 dell'articolo 15.

SARTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARTORI. Signor Presidente, dichiaro la mia adesione alla soppressione del comma 2 dell'articolo 15, per le ragioni poco fa addotte dal senatore Tossi Brutti.

TOTH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, credo che la sensibilità dei colleghi afferri immediatamente come il parlare in questo momento di elezione degli organi rappresentativi sia più compromettente che parlare di formazione di tali organi.

BOATO. Non ho capito, vorrebbe spiegare cosa intende?

TOTH, *relatore*. Si intende formulare l'articolo 15 nel senso che gli accordi possono disciplinare «le modalità di formazione degli organismi rappresentativi», possono essere elezioni, possono essere anche altri strumenti di formazione degli stessi. Gli accordi definiscono solo come si formano gli organismi.

BOATO. Per essere organi rappresentativi devono essere eletti.

TOTH, *relatore*. La parola «formazione» non esclude che si tratti di elezioni.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, nella rincorsa alle parole cui stiamo assistendo mi sembra che si potrebbe fare semplicemente riferimento all'espressione usata proprio dall'articolo 25 della legge n. 93, cui la norma si riferisce. Quell'articolo parla di «costituzione» perchè stabilisce: «possono essere costituiti organismi rappresentativi». Si intende che poi la costituzione avverrà nelle forme che riterranno opportune i dipendenti, ossia anche mediante elezione.

TOTH, *relatore*. Accetto la proposta della senatrice Tossi Brutti.

TOSSI BRUTTI. È solo un suggerimento.

TOTH, *relatore*. Allora faccio mio il chiarimento suggerito e sostituisco alla parola «formazione» la parola «costituzione» nell'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 e 15.6.

Il parere è favorevole agli emendamenti 15.1, 15.7, 15.14 e 15.12, che tendono a sopprimere il comma 2. Tale soppressione, pur non rivestendo la norma nell'attuale testo alcuna insidia di carattere particolare, tuttavia è preferibile per non affrontare in questo provvedimento il problema dell'effettiva rappresentatività, che può costituire una anticipazione di eventuali norme e disposizioni oggetto d'esame in altra sede. Pertanto, ripeto, sono favorevole alla soppressione del comma 2.

Infine, il parere è contrario sugli altri emendamenti.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il parere del Governo corrisponde a quello del relatore.

BOATO. L'avevamo supposto!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.2.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, riconfermo il giudizio già espresso sulla maggioranza che ha deciso di mantenere l'articolo così com'è strutturato. Penso che si tratti di una notevole forzatura; chiediamo pertanto di sopprimere questa norma perchè è in contrasto con l'articolo 39 della Costituzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.3.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, il comma 1 dell'articolo 15 rinvia ad accordi con le organizzazioni sindacali ufficiali proprio la determinazione delle modalità di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti nel pubblico impiego. Ciò non è ammissibile e lede le libertà sindacali dei lavoratori che hanno diritto a determinare le proprie rappresentanze. Questa norma pertanto, a nostro avviso e ad avviso di eminenti giuristi, come dicevo poco fa, contrasta con l'articolo 39 della Costituzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.4.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. L'emendamento 15.4 tende ad inserire dopo le parole: «possono disciplinare» le parole «, se ratificati da una consultazione referendaria». Questa norma è nello stesso spirito dell'emendamento che avevo presentato prima, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo, per

introdurre il meccanismo referendario nel sistema dei contratti di lavoro. Questo emendamento serve almeno a contenere questo potere accordato a sindacati delegittimati come sono la CGIL, la CISL e la UIL, sottoponendo tali accordi ad una consultazione referendaria dei lavoratori interessati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.5, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.6, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 15.15.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Vorrei chiedere al relatore, se possibile, di ritirare l'emendamento 15.15 con il quale vorrebbe sostituire la parola «elezione» con l'altra «costituzione».

Personalmente, ho già dei dubbi sul comma 1 dell'articolo 15, anche se prendo atto con soddisfazione del fatto che il relatore è d'accordo sulla soppressione del comma 2, che era quello che suscitava maggiore avversione.

Al comma 1 si parla delle «modalità di elezione degli organismi rappresentativi». Ora, sostituire la parola «elezione» con l'altra «formazione», come si proponeva prima, o con la parola «costituzione», come da ultimo è stato indicato, è francamente sospetto. Che razza di organismi rappresentativi dei dipendenti sono? Già negli accordi vengono stabilite le modalità di elezione di tali organismi: se ora stabiliamo che queste modalità non prevedono l'elezione, a me pare che la rappresentatività di tali organismi venga sostanzialmente meno.

Pertanto, invito il relatore a ritirare questo emendamento, visto che modificare in peggio l'attuale testo potrebbe creare anche grossi problemi a chi dovrà interpretare ed applicare questa normativa.

PRESIDENTE. Senatore Toth, accoglie l'invito del senatore Boato?

* TOTH, *relatore*. Ritiro l'emendamento, precisando però che l'articolo 25 della legge n. 93 del 1983 parlava di «costituzione». Con l'attuale dizione stiamo introducendo una modifica di quell'articolo. Se siamo consapevoli di ciò, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dai senatori Pontone e Filetti, identico all'emendamento 15.7, presentato dal senatore

Pollice, all'emendamento 15.14, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori e all'emendamento 15.12, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

È approvato.

Pertanto, gli altri emendamenti all'articolo 15 sono preclusi.
Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

«Art. 16.

1. I commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

"Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perchè ne verifichi la legittimità ai sensi del Testo Unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri.

Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato Testo Unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo Testo Unico. Decorsi quindici giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti"».

Su questo articolo è stata avanzata la seguente proposta di stralcio:

Stralciare l'articolo.

8 POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarla.

* POLLICE. Per quanto riguarda questa proposta di stralcio, osservo che questo articolo 16 è del tutto analogo agli altri articoli di cui ho proposto lo

stralcio, in quanto si riferisce praticamente a tutto il comparto del pubblico impiego: pertanto, secondo noi, è da collocare in una diversa struttura legislativa e non invece in questa sede.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di stralcio.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, trattandosi di una armonizzazione del ruolo della Corte dei conti in sede di accordi collettivi, esprimo parere contrario.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 8, presentata dal senatore Pollice.

Non è approvata.

Sull'articolo 16 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

16.2 POLLICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I commi sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

"Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei ministri, il quale può chiedere alla Corte dei conti di rendere uno o più pareri nel termine che il Consiglio stesso indica.

Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere le loro osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri che compongono la delegazione"».

16.1 PONTONE, FILETTI

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Il Consiglio dei ministri deve trasmettere entro 15 giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo al Presidente della Repubblica per

l'emanazione con suo decreto la delibera di recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo».

16.3 POLLICE

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole da: «sottopone alla Corte dei conti» *fino a* «previa delibera del Consiglio dei ministri» *con le altre:* «o aver sottoposto per parere preventivo alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo, delibera il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo e la trasmette per la sua emanazione con decreto del Presidente della Repubblica».

16.4 POLLICE

Al comma 1, primo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole da: «le parti» *alla fine del periodo, con le altre:* «le parti o danno ulteriore corso all'intesa sottoscritta o formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri».

16.5 POLLICE

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo» *con le altre:* «alla sua prima riunione dopo la formulazione dell'ipotesi di accordo e comunque non oltre 15 giorni da detta formulazione».

16.6 POLLICE

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole «verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15».

16.7 POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLICE. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare i miei emendamenti.

PONTONE. Signor Presidente, abbiamo un solo emendamento, il 16.1, che è riferito non soltanto ai commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ma anche ai commi sesto e settimo. Con questo emendamento noi cerchiamo di snellire l'articolo che è stato previsto dal disegno di legge in quanto proponiamo che nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei ministri il quale a sua volta, qualora lo ritenga opportuno, può chiedere alla Corte dei conti di rendere uno o più pareri nel termine che il Consiglio stesso va ad indicare; nel contempo le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarano di non partecipare alle trattative possono trasmettere le loro osservazioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri e ai

ministri che compongono la delegazione. Chiediamo pertanto che questo emendamento venga accolto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario in quanto l'articolo 16 ha una sua linearità ed una sua logica trattandosi fra l'altro di una materia non tanto «sindacalese», quanto strettamente di carattere tecnico dato che riguarda le funzioni della Corte dei conti. Insisto pertanto per il mantenimento del testo approvato dalle Commissioni.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.2.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, per quanto riguarda questa proposta di sopprimere tutto l'articolo vorrei fare una breve considerazione perchè io credo, anche se il collega Toth ha detto che tutta la materia non attiene ad un rapporto strettissimo con il sindacato e con il mondo sindacale o con la strutturazione di una affermazione di tipo sindacale, che invece questo articolo nel suo complesso affronti problemi che riguardano tutto il pubblico impiego. E proprio in quanto esso riguarda tutto il pubblico impiego necessita di una diversa collocazione e di una diversa strutturazione legislativa. Così come viene posto, all'interno di un provvedimento sul diritto di sciopero, mi sembra assolutamente una forzatura che modifica le leggi precedenti che, a mio avviso, non possono essere cambiate e modificate con la leggerezza con la quale si è affrontato questo importante capitolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.3.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. La proposta che abbiamo formulato parte dalla considerazione di sostituire al comma 1 il primo capoverso, che intende sostituire i

commi 8 e 9 dell'articolo 6 della legge n. 93 del 1983 (e qui è la dimostrazione che si mette mano alla legge-quadro sul pubblico impiego), con il seguente: «Il Consiglio dei ministri deve trasmettere entro 15 giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo al Presidente della Repubblica per l'emanazione con suo decreto la delibera di recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo». Nella formulazione da sostituire si dà al Presidente del Consiglio dei ministri un doppio potere; lo abbiamo visto negli articoli precedenti, lo abbiamo visto nella formulazione della legge nel suo complesso e ritorna qui il ruolo del Consiglio dei ministri e del suo Presidente.

Sommessamente, secondo noi questo articolo non migliora il meccanismo farraginoso di approvazione degli accordi, ma anzi lo peggiora. Formuliamo una diversa stesura che ne accorcia i tempi e nello stesso tempo aumenta la certezza del diritto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.4.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. All'articolo 16 proponiamo di sostituire le parole da «sottopone alla Corte dei conti» fino a «previa delibera del Consiglio dei ministri», con le altre: «o aver sottoposto per parere preventivo alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo, delibera il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo e la trasmette per la sua emanazione con decreto del Presidente della Repubblica». La procedura di sottomissione alla Corte dei conti può essere fatta anche con parere preventivo in modo snello e non usabile come spauracchio e deterrente nella contrattazione. Lei, Presidente, che è giurista si renderà conto che una formulazione di questo genere rischia proprio di essere un meccanismo che entra a piedi pari nella contrattazione e rischia di falsarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.5.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. All'articolo 16, che il collega Toth definisce innovativo e che invece mette mano ad una questione così delicata, sperando che venga

accolto propongo un emendamento tendente a sostituire le parole da «le parti» alla fine del periodo, con le altre «le parti o danno ulteriore corso all'intesa sottoscritta o formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri». Questo, sempre per far sì che la Corte dei conti non sia usata in modo strumentale, occorre precisare, e bene, cosa accade se vi è una pronuncia negativa. La formula di una nuova ipotesi di accordo non significa, se mi permette il termine a quest'ora dopo tante ore di lavoro, proprio un bel niente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.5, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.6.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Sembrano questioni di lana caprina, ma vorrei proprio chiedere a quei sindacalisti che per anni si sono adoperati su questo fronte (mi riferisco soprattutto al pubblico impiego), avendo poi a che fare con la Corte dei conti, cosa voglia dire: «entro il termine di 15 giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo». In questo caso noi proponiamo la dizione: «alla sua prima riunione, dopo la formulazione dell'ipotesi di accordo e comunque non oltre 15 giorni da detta formulazione», perchè questo dà certezza.

Quindi, appena raggiunto un accordo, va subito recepito e il limite deve essere quello entro cui deve avvenire l'approvazione. Comunque, si deve operare con un tempo chiaramente definito a disposizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.6, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.7.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Il legislatore accorto, come il relatore Toth e la Commissione d'altronde, ha stabilito: «verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15».

Ebbene, la verifica delle compatibilità finanziarie è uno degli elementi della contrattazione e non l'elemento di giudizio unilaterale, in seconda battuta, dell'accordo stesso. Questa è la logica della contrattazione tra diseguali, con buona pace della democrazia, se mi è consentita questa affermazione.

Già la legge-quadro ha distrutto la contrattazione sindacale nel pubblico impiego. Con questa sua modifica, si distruggeranno definitivamente anche i sindacati. Vi sembrerà strano, ma in questo modo li state distruggendo (anche se formalmente questo provvedimento ha ricevuto l'assenso dei sindacati stessi) proprio con la «miscela» di garantire loro per legge rappresentatività - e questo lo fate negli articoli precedenti - mentre poi, sempre per legge spezzate loro le reni, togliendo loro un potere reale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17

1. I soggetti legittimati alla contrattazione di comparto possono costituire apposite commissioni di livello regionale, alle quali sono deferite, ad iniziativa dei lavoratori interessati, controversie individuali e plurime riguardanti i rapporti di lavoro di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93. La relativa richiesta sospende la decorrenza dei termini per il ricorso giurisdizionale.

2. La commissione formula, non oltre novanta giorni, una proposta di soluzione stragiudiziale della controversia, che è comunicata al lavoratore e all'amministrazione competente. Se è accettata dal lavoratore o da un suo rappresentante in forza di specifico mandato entro il termine di venti giorni, l'amministrazione provvede, entro i venti giorni successivi, in conformità totale o parziale alla proposta della commissione ovvero la respinge con provvedimento motivato.

3. In caso di mancata emanazione dell'atto entro quaranta giorni dalla ricezione della proposta, quest'ultima si intende accolta e l'amministrazione è tenuta ad emanare i necessari provvedimenti di attuazione. In tale ipotesi, nonchè in quella di adesione espressa alla proposta, non può più essere adita, per la medesima controversia, l'autorità giudiziaria.

Su questo articolo è stata presentata da parte del senatore Pollice una proposta di stralcio:

Stralciare l'articolo.

9 POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarla.

* POLLICE. Propongo lo stralcio dell'articolo 17 perchè ritengo che esso non sia inerente alla materia in esame, cioè alla regolamentazione del diritto di sciopero.

Questo articolo, viceversa, regolamenta in generale proprio le relazioni sindacali nel pubblico impiego. Questo sarebbe invece meglio verificarlo in altra sede ed affrontarlo con altri interlocutori, ma soprattutto non dovrebbe essere inserito alla fine di una legge che regolamenta il diritto di sciopero.

Questa è la ragione sostanziale per cui ho presentato la proposta di stralcio dell'intero articolo 17, anche se voi insistete su questo problema. Del resto, questa è la storia di una serie di leggi recentemente presentate in Parlamento che diventano provvedimenti-*omnibus*, buoni quindi per tutte le questioni.

Visto e considerato che si stava discutendo di una questione particolare, l'attinenza generica porta giuristi insigni ad inserire elementi come questi che non hanno nulla a che fare con la materia.

La mia è quindi una richiesta volta a stralciare del tutto questa materia, e quindi l'articolo 17, dal disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di stralcio.

TOTH, *relatore*. Il relatore è contrario.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il parere del Governo è identico a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 9, presentata dal senatore Pollice.

Non è approvata.

Sull'articolo 17 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

17.4 POLLICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ad iniziativa delle parti legittimate alla contrattazione di comparto possono essere costituite apposite commissioni di livello regionale, alle quali possono essere deferite, ad iniziativa dei lavoratori interessati, controversie individuali e plurime riguardanti i rapporti di lavoro di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93. La relativa richiesta sospende la decorrenza dei termini per il ricorso giurisdizionale. Delle commissioni fanno parte, pariteticamente, rappresentanti della pubblica amministrazione e rappresentanti sindacali in misura di uno per ogni organizzazione legittimata alla contrattazione di comparto».

17.1 PONTONE, FILETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «i soggetti legittimati alla contrattazione di comparto possono costituire» *con le altre:* «con appositi accordi approvati con consultazione referendaria si possono constituire».

17.5 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «non oltre i novanta giorni» *con le altre:* «non oltre i sessanta giorni».

17.7 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «non oltre i novanta giorni» *con le altre:* «non oltre i trenta giorni».

17.8 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «Se è accettata dal lavoratore o da un suo rappresentante in forza di specifico mandato entro il termine di venti giorni, l'amministrazione provvede, entro i venti giorni successivi, in conformità totale o parziale alla proposta della commissione ovvero respinge con provvedimento motivato» *con le altre*: «Se è accettata dal lavoratore o da suo rappresentante in forza di specifico mandato e non respinta dall'amministrazione con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, l'amministrazione è tenuta a provvedere immediatamente in conformità totale alla proposta della commissione».

17.6 POLLICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La commissione, sentiti gli interessati, ove ritenga di esprimere una valutazione difforme rispetto al precedente operato della pubblica amministrazione, formula, non oltre 90 giorni, una proposta di soluzione stragiudiziale alla controversia, che, se accettata dagli interessati o da loro rappresentanti in forza di specifico mandato, viene comunicata con atto scritto alle amministrazioni competenti. L'amministrazione, entro venti giorni dalla ricezione della proposta, provvede ulteriormente sulla materia oggetto della controversia aderendo in tutto o in parte alla proposta della commissione, salva la possibilità di conferma del precedente provvedimento».

17.2 PONTONE, FILETTI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro quaranta giorni» *con le altre:* «entro 20 giorni».

17.3 PONTONE, FILETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* POLLICE. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare gli emendamenti, riservandomi di prendere la parola in sede di dichiarazione di voto.

PONTONE. Signor Presidente, il primo emendamento è quello riferito al 1° comma dell'articolo 17 con il quale noi cerchiamo di definire come debbono essere composte le commissioni e affermiamo - nel nostro emendamento - che le commissioni debbono essere costituite pariteticamente da rappresentanti della pubblica amministrazione e rappresentanti sindacali in misura di uno per ogni organizzazione legittimata alla contrattazione di comparto.

Per quanto riguarda il comma 2 di questo articolo, la parte più interessante del nostro emendamento è che noi proponiamo di sentire gli interessati, in modo che questi possano esprimere la loro opinione sulla vertenza in atto.

Per quanto riguarda il 3° comma dell'articolo 17 noi proponiamo di sostituire le parole: «entro 40 giorni» con le altre: «entro 20 giorni», termine che riteniamo sufficiente per esprimere il parere dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TOTH, *relatore*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti e, in particolare, per quanto riguarda l'emendamento 17.1: non credo che l'articolo 17 sia la sede per poter stabilire la composizione paritetica di queste commissioni, perchè esse hanno già delle norme che ne assicurano e ne disciplinano la formazione.

Esprimo pertanto parere contrario a tutti gli emendamenti.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il parere del Governo coincide con quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.4.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, l'emendamento 17.4 (visto che non avete voluto accettare la proposta di stralcio) si riferisce al tentativo operato in *extremis* di sopprimere l'articolo e, a questo fine, valgono le motivazioni svolte in precedenza, perchè questo articolo non è inerente alla materia che stiamo esaminando.

L'articolo 17 regola le relazioni sindacali nel pubblico impiego e io non riesco a capacitarmi, nonostante questa disattenzione, che questa vicenda debba essere affrontata con così grande superficialità. Sarà forse una sensibilità mia particolare, o che non hanno gli altri; forse sbaglierò io, però certamente questa è una cosa molto grave.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Pontone e dal senatore Filetti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 17.5.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, all'articolo 17 nella formulazione presentata dalla Commissione, si dice: «i soggetti legittimati alla contrattazione di comparto possono costituire apposite commissioni di livello regionale», eccetera. Io propongo di sostituire quanto sopra con le seguenti parole: «con appositi accordi approvati con consultazione referendaria si possono costituire».

Con questo emendamento noi vogliamo rompere l'oligopolio sindacale imposto proprio dalla legge ed ho cercato di dimostrarlo fin dall'inizio. Pensate come sono cambiati i tempi: in un certo momento tutti i sindacati erano impegnati a volere la consultazione referendaria; poi, dal momento che un paio di volte è andata loro male, questa consultazione referendaria viene cancellata, con buona pace della democrazia.

Pertanto, chiediamo di rimettere all'approvazione dei lavoratori coinvolti mediante consultazione referendaria la istituzione, la composizione e la modalità di funzionamento di tali commissioni alle quali riferire poi le controversie individuali e plurime riguardanti i rapporti di lavoro nel pubblico impiego.

Quindi, noi vogliamo più democrazia e non meno democrazia!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.5, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.7.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, questo emendamento potrebbe sembrare a qualche osservatore disattento un giochino del tirare da novanta a sessanta giorni, ma a chi ha svolto attività politica e sindacale nel mondo del lavoro sa che cosa vogliono dire 30 giorni nel momento in cui si parla di pronunciamenti, di contrattazioni e di rapporti di lavoro.

Quindi, proponiamo che non si vada oltre i sessanta giorni; per cui con questo emendamento vogliamo abbreviare i tempi di pronunciamento di tali commissioni per non ritardare oltre misura la possibilità del lavoratore di veder accolto il proprio ricorso o di ricorrere alla magistratura.

Nelle vertenze di lavoro il tempo è fondamentale e determinante. Io vi prego di considerare questo non un elemento spurio e secondario: trenta

giorni, cioè un mese, nelle cause di lavoro, è un periodo così lungo che può essere paragonato ad un anno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.8, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.6.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, anche in questo caso vi è un passaggio che vorrei considerare, ma vi è tanta fretta, il tempo passa, e non si può discutere una legge di questo tenore in Aula in due giorni e mezzo. Però vi sono delle questioni alle quali varrebbe la pena prestare un minuto del nostro tempo.

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 17 recita: «Se è accettata dal lavoratore o da un suo rappresentante in forza di specifico mandato entro il termine di venti giorni, l'amministrazione provvede, entro i venti giorni successivi, in conformità totale o parziale alla proposta della commissione ovvero la respinge con provvedimento motivato».

Io propongo di sostituire tale dizione con la seguente: «Se è accettata dal lavoratore o da un suo rappresentante in forza di specifico mandato e non respinta dall'amministrazione con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, l'amministrazione è tenuta a provvedere immediatamente in conformità totale alla proposta della commissione».

Forse non è stato notato dai colleghi che nel testo proposto dalla Commissione al comma 2 l'amministrazione può accettare anche parzialmente il verdetto della commissione, compromettendo sia il ruolo reale di tale commissione, sia le condizioni per un eventuale ricorso alla magistratura da parte del lavoratore.

Il nostro emendamento invece obbliga l'amministrazione ad applicare totalmente la proposta di soluzione stragiudiziale della controversia formulata dalla commissione.

Quando si apriranno delle controversie vorrò vedere con questa formulazione quante contraddizioni emergeranno e quante difficoltà si creeranno. Ma a chi, onorevoli colleghi? Sicuramente al lavoratore, non certo alla controparte.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo federalista europeo ecologista all'emendamento 17.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.6, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dai senatori Pontone e Filetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Onorevoli colleghi, sospendo la seduta fino alle ore 21.

(*La seduta, sospesa alle ore 20 è ripresa alle ore 21*).

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli in precedenza accantonati.

L'articolo 5 è il seguente:

Art. 5.

1. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta dall'organismo locale del sindacato nazionale con ricorso davanti al pretore competente per territorio».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.

Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

Costituisce comportamento antisindacale anche la violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute nei contratti collettivi e negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93»;

conseguentemente sopprimere l'articolo 6.

5.10 IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale l'azione è proposta dall'organismo locale del sindacato nazionale con ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Il presidente del Tribunale amministrativo regionale, sentite le parti e assunte sommarie informazioni, entro tre giorni dal deposito del ricorso, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al primo comma sospende, con decreto motivato, l'efficacia del provvedimento impugnato oppure, in caso di mero comportamento, ordina all'amministrazione statale, parimenti con decreto motivato, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'opposizione al decreto di cui al comma precedente è proposta innanzi al Tribunale amministrativo regionale nella sua composizione collegiale.

L'appello contro la sentenza del giudizio di opposizione è proposto innanzi al Consiglio di Stato.

Il pubblico funzionario che non ottempera al decreto di cui ai commi precedenti o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale"».

5.1 PONTONE, FILETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Qualora una amministrazione statale o un altro ente pubblico di cui all'articolo 1 ponga in essere un comportamento di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'azione è proponibile da un organismo sindacale locale o associazioni di lavoratori con ricorso davanti al Pretore competente del territorio».

5.2 POLLICE

Al comma 1, nell'alinea sopprimere le parole: «All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente comma» *e, nel capoverso, dopo le parole:* «di cui al primo comma», *inserire le seguenti:* «dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300».

5.3 POLLICE

Al comma 1, nel capoverso, sostituire le parole: «da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico» *con le altre:* «da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico o ente di cui all'articolo 1 della presente legge».

5.4 POLLICE

Al comma 1, nel capoverso, sopprimere le parole: «dall'organismo locale del sindacato nazionale».

5.7 POLLICE

Al comma 1 sostituire le parole: «dall'organismo locale del sindacato nazionale» *con le altre:* «da un organismo sindacale locale o associazioni di lavoratori».

5.5 POLLICE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«La giurisdizione del pretore resta ferma anche quando la valutazione dei comportamenti di cui al comma 1 sia connessa o correlata a situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego pubblico di singoli dipendenti».

5.8 TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, BATTELLO, ANTONIAZZI, TARAMELLI, FRANCHI, FERRAGUTI, GAMBINO

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Qualora il comportamento dell'Amministrazione statale o dell'ente pubblico non economico violi interessi legittimi discendenti dal rapporto d'impiego, il pretore rimette la causa al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza, con le modalità di cui al comma 1».

5.9 IL RELATORE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al primo comma dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970 le parole "su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali

nazionali che vi abbiano interesse" sono sostituite con le parole "su ricorso dei lavoratori e delle associazioni sindacali che vi abbiano interesse"».

5.6 POLLICE

Avverto che l'emendamento 5.9 è stato ritirato.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

* TOTH, *relatore*. L'emendamento 5.10 sostituisce gli articoli 5 e 6, che rappresentano una grossa novità, anche se il secondo è stato in parte anticipato dalla giurisprudenza – soprattutto quella della Cassazione – che sta estendendo l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970 anche all'ipotesi di inadempienza contrattuale.

La nostra proposta sostitutiva mantiene inalterato il principio fondamentale di estendere ai pubblici dipendenti la tutela contro le attività antisindacali, che fu una conquista dello Statuto dei lavoratori, appunto la legge n. 300 del 1970. Al comma 2, però, abbiamo introdotto un correttivo al fine di consentire di salvaguardare, qualora le organizzazioni sindacali decidano di operare in tal senso, la competenza del TAR rispetto alle lesioni di situazioni soggettive del rapporto di impiego causate da comportamento antisindacale.

In tal modo si lascia alle stesse organizzazioni sindacali la discrezione di adire l'uno o l'altro giudice, secondo che ritengano prevalente il comportamento antisindacale oppure non intendano mettere a repentaglio il rapporto di impiego del singolo lavoratore interessato dal provvedimento.

L'ultimo comma, sostitutivo del precedente articolo 6, limita l'assimilazione della violazione delle clausole contrattuali al comportamento antisindacale per quanto riguarda i diritti dell'attività sindacale, clausole contenute nei contratti collettivi e negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93. Ritengo dunque che sia stato rispettato l'indirizzo di fondo degli articoli che già le Commissioni avevano approvato con questa correzione che va nell'interesse del singolo lavoratore senza violare la tutela del sindacato, assicurata dalla legge n. 300.

PONTONE. Signor Presidente, noi rinunciamo agli emendamenti presentati in quanto riteniamo che siano assorbiti dall'emendamento proposto dal relatore, sia per quanto riguarda la prima parte del ricorso al pretore, sia per quanto riguarda la seconda parte, in special modo per quello che concerne il TAR sia in prima istanza, sia successivamente qualora ci sia opposizione al ricorso.

* POLLICE. Signor Presidente, volevo intanto osservare che nell'emendamento presentato dal relatore alla fine si dice «conseguentemente sopprimere l'articolo 6». A proposito di questo articolo 6, avevo presentato una serie di emendamenti. La prego di prendere in considerazione che desidero mantenere gli emendamenti all'articolo 6, soprattutto l'emendamento 6.0.1.

PRESIDENTE. Quello senatore Pollice, è un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 e pertanto lei avrà diritto di illustrarlo e sarà discusso e votato. La invito ora ad illustrare gli altri emendamenti da lei presentati, relativi all'articolo 5.

* POLLICE. Sulla base del nuovo articolo presentato dal relatore io propongo di sostituire integralmente l'articolo stesso con un testo diverso che recita così: «Qualora una amministrazione statale o un altro ente pubblico di cui all'articolo 1 ponga in essere un comportamento di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'azione è proponibile da un organismo sindacale locale o associazioni di lavoratori con ricorso davanti al pretore competente del territorio». Questo è il *leit motiv* degli altri articoli che ho presentato perchè pensiamo che non si possa limitare la titolarità del diritto al ricorso contro un comportamento antisindacale nel pubblico impiego proprio ai sindacati nazionali rappresentati dall'organismo locale. Il soggetto titolare del diritto al ricorso sono i lavoratori colpiti dall'azione antisindacale, rappresentati, come vogliono i lavoratori stessi, o dal sindacato locale riferito (se è o meno nazionale) o da una associazione che esprima i loro interessi e bisogni.

Era soprattutto con questo spirito che noi presentavamo gli emendamenti all'articolo 5.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 5.8 ho ascoltato il relatore ed ho letto il testo dell'emendamento da lui presentato; si può dire che il relatore ha compiuto uno sforzo di avvicinamento ad una soluzione possibile di questioni giuridiche abbastanza intricate che sorgevano e possono sorgere circa questa norma originaria dell'articolo 5, anche se può sollevare qualche riserva o obiezione il fatto che l'opposizione è avanzata dinanzi allo stesso organo che si è già pronunciato. Tuttavia si tratta dell'introduzione di un nuovo sistema analogo a quello stabilito dall'articolo 28 per quanto riguarda la giurisdizione ordinaria.

Ma la nostra perplessità - vorrei che su questo punto il relatore riflettesse con attenzione - nasce dal fatto che il nostro giudizio, pur con queste osservazioni, positivo sulla formulazione proposta è condizionato da un possibile cambiamento che sottopongo come subemendamento all'Assemblea. Preferiamo che permanga la partizione in due articoli, articoli 5 e 6, per dare un valore più generale e indicativo alla norma originaria dell'articolo 6, che sopravviverebbe anche con le specificazioni addotte dal relatore e che assumerebbe tuttavia una formula normativa autonoma. Per cui, fermo restando il testo del relatore dell'articolo 5, l'articolo 6 reciterebbe, riprendendo l'ultimo capoverso dell'emendamento 5.10 del relatore «La disciplina di cui all'articolo 28, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute nei contratti collettivi», elidendo l'ultima parte. Questo perchè già nella stesura originaria dell'articolo 6 la norma aveva questa descrizione generale senza alcun riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Onorevole relatore, la proposta è di accettare l'articolo 5 della formulazione da lei presentata relativamente ai primi due capoversi del suo emendamento, che andrebbero a costituire l'articolo 5. L'ultimo capoverso del suo emendamento andrebbe a confluire nell'articolo 6 con la premessa: «La disciplina di cui all'articolo 28, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione», per poi riprendere il testo del suo ultimo comma con le parole «di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute nei contratti collettivi».

In questa maniera si realizzerebbero un precetto autonomo e una declaratoria di legge autonoma; nello stesso tempo verrebbe recepita quella

che credo sia stata la sua preoccupazione, cioè evitare che i problemi di disapplicazione, comunque di violazione degli accordi sindacali non riguardassero il merito dei rapporti di lavoro, ma solo le obbligazioni tra sindacati e amministrazioni. In questo caso abbiamo, nella sua norma, la garanzia che si tratta delle clausole concernenti i diritti sindacali e nello stesso tempo abbiamo un richiamo, già contenuto nel vecchio testo dell'articolo 6, allo statuto dei lavoratori. Questa norma rimarrebbe formulata in senso generale senza più quella limitazione che invece, con il richiamo esplicito alla legge-quadro sul pubblico impiego, vi sarebbe.

Questo, signor Presidente, è il nostro parere che alla fine di un simile lavoro, o nella sua prossimità, pone una questione che non è soltanto metodologica e prego l'Assemblea di considerare che in questo *iter* faticoso e contrastato, per certi aspetti, della legge abbiamo operato con l'intento di giungere ad una conclusione positiva. Siffatte osservazioni sono volte proprio a tal fine e servono a definire questa positività in senso concreto anche per quanto riguarda la proposta avanzata dal relatore riguardo gli articoli 5 e 6.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Maffioletti, non ho capito se lei ritiene superato l'emendamento 5.8.

MAFFIOLETTI. Verrebbe superato qualora venissero accolte le nostre richieste di risistemazione nel senso poc'anzi da me indicato.

PRESIDENTE. Quindi lei, senatore Maffioletti, accetterebbe i primi due capoversi dell'emendamento 5.10, chiedendo però che l'ultimo capoverso si sostituisca all'articolo 6. Subordina quindi l'approvazione dell'emendamento 5.10, nel testo che è stato presentato, a questa premessa.

MAFFIOLETTI. Esatto, signor Presidente.

ACQUARONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACQUARONE. Signor Presidente, in questo clima collaborativo vorrei esprimere anch'io qualche perplessità di stretto ordine tecnico.

Concordo con il senatore Maffioletti sull'anomalia di prevedere, nell'ambito del giudizio davanti al TAR, un reclamo da collegio a collegio.

C'è poi un altro aspetto di stretta tecnica legislativa che mi preoccupa. Mi riferisco alla parte della disposizione in esame laddove è detto che il TAR decide con sentenza immediatamente esecutiva. La precisazione è inutile perchè tutte le sentenze dei TAR sono immediatamente esecutive per espressa disposizione della legge istitutiva.

Aggiungo che sulla effettiva natura giuridica dell'esecutività delle pronuncie dei TAR vi è contrasto dottrinale anche perchè il Consiglio di Stato non sembra aver molto gradito questa importante innovazione.

Non vorrei perciò che con la disposizione in esame, ovviamente di settore, incrinassimo in qualche modo il principio generale nel senso cioè di attenuare – atteso che il clima è quello che dicevo – la grande portata innovativa di aver stabilito che nel giudizio amministrativo le sentenze di primo grado sono tutte immediatamente esecutive.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Acquarone, il suo intervento deve essere volto a convincere il relatore, altrimenti deve presentare un emendamento.

ACQUARONE. Cerco di convincere il relatore.

PRESIDENTE. Allora, il clima collaborativo deve anzitutto essere rivolto al relatore.

ACQUARONE. Poichè il relatore ha cortesemente seguito quanto ho dichiarato, vorrei sapere se è disponibile ad abrogare l'espressione: «che decide con sentenza immediatamente esecutiva».

SANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Signor Presidente, sono d'accordo, in questo clima collaborativo che prima veniva ricordato, sulla formulazione...

BOATO. Il clima collaborativo è diventato uno *slogan*.

SANTINI. Ma è anche in qualche modo una realtà, senatore Boato, altrimenti non si spiegherebbe tutto questo.

PRESIDENTE. Meglio collaborativo che conflittuale.

SANTINI. Dicevo che sono d'accordo sulla formulazione proposta dal relatore, che complessivamente mi sembra equilibrata, nella quale potrei riconoscermi, rinunciando agli emendamenti da me presentati, in uno dei quali proponevo la soppressione dell'articolo 6.

Ho comunque forti perplessità sull'ipotesi – almeno per come l'ho capita – proposta del senatore Maffioletti, con cui, se non erro, si proporrebbe di recuperare l'inizio dell'articolo 6, che recita: «La disciplina di cui all'articolo 28, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica ...». Cosa prevede la disciplina di cui all'articolo 28 dello statuto dei lavoratori? Lo ricordo a me stesso: «Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, nonchè del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo dove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti».

I successivi paragrafi prevedono, tra l'altro: «Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa», come mi pare logico, «entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva».

Se approvassimo il testo proposto dal senatore Maffioletti, noi avremmo uno stranissimo mostro giuridico, con una sentenza...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Santini, ma in questo momento il senatore Maffioletti non la sta ascoltando, perchè ha delle tentazioni accanto.

SANTINI. Qualcuno glielo spiegherà.

La mia obiezione riguardava ovviamente anche il testo originario dell'articolo 6 che non prevede - ripeto - così come formulato e come mi pare recuperato dalla formulazione proposta or ora dal senatore Maffioletti, alcuna possibilità di ricorso. Quindi avremmo una decisione inappellabile, pronunciata entro due giorni dal pretore.

Io chiedo su questo un minimo di riflessione, per poter dare alle parti quello che mi pare un diritto assicurato e sancito, cioè la possibilità di presentare il ricorso.

Voglio ora fare una brevissima riflessione. Mi pare di capire che l'articolo 6 (e il tentativo poi fatto di dare una formulazione equilibrata, che il relatore ci ha proposto) tenti di dare una risposta a esigenze che già erano emerse in parte dalla dottrina, che erano state avanzate dal sindacato e che avevano trovato accoglimento in una sentenza della quale è stato relatore il nostro presidente Elia, in anni ormai lontani, cioè la sentenza del 29 aprile 1980 e in quella del 5 maggio dello stesso anno, nelle quali, tra l'altro, l'allora relatore, il presidente Elia, di fronte ad una serie di richieste che riguardavano l'estensione della disciplina dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori alle associazioni sindacali dei dipendenti dello Stato (estensione che, in definitiva, le varie ordinanze richiedono a questa Corte), rinviava al legislatore la facoltà di operare ulteriori scelte adottando una delle soluzioni possibili al fine di razionalizzare e riequilibrare il sistema; una di queste poteva essere - come mi pare sia avvenuto questa sera - il tentativo di accogliere quelle esigenze di allora che, in realtà, nell'impianto della legge sono qualcosa di inserito, una risposta ad esigenze altre rispetto alla inquadratura e all'intelaiatura complessiva.

Mi rendo conto che gli equilibri ai quali dobbiamo dare risposta richiedono anche questo, tuttavia è necessario che la risposta sia equilibrata e rispettosa del diritto.

ACONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, in effetti questa norma rappresenta una soluzione che abbiamo raggiunto tra varie prospettazioni direi tecnico-giuridiche del problema.

Qual è il problema? In questa legge si riflettono due esigenze: la prima è quella che ha dettato la norma nella sua stesura originaria, cioè quella di concedere la giurisdizione ad un giudice ordinario monocratico, già collaudato da un'esperienza che dura dal 1970; la seconda è quella di avere presente che in questa materia particolare vengono ad essere implicati rapporti di pubblico impiego la cui tutela appartiene alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi.

Potevano esserci altre sceltè, signor Presidente, signor Ministro, poteva esserci la scelta di affidare tutta la giurisdizione al giudice amministrativo.

Signor Presidente, non posso continuare a parlare con questo brusio.

PRESIDENTE. Si arresti un attimo, senatore Acone. Senatore Maffioletti, lei si è assunto l'incarico di vice-vicepresidente di un Gruppo di senatori. È terminato questo incarico? Ascolti il senatore Acone perchè parla proprio della sua proposta.

ACONE. Poteva essere fatta, dicevo, signor Presidente, un'altra scelta, una scelta che affidasse tutta la giurisdizione, anche quella generale sul comportamento antisindacale, al giudice amministrativo, scelta che è stata fatta in altre occasioni, ad esempio in occasione della legge sui controllori di volo.

Poteva essere fatta la scelta opposta, quella di affidare tutta la giurisdizione al pretore, giudice ordinario, rompendo un certo principio generale secondo cui spetta soltanto al giudice amministrativo annullare un atto di licenziamento, un trasferimento, un non avanzamento nella carriera; invece abbiamo cercato, con questa norma, di fare una distinzione, cioè di riconfermare la scelta del pretore, come giudice del lavoro, quale giudice che ha la giurisdizione generale e, nello stesso tempo, di lasciare al sindacato che agisce la scelta di tutelare o meno anche la posizione giuridico-soggettiva della persona interessata, ma in tal caso occorrerà proporre il ricorso al tribunale amministrativo regionale, facendo anche un'operazione molto importante dal punto di vista della tecnica processuale, quella cioè di trasporre nell'ambito di un processo amministrativo regole e princìpi che sono stati dettati per un giudizio che si svolge davanti a un giudice ordinario, per giunta monocratico.

Noi avremmo preferito una scelta tutta in un senso, ma riconosciamo che questa soluzione, che io chiamo di compromesso in senso buono, tiene conto dei vari aspetti della questione, anche se (e io su questo punto chiedo lumi al collega e compagno Giugni) difficilmente immagino un ricorso in cui non si debba tutelare anche la posizione individuale del sindacalista, posizione sempre coinvolta nel comportamento antisindacale.

C'è una giurisprudenza molto estesa su questa indissolubilità dei due aspetti ma, ripeto, noi voteremo a favore dell'emendamento del relatore, pur riconoscendo che soluzione migliore poteva essere quella di attribuire l'intera giurisdizione al giudice amministrativo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei si trova di fronte alla proposta del senatore Maffioletti, oltre ai suggerimenti di riflessione avanzati dal senatore Acquarone e dal senatore Santini. Vuole rispondere?

* TOTH, *relatore*. Sulla proposta del senatore Maffioletti mi pronuncio in senso favorevole in quanto essa non cambia il senso dell'emendamento che io avevo proposto. Si tratta di trasformare l'ultimo comma del mio emendamento e farlo ritornare alla dizione dell'articolo 6, soltanto con la precisazione (per fugare le preoccupazioni del collega Santini) che, quando si parla di articolo 28, non è concepibile un provvedimento che non abbia tutte le sue logiche impugnazioni. Pertanto toglierei l'espressione: «primo comma» e lascerei la dizione: «la disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e le attività del sindacato contenute negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e nei contratti collettivi di lavoro». Chiedo al senatore Maffioletti se questo corrisponde al senso del suo emendamento.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Toth: questa sarebbe la formulazione che lei propone?

TOTH, *relatore*. La formulazione che io propongo in accettazione della proposta del senatore Maffioletti.

PRESIDENTE. D'accordo, però prima del suo intervento, senatore Maffioletti, se mi permette, io vorrei sentire anche il pensiero del relatore Toth sui suggerimenti dei senatori Acquarone e Santini.

* TOTH, *relatore*. Sul suggerimento del collega Acquarone, ritengo che l'espressione: «che decide con sentenza immediatamente esecutiva» sia superflua in quanto il TAR decide sempre con sentenza immediatamente esecutiva; siccome però togliere tale espressione oggi in quest'Aula (questa considerazione è emersa più volte in altre discussioni) potrebbe assumere un significato dubbio, io preferisco lasciarla perchè *quod abundat non nocet*. Infatti, anche se essa ripete ciò che viene detto nella legge, non nuoce sicuramente alla chiarezza della normativa.

Inoltre, ho accolto il suggerimento rivoltomi dal senatore Santini nel senso di sopprimere le parole: «primo comma», in modo che l'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, con le garanzie e le conseguenze che esso comporta, venga applicato nello stesso modo indicato dall'emendamento da me presentato circa un quarto d'ora fa.

Quando si parlava di comportamento antisindacale, è chiaro che ci si riferiva al contenuto dello stesso articolo 28.

PRESIDENTE. Quindi, lei accoglie i suggerimenti avanzati dal senatore Santini sull'articolo 6.

TOTH, *relatore*. Sì, nel senso di sopprimere le parole: «primo comma» nell'emendamento che presento in sostituzione dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Senatore Maffioletti, vuole replicare a quanto ha detto poc'anzi il relatore?

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, accolgo con soddisfazione lo sforzo posto in essere dal relatore in senso favorevole e per questo lo ringrazio. Voglio precisare che sono d'accordo con lui sul fatto che occorre togliere il riferimento, nel nuovo articolo 6, al primo comma dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970, dal momento che la sua formulazione è perfetta nei confronti di tale articolo.

Per quanto riguarda l'articolo 5, rimane il testo originario proposto. Aderisco alle osservazioni concernenti le preoccupazioni avanzate dal senatore Acquarone. Ha ragione il relatore quando afferma che va mantenuto questo riferimento alla sentenza immediatamente esecutiva, perchè non dobbiamo preoccuparci di ciò di cui si duole il Consiglio di Stato. La verità è che qui esiste una logica procedurale; si tratta di un'opposizione e di un giudizio incidentale che avvengono in corso d'opera e quindi hanno bisogno di una definizione rapida, cioè di una sentenza che definisca la situazione, altrimenti si complica tutta la vicenda processuale. Quindi, mi pare che abbia una sua logica mantenere tale riferimento che, del resto,

corrisponde al sistema attuale, per cui l'innovazione si inquadra nell'estensione che viene operata con questo articolo.

Aderiamo alla proposta avanzata dal relatore e quindi posso annunciare anche il voto favorevole del Gruppo comunista.

BOATO. Signor Presidente, si può conoscere il testo definitivo dell'emendamento 5.10?

PRESIDENTE. Il testo definitivo dell'emendamento 5.10 corrisponde al testo presentato dal relatore, fino alle parole: «con sentenza immediatamente esecutiva».

Prego il senatore segretario di dare lettura del nuovo testo che verrebbe ad avere l'articolo 6.

VENTURI, *segretario*. «La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e nei contratti collettivi di lavoro».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, condivido le posizioni e le osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, con l'emendamento 5.2 proponiamo di sostituire integralmente l'articolo 5, proprio perchè pensiamo che non si possa limitare la titolarità del diritto al ricorso contro un comportamento antisindacale nel pubblico impiego.

Non è possibile che i sindacati siano solo quelli nazionali rappresentati dalle organizzazioni locali. I soggetti titolari del diritto di ricorso sono i lavoratori colpiti dalle azioni sindacali. Anche qui risottolineo per l'ennesima volta che i sindacati devono essere rappresentati come vogliono i lavoratori; non si può decidere chi può rappresentare in via esclusiva i lavoratori, la cui voce può essere portata anche da una associazione che esprima i loro interessi e i loro bisogni. Non è necessario avere il timbro delle confederazioni sindacali!

È con questo spirito che noi chiediamo di sostituire integralmente l'articolo 5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Avverto che il senatore Pollice ha trasformato i suoi emendamenti 5.4 e 5.6 rispettivamente in subemendamenti 5.10/1 e 5.10/2 all'emendamento 5.10.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.10/1.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, le ragioni di questo emendamento sono state espresse prima nella richiesta di stralcio e di sostituzione dell'articolo 5. Propongo di sostituire le parole: «da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico» con le altre: «da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico o ente di cui all'articolo 1 della presente legge».

Il provvedimento, così come si sta configurando, presenta una sorta di schizofrenia per cui non riesce mai a ricollegarsi con quanto è stato affermato in precedenza: nessun punto ha una sua conseguenza ed una sua consequenzialità. All'articolo 1 del disegno di legge in esame sono state dette alcune cose, all'articolo 5 se ne dicono altre facendo finta di niente.

Sembra che a voi non interessino le eventuali discussioni che si potranno produrre su questa legge, perchè il modo in cui si procede è quello di andare avanti a tutti i costi, senza tener conto del coordinamento all'interno degli articoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.10/1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.10/2.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, voglio soltanto annunciare il voto favorevole.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, è chiaro che a proposito di questo subemendamento vale il ragionamento fatto poco fa, però anche qui intendo reiterarlo sperando che possa per lo meno aiutare soprattutto gli attenti rappresentanti del Governo, che dovranno affrontare l'esame di questo provvedimento nell'altro ramo del Parlamento e che spero possano tenere conto delle mie considerazioni in sede di coordinamento. Quindi sottolineo ancora una volta la questione della titolarità al ricorso, che attualmente considero un comportamento antisindacale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.10/2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.10.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Anche se l'attuale formulazione è meno chiara, dato che l'articolo 5 costituisce una soluzione di compromesso, esprimiamo il nostro voto favorevole.

Per risparmiare tempo dichiaro anche il nostro voto favorevole alla nuova formulazione del successivo articolo 6.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Il voto del Movimento sociale italiano-Destra nazionale sull'emendamento 5.10 è favorevole, anche se l'emendamento che inizialmente avevamo proposto all'articolo 5 si incentrava sul ricorso al tribunale amministrativo regionale. Ad ogni modo, nell'emendamento proposto dal relatore si è fatto riferimento al ricorso davanti al pretore; poichè abbiamo ritenuto e riteniamo maggiormente celere la procedura, concordiamo con questa previsione del ricorso al pretore, anche perchè la seconda parte dell'articolo prevede il ricorso al TAR, così come indicato nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dal relatore, nel testo riformulato, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, tutti i restanti emendamenti all'articolo 5 sono preclusi o assorbiti.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. La disciplina di cui all'articolo 28, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche nei casi di inadempienza del datore di lavoro ad obblighi assunti mediante contratti collettivi direttamente o attraverso le associazioni a cui aderisce nei confronti di associazioni sindacali.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.2 SANTINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - (*Repressione della condotta antisindacale*). - 1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà sindacale nonchè del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti e della violazione delle norme sulla tutela delle condizioni di lavoro.

2. Il procedimento previsto dal comma 1, si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro ponga in essere comportamenti che violano le norme di legge sulla tutela delle condizioni di igiene e di sicurezza del lavoro, sul collocamento, sulle assunzioni obbligatorie, sui limiti massimi del lavoro straordinario, sui riposi settimanali, sulla tutela del lavoro femminile e minorile, sulla parità tra uomini e donne in materia di lavoro, nonchè le norme previste dalle leggi 5 gennaio 1953, n. 4, 23 ottobre 1960, n. 1369 e successive modificazioni, nonchè dall'articolo 36 della presente legge, nonchè nei casi di inadempienza del datore di lavoro ad obblighi assunti mediante contratti collettivi direttamente o attraverso le associazioni a cui aderisce nei confronti di associazioni sindacali, nonchè nei casi di adozione di regolamenti aziendali che limitino l'esercizio del diritto di sciopero al di là dei limiti fissati per legge.

3. Nel procedimento di cui al comma 2 non si applica la sospensione prevista dall'articolo 3, secondo comma, del codice di procedura penale.

4. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma 5.

5. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

6. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al comma 1, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale"».

6.1 POLLICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e nei contratti collettivi di lavoro».

6.4 IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «ad obblighi» *inserire le seguenti*: «inerenti l'esercizio delle libertà sindacali e delle attività negoziali».

6.3 SANTINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SANTINI. Ritiro i miei emendamenti.

* POLLICE. Il nostro emendamento propone di sostituire l'articolo 6 con una nuova formulazione dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Il nuovo articolo 28 reciterebbe: «Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà sindacale nonchè del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse», il pretore del luogo ove è posto in essere un comportamento che violi le norme di legge sulla tutela delle condizioni di igiene e di sicurezza del lavoro, sul collocamento, sulle assunzioni obbligatorie, sui limiti massimi del lavoro straordinario, sui riposi settimanali, sulla tutela del lavoro femminile e minorile, sulla parità tra uomini e donne in materia di lavoro, nonchè nei casi di inadempienza del datore di lavoro ad obblighi assunti mediante contratti collettivi direttamente o attraverso le associazioni a cui aderisce nei confronti di associazioni sindacali, nonchè nei casi di adozione di regolamenti aziendali che limitino l'esercizio del diritto di sciopero al di là dei limiti fissati per legge, può ordinare al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo.

A nostro avviso, è condotta antisindacale la violazione degli obblighi di legge, degli obblighi contrattuali; è condotta antisindacale l'uso del proprio ruolo contro i lavoratori. Allora, riaffermando alcune questioni di fondo che ho sottolineato molto velocemente, pensavo potessimo recuperare alcuni elementi che nella legge sono messi in ombra, se non del tutto cancellati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 6.1.

TOTH, *relatore*. Esprimo parere contrario. Per l'emendamento 6.4 rinvio alle precedenti considerazioni.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il mio parere è contrario. Sono favorevole al 6.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. L'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

"Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie dei contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva;

c) possono essere inoltre costituiti in ogni unità produttiva per iniziativa delle associazioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) o da parte di almeno il 5 per cento dei lavoratori addetti all'unità produttiva medesima, Consigli dei delegati, tramite elezioni. Nell'ambito di aziende con più unità produttive del medesimo comparto, le rappresentanze sindacali aziendali e di Consigli dei delegati possono costituire organi di coordinamento. Il Consiglio dei delegati è validamente costituito solo se eletto dal 50 per cento più 1 degli aventi diritto al voto. Ai Consigli dei delegati si applicano le norme di cui al titolo III della presente legge".

2. Ogni organizzazione sindacale di cui alle lettere *a*) e *b*) e ogni gruppo di lavoratori di cui alla lettera *c*) dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970 è tenuta a presentare, contemporaneamente alla richiesta di elezione del Consiglio dei delegati, un apposito regolamento elettorale che deve prevedere:

a) la durata massima in carica del Consiglio dei delegati con la decadenza automatica alla fine del suddetto periodo;

b) norme tese a garantire la segretezza del voto e la presenza alle operazioni di voto e di scrutinio anche di lavoratori non appartenenti alle organizzazioni sindacali promotrici o non firmatari di richieste di cui alla lettera *c*) dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970;

c) norme tese a consentire la revocabilità del Consiglio dei delegati o di singoli esponenti del medesimo;

d) la costituzione di un organo legittimato a decidere sui ricorsi concernenti le modalità di elezione. In caso di più richieste di elezione del

Consiglio dei delegati i richiedenti sono tenuti a formulare entro 30 giorni dalla presentazione della prima richiesta una proposta di regolamento elettorale unico e, ove ciò non sia possibile, si assume come regolamento elettorale quello che viene sottoscritto entro il suddetto termine dal maggior numero di lavoratori interessati all'elezione. Il regolamento assunto per l'elezione del Consiglio dei delegati rimane valido per la durata in carica del Consiglio e regola anche l'elezione di eventuali nuovi componenti in sostituzione di delegati dimessi o di cui sia stata chiesta la revoca.

3. Il primo comma dell'articolo 22 della legge n. 300 del 1970 è così modificato:

"Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e dei membri dei Consigli dei delegati di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza o del Consiglio dei delegati medesimo".

4. All'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I lavoratori possono inoltre disporre il versamento di un contributo nella misura dagli stessi indicata, tramite ritenuta sui propri salari, destinato all'attività dei Consigli dei delegati".

5. Al primo comma dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970, dopo le parole "che vi abbiano interesse" è aggiunto: "o del consiglio dei delegati, o da parte di almeno il 5 per cento dei lavoratori addetti all'unità produttiva".

6. L'articolo 30 della legge n. 300 del 1970, è così modificato:

"I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali delle associazioni di cui all'articolo 19 ed i membri dei Consigli dei delegati componenti degli organi di coordinamento, hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi e dei coordinamenti suddetti".

7. La presente legge si applica ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e sostituisce l'articolo 25 della legge medesima.

8. Il secondo comma dell'articolo 23 della legge n. 93 del 1983 è sostituito dal seguente comma:

"Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge n. 300 del 1970, nonchè gli articoli 29 e 30 della medesima legge, sono applicati ai dipendenti della pubblica amministrazione"».

6.0.1 POLLICE

*Dopo l'articolo 6-*bis *inserire il seguente*:

«Art. 6-*ter*.

1. L'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - *1*. Su richiesta di un numero pari a un quinto del totale degli addetti all'unità produttiva o amministrativa, e comunque non inferiore a 5, i

lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva e amministrativa in cui prestano la loro opera, fuori dall'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Il computo delle dieci ore annue viene effettuato su base individuale.

2. Le riunioni possono essere indette, anche singolarmente o congiuntamente dai Consigli dei delegati e nelle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva o amministrativa, oltre che su richiesta delle rappresentanze locali esecutive delle organizzazioni sindacali.

3. Le riunioni, che possono riguardare le generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

4. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro e ai soggetti che l'hanno convocata, dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali; alle riunioni indette in relazione ad una vertenza contrattuale, possono partecipare, con le stesse modalità, lavoratori esterni all'unità produttiva o amministrativa, componenti la delegazione che conduce la trattativa o componenti di organi di coordinamento dei Consigli dei delegati o delle rappresentanze sindacali aziendali della unità produttiva o amministrativa stessa.

5. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali".

2. La presente legge si applica anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93».

6.0.2 POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarli.

* POLLICE. Signor Presidente, io propongo che dopo questo articolo 6, che è stato appena approvato, si aggiunga un articolo 6-*bis* che si riferisce, nella prima parte, all'articolo 19 della legge 20 maggio del 1970, n. 300, che dovrebbe essere modificata. In esso si dice: «Le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: *a*) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative; *b*) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie dei contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro applicati nella unità produttiva; *c*) possono essere inoltre costituiti in ogni unità produttiva per iniziativa delle associazioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) o da parte di almeno il 5 per cento dei lavoratori addetti all'unità produttiva medesima. Consigli dei delegati tramite elezioni...» eccetera. In più, il secondo blocco di considerazioni contenuto nell'articolo proposto è che ogni organizzazione sindacale di cui alle lettere *a*) e *b*) ed ogni gruppo di lavoratori di cui alla lettera *c*) dell'articolo 19 della legge n. 300 è tenuto a presentare, contemporaneamente alla richiesta di elezione del consiglio dei delegati, un apposito regolamento elettorale che deve prevedere la durata massima del consiglio dei delegati, le norme tese a garantire la segretezza del voto, le norme tese a consentire la revocabilità del consiglio ed in più la costituzione di un organo

legittimato a decidere sui ricorsi concernenti le modalità di elezione. In caso di più richieste di elezione del consiglio, i richiedenti sono tenuti a formulare entro trenta giorni dalla presentazione della prima richiesta la proposta di regolamento.

Su questa specifica questione devo fare alcune considerazioni che rimandano alla necessità di avere delle griglie di difesa perchè con la formulazione che avete proposto non si sono garantite affatto, anzi si ledono, le autonomie e la volontà dei lavoratori, sia come singoli che collettivamente. Perchè proponiamo questo emendamento? Se si pone mano alla legge n. 300 del 1970 si può allargare il discorso restando nel tema.

Questo disegno di legge affronta il tema della rappresentatività delle organizzazioni dei lavoratori ed entra «a piedi giunti», come si suol dire. E questo articolo aggiuntivo affronta proprio il problema dall'unico lato giusto, quello di far dipendere dalla volontà dei lavoratori la scelta della forma di rappresentatività, a seconda dei casi. Proponiamo che, accanto alla rappresentanza sindacale aziendale, sia prevista la forma del consiglio dei delegati.

Una notazione semplice: al convegno di venerdì scorso il nostro Vice Presidente Lama ha detto: «Non confondiamo i Cobas e i consigli dei delegati» - cito testualmente - «sarebbe come confondere il diavolo e l'acqua santa». Vedo che il Vice Presidente Lama annuisce perchè la citazione è esatta. Non credo che i padroni, però, collega Lama, abbiano mai vissuto i consigli dei delegati come una cosa molto santa; sono uno strumento dei lavoratori cui questo nostro emendamento vuol dare un riconoscimento senza rigide istituzionalizzazioni, altrimenti sarà sempre più vero che questa normativa tende ad istituzionalizzare i sindacati, quelli con la «esse» maiuscola, CGIL, CISL e UIL, in crisi di rappresentanza, in crisi di legittimità, eccetera, così come sono, contro i lavoratori.

Vorrei citare un altro elemento. L'ultimo comma della proposta che noi facciamo, restando in tema della legge n. 300 del 1970, ne affronta il collegamento con la legge-quadro. In tale legge si prevede che solo i princìpi ispiratori di una serie di articoli dello statuto dei lavoratori siano considerati validi anche per il pubblico impiego. Qui si propone che il disposto legislativo di tali articoli abbia valore anche per i pubblici dipendenti. Mi dovete rispondere: forse ai pubblici dipendenti si chiede sempre e soltanto di non esercitare diritti?

È questa la china che avete preso e a mio avviso, se mi permette un giudizio, signor Presidente, in sede di dichiarazione di voto, è una china molto brutta.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TOTH, *relatore*. Esprimo parere contrario.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.2.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Dopo l'articolo 6-*bis*, che ho illustrato con scarsa fortuna, propongo di inserire un articolo 6-*ter*. L'articolo 20 della legge 20 marzo 1970, n. 300, propongo venga sostituito dal mio emendamento. Nel primo comma si riconosce il diritto ai lavoratori di riunirsi nell'unità produttiva ed amministrativa in cui prestano la loro opera, fuori dall'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; il computo delle dieci ore annue viene effettuato su base individuale. Al secondo comma propongo che le riunioni possono essere indette anche singolarmente o congiuntamente dai consigli dei delegati e dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva o amministrativa, oltre che su richiesta delle rappresentanze locali esecutive delle organizzazioni sindacali. Al quarto comma si propone che alle riunioni indette in relazione ad una vertenza contrattuale possono partecipare, con le stesse modalità, lavoratori esterni all'unità produttiva o amministrativa, componenti la delegazione che conduce la trattativa o componenti organi di coordinamento dei Consigli dei delegati.

Abbiamo fatto questa proposta di emendamento proprio alla luce dell'esperienza accumulata in questi ultmi mesi a proposito della rappresentatività e durante la discussione dei contratti sul pubblico impiego. Quindi si tratta ancora di un emendamento sulla forma della rappresentanza e sull'assemblea come diritto dei lavoratori e non del sindacato. Se la libertà di associazione sindacale è soggettiva, a maggior ragione lo deve essere la titolarità del diritto di assemblea: cinque persone costituiscono un soggetto che può riunirsi.

Ecco perchè con questa proposta abbiamo inteso allargare la democrazia, non restringerla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

TOTH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTH, *relatore*. Chiedo di poter presentare come emendamento un articolo aggiuntivo che faccia salva una raccomandazione che durante il lavoro delle Commissioni è sempre stata avanzata dai rappresentanti del Governo e che non entrò nel testo; cioè far salve le leggi già esistenti riguardanti la pubblica sicurezza, i militari, i controllori di volo e coloro i quali sono esposti a radiazioni nell'utilizzazione di energia nucleare per scopo pacifico, di cui alla legge 13 febbraio 1964, n. 185, concernente «Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impie-

go pacifico dell'energia nucleare». Qui erano contenute alcune disposizioni in tema di scioperi in questi impianti.

GIUGNI. Lasciamole, per carità!

TOTH, *relatore*. Essendovi il rischio che si possano creare equivoci, vorrei presentare questo emendamento volto a fare salve tali disposizioni, ormai acquisite nel nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento testè presentato dal relatore, volto ad inserire il seguente articolo aggiuntivo dopo l'articolo 17:

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto già previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1° aprile 1981, n. 121».

17.0.1 IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.0.1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Intervengo per dichiarare la mia astensione, non perchè sia contrario in linea di principio a questo articolo aggiuntivo, ma come forma di protesta. Infatti, una cosa che è stata ripetutamente richiesta, come ci è stato detto, salta fuori dal «cilindro» del relatore e del Governo all'ultimissimo istante, quando lei, signor Presidente, stava già passando alla votazione finale del disegno di legge.

A mio avviso, questo è un metodo poco rispettoso dell'Assemblea. Mi fido di quanto indicato, cioè che quei riferimenti legislativi corrispondano a quanto è stato detto, però avrei avuto il diritto-dovere come parlamentare di controllare di cosa si trattasse, quali fossero quelle norme che restano ferme, e così via.

Con questo non voglio dire che vi sia della malafede, per cui non voterò contro questo emendamento, ma mi asterrò; tuttavia protesto per questo metodo poco rispettoso – ripeto – dell'Assemblea.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, mi associo alla protesta del senatore Boato perchè questa è l'ulteriore conferma di quanto sto dicendo da due giorni a questa parte: si tratta di un provvedimento che in gran parte è il risultato della fretta ma che soprattutto è frutto della trattativa minuto per minuto, e nel caso specifico questi riferimenti e queste esclusioni, legittimi o meno, andrebbero analizzati e valutati in maniera approfondita. Non riesco a capire su quale base si ripropongano così, con estrema facilità. Ad esempio, è stata citata la questione dei controllori di volo. Ma a questo proposito è in corso una discussione sulla modifica della legislazione, è in corso un dibattito che interessa non soltanto tale categoria ma tutto il paese, ed ecco che si fanno delle aggiunte, delle esclusioni, dei tagli.

Credo che questo sia veramente un modo poco serio - mi scusi l'espressione, signor Presidente - di legiferare. Ma se voi siete abituati, accomodatevi pure.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, si tratta di provvedimenti già in vigore.

TOTH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo, senatore Toth?

TOTH, *relatore*. Per fatto personale.

PRESIDENTE. Potrà farlo alla fine della seduta.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CANDIOTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIOTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i senatori liberali hanno già sottolineato in sede di discussione generale sulla regolamentazione del diritto di sciopero l'importanza di essere finalmente vicini ad una soluzione cui si sarebbe dovuti pervenire già da tempo e che i recenti fatti hanno reso assolutamente indifferibile.

I disagi patiti dai cittadini al livello di servizi essenziali per il normale svolgimento della vita sociale si sono talmente aggravati da comportare una inaccettabile compressione di diritti costituzionalmente garantiti.

Recentemente è stato pressochè impossibile, per esempio, garantire il trasporto aereo, e bisogna dire che la nostra azienda nazionale di trasporto aereo, l'Alitalia, non è andata esente da responsabilità che hanno messo vieppiù in luce quanto la stessa necessiti di una rapida ristrutturazione e

modernizzazione. Pensiamo inoltre al travagliato anno scolastico che si è concluso in modo a dir poco fortunoso, provocando anche strascichi di natura giudiziaria; pensiamo alla sanità, ai trasporti urbani, alla protezione civile e alla giustizia.

E, sui problemi della giustizia, non vogliamo perdere questa occasione, perchè stranamente e incredibilmente non ci sono molte occasioni concrete per approfondire con profitto i temi della giustizia, per richiamare l'attenzione del Parlamento sul fatto che i recenti scioperi nel settore non possono essere liquidati come rivendicazioni motivate da necessità più o meno fondate di miglioramenti economici, ma sono il termometro di un disagio profondo della nostra giustizia che richiede una seria presa di coscienza e iniziative concrete da parte del Parlamento. Possiamo osservare, senza voler fare una scala di valori, che uno sciopero di tre giorni nei trasporti urbani significa andare a piedi tre giorni o dover ricorrere ad un eccessivo uso dell'automobile, dopo di che si torna alla normalità. Ma uno sciopero di tre giorni dei giudici, dei cancellieri o del personale in genere dell'amministrazione della giustizia, significa – come abbiamo constatato nuovamente poco tempo fa – rendere ancora più drammatica la situazione già insostenibile della nostra giustizia.

Ecco allora che il diritto di sciopero, che è una libertà essenziale del sistema democratico, rivela tutta la sua natura funzionale all'affermazione e allo sviluppo dei valori fondamentali di libertà della persona, di giustizia e di eguaglianza tra i cittadini. Quando queste libertà vengono messe in pericolo, il diritto di sciopero, che in quanto diritto mantiene una sua insopprimibile autonomia, deve essere esercitato entro i limiti del rispetto e della tutela delle libertà costituzionalmente garantite.

È soltanto questo il significato della legge che andiamo ad approvare e ci auguriamo che esso sia stato pienamente recepito dalle associazioni sindacali. Del resto, in tutti i paesi di democrazia avanzata si è posto il problema della regolamentazione di questo diritto essenziale combinando tra loro in un giusto equilibrio gli strumenti dell'autoregolamentazione sindacale dei patti stipulati tra le parti in sede di contrattazione collettiva e della disciplina legislativa.

L'articolo 40 della Costituzione, infatti, contiene un'espressa riserva di legge ordinaria per regolare l'esercizio del diritto di sciopero. Pertanto ci troviamo oggi di fronte ad un passaggio obbligato che doveva essere superato già da tempo, ma nel nostro paese – si sa – sembra necessario che ogni volta i problemi vengano drammatizzati da eventi gravi di fronte ai quali non è più possibile tergiversare.

E allora debbono rilevare i senatori liberali, come già hanno fatto in sede di discussione generale, visto il ritardo con cui ci accingiamo a varare questo provvedimento, nonostante che una nostra iniziativa di legge risalga a quasi venti anni fa, che si sarebbe potuto cogliere questa occasione per risolvere anche il problema, altrettanto annoso e indifferibile, dell'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, perchè non possiamo illuderci, onorevoli senatori, che potremo certamente in futuro evitare ogni sciopero paralizzante delle pubbliche e primarie attività soltanto approvando questa legge se non impediremo che organizzazioni minoritarie e spesso di carattere estremistico si arroghino il diritto, trovando magari un certo numero di adepti, di rappresentare una determinata categoria di lavoratori senza avere non solo il requisito dell'ordinamento interno a base democratica, ma nemmeno quello di una effettiva consistenza.

È per questo che la nostra proposta di legge in materia, nel fissare le modalità di attuazione oltre che dell'articolo 40 della Costituzione anche dell'articolo 39, stabilisce il requisito di un numero minimo di appartenenti all'associazione sindacale.

I senatori liberali, comunque, pur considerando parziale il provvedimento in esame, ritengono che esso rappresenti certamente un primo ed importante passo per una organica disciplina della materia. Rileviamo peraltro con soddisfazione che tale disegno di legge recepisce, nella sostanza, le linee della proposta liberale che intende infatti combinare il momento legislativo con il momento dell'autoregolamentazione sindacale, nonchè allarga l'individuazione dei servizi essenziali secondo lo schema da noi proposto.

Ci sembra inoltre che la proposta rappresenti il giusto equilibrio tra la necessità di garantire in ogni caso un sufficiente esercizio di tali essenziali servizi con quella di non limitare l'importante autonomia del diritto di sciopero.

Per i sopra esposti motivi i senatori liberali esprimono il loro voto favorevole al disegno di legge in esame. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dalla destra*).

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, quando, quali senatori del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, abbiamo iniziato l'esame di questo disegno di legge l'abbiamo definito incostituzionale perchè regola solo parzialmente il diritto di sciopero, e ci siamo prefissati lo scopo di modificarlo e di migliorarlo, ma non ci siamo riusciti, perchè soltanto ad alcuni articoli sono stati accolti i nostri emendamenti. In modo particolare mi riferisco agli articoli 8 e 11, quando in Commissione e in Aula sono stati accolti due nostri emendamenti, il primo teso a stabilire chi doveva essere escluso dalla commissione per le relazioni sindacali nei pubblici servizi, per evitare così che i soliti politici ed i soliti sindacalisti occupassero anche questi posti; ed il secondo teso a precisare ed a mitigare le sanzioni da infliggere ai lavoratori inadempienti alla legge.

Se lo scopo del Movimento sociale italiano era di migliorare la legge e di cambiarne la filosofia e l'impianto non ci siamo riusciti in pieno e non ci facevamo facili illusioni, ma certamente non ci aspettavamo nemmeno in piena Aula, sotto gli occhi di tutti, anche della stampa che lo ha rilevato, di dovere assistere alle minacce da parte di un Gruppo che, a mezzo di un suo rappresentante, ha detto al partito di maggioranza relativa, in poche parole: «se non accogliete i nostri emendamenti, noi non ci stiamo più», come a dire: «noi ed il nostro sindacato vi abbandoneremo e ve la sbrigherete da soli contro i sindacati autonomi ed i Cobas».

Nel contempo ci aspettavamo e non ci meravigliavamo che il partito di maggioranza relativa subisse la minaccia e subito trovasse il modo di calmare l'alleato accogliendo molti suoi emendamenti.

Ma la nostra opposizione ed i nostri emendamenti hanno avuto almeno lo scopo dirompente di sapere e di far sapere a tutti gli italiani ed a tutti i lavoratori cosa effettivamente pensassero le forze di maggioranza ed il Partito comunista sullo sciopero e sulle norme costituzionali che lo regolamentano.

Il relatore nella sua replica ha detto che i seguaci dei Cobas portano caschi gialli con i serpenti disegnati sopra, volendo dire forse che sono militarmente organizzati, e quindi per estremizzarli, senza cercare di capire e di interpretare le esigenze, i bisogni, le richieste dei lavoratori che si riconoscono in questa organizzazione spontanea.

Il relatore, inoltre, fingendo di non aver compreso la definizione che abbiamo dato e che lui ben conosce sul significato di corporativismo cattolico, si è voluto esibire in una discettazione sul corporativismo fascista, sempre con il segreto proposito di potere domani continuare a condannare i lavoratori ed i sindacati autonomi che si ribelleranno al volere della triplice, per definirli portatori di interessi corporativi e per affibbiare loro l'etichetta di fascista, definizione che, forse lui non sa, è stata riconsiderata, ridiscussa, rivalutata e riconosciuta nel suo giusto valore.

D'altra parte abbiamo ascoltato il senatore Giugni padre dello statuto dei lavoratori, il quale si è esercitato ad immunizzare e distruggere tre norme della Carta costituzionale che riguardano il mondo del lavoro, e precisamente gli articoli 46, 39 e 40.

Il senatore Giugni, in polemica con la nostra parte politica, ha detto: «Non sono effettivamente convinto, non lo sono mai stato, che l'attuazione dell'articolo 40, tanto meno dell'articolo 46 (evocato dalla parte politica che in essa vede una parte della sua storia in cui non ci riconosciamo) oppure l'attuazione piena dell'articolo 39 possano servire a qualche cosa».

Il senatore Giugni, che è *magna pars* della maggioranza che ha voluto e ha approntato questa legge, finge di ignorare che l'articolo 40, nato secondo la volontà dei costituenti, doveva servire, non solo oggi ma da molti anni, a dare stabilità alla vita sindacale e a regolamentare il diritto di sciopero per tutti i lavoratori.

Il senatore Giugni, a proposito dell'articolo 46 della Costituzione, ha dimenticato che è stato stilato e voluto dai costituenti - certamente non della nostra parte politica - i quali non hanno inteso evocare certamente una parte della storia - che ci onora - ma hanno voluto indicare e stabilire con un articolo della Costituzione la partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'azienda.

L'articolo 46 è una norma costituzionale che, superando gli schemi marxisti e capitalisti, poteva e può dare valore ai sacrifici che i lavoratori fanno per l'economia industriale e nazionale, norma che sta improntando già il mondo del lavoro in altre nazioni e che inizia ad essere posta all'ordine del giorno di quello italiano, con le non precise proposte datoriali che i sindacati stanno prendendo in considerazione dopo una prima istintiva, ideologica ripulsa.

Il senatore Giugni, ancora nel suo intervento, ha affermato: «su un punto solo sono d'accordo con il senatore Pontone, cioè che l'articolo 39 o lo si attua o lo si cambia».

Signori della maggioranza, quindi, poichè l'articolo 39 è ancora in vigore, è necessario attuarlo se volete dare una legalità ed una costituzionalità all'attività sindacale ed ai sindacati. Qualora vogliate abrogarlo abbiate il coraggio di farlo, perchè solo così potrete evitarne l'attuazione!

Da questo dibattito, oltre alla diversa valutazione data sui lavoratori privati e sui lavoratori degli enti pubblici, è venuta fuori una accusa specifica contro i lavoratori del pubblico impiego, i quali, a dire del relatore, non sarebbero dediti completamente al loro lavoro ma, vivendo in tranquillità, si dedicherebbero anche ad altre attività di lucro.

Quest'accusa è assurda ed inconcepibile perchè se il pubblico impiego non funziona la responsabilità è unicamente della pubblica amministrazione che deve essere completamente riformata. A dimostrazione di questa situazione che è disastrosa, potremmo enunciare tutte le deficienze e tutte le disfunzioni esistenti, ma ci limitiamo ad enunciare solo alcuni settori per delineare il loro stato di crisi: la scuola, la sanità, i trasporti e la previdenza sono completamente allo sbando e, se la situazione è tale, la colpa non è certamente dei lavoratori ma delle reiterate inadempienze del Governo.

Se è venuta di moda la privatizzazione, come si sta verificando nei pubblici servizi, la colpa è unicamente dello Stato e degli enti pubblici che non funzionano, ma non è sicuramente dei lavoratori.

Se aumenta il divario tra il Nord ed il Sud, se aumenta la disoccupazione nel Mezzogiorno, la responsabilità non è dei lavoratori ma dello Stato, la cui macchina si trova in una situazione di completa paralisi.

Dopo aver partecipato alla discussione generale, all'approvazione degli emendamenti ed alle votazioni, debbo maggiormente ribadire il principio - e ne sono profondamente convinto - che questa legge è fatta a sostegno di questa maggioranza inetta ed incapace e a puntello della CGIL, CISL e UIL che non controllano più il mondo del lavoro.

Per troppi anni la triplice, espressione di una ideologia classista, l'ha fatta da padrona, ed ora che il gioco si è frantumato, si vuole correre ai ripari, non per difendere i lavoratori, ma per irregimentarli ancora una volta e per sistemare sul tetto sfondato della credibilità della triplice sindacale qualche tegola più o meno nuova.

Si dice che qui da noi in Italia non vi è razzismo, eppure voi, sindacalisti della triplice e partiti di maggioranza, siete stati capaci di creare lavoratori di serie A e lavoratori di serie B nell'esercizio costituzionale del diritto di sciopero, che è un diritto del lavoratore e non del sindacato. I cittadini non comprendono perchè debba essere regolamentato lo sciopero dei lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali, mentre gli altri possono esercitare il diritto di sciopero senza alcuna limitazione. Non credo che si voglia e si possa ripetere la favoletta del lavoratore privato cosciente e del lavoratore pubblico incosciente e fannullone, di cui ho già fatto giustizia nel corso del mio intervento.

La verità è una sola e cioè che il sindacalismo autonomo e libero, anche se contenuto entro certi limiti, fa paura alla triplice perchè distrugge un monopolio e crea una situazione politico-sindacale diversa da quella esistente oggi. I cittadini hanno bisogno che i loro diritti siano protetti e allora è necessario approntare ed approvare la carta degli utenti, facendo nel contempo funzionare lo Stato, le amministrazioni e i servizi. Solo così faremo cosa giusta ed utile per tutti i cittadini.

La maggioranza ha voluto persistere nel suo folle errore di regolamentare solo i servizi pubblici essenziali e non tutti i rami della produzione che concorrono alla ricchezza nazionale: ha voluto legalizzare lo sciopero politico contro ogni più elementare principio di libertà e si è opposta all'attuazione degli altri articoli della Costituzione che interessano il mondo del lavoro. Di fronte alla tracotanza di questa maggioranza, il Gruppo del Movimento sociale italiano non si sente di esprimere un voto favorevole.

È vero che non abbiamo potuto modificare o migliorare questa legge e quindi non la accettiamo *in toto* ma, malgrado tutto, esprimiamo il nostro voto di astensione perchè riteniamo che questo possa essere il primo passo

per una costituzionale difesa dei diritti dei lavoratori e degli utenti. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, alla fine di questa maratona - in cui noi di Democrazia proletaria, con oltre 400 votazioni di nostri emendamenti, abbiamo tentato di farvi discutere e ragionare e abbiamo tentato di modificare questa pessima legge - ci corre l'obbligo morale, oltre che politico, di dichiarare la nostra più totale opposizione ed il nostro voto contrario. Proprio nel momento in cui vi accingete a votare questa legge, vogliamo fare, con la dichiarazione di voto finale, un ultimo sforzo per far ricredere quelle forze politiche che fanno riferimento al mondo del lavoro ed alle masse popolari. Pertanto vi diciamo che questa è una legge antidemocratica, liberticida e nemica contemporaneamente degli utenti e dei lavoratori.

È una legge che viola la Costituzione e che mette in contrapposizione tra loro diritti costituzionali in realtà perfettamente conciliabili senza alcuna limitazione. È una legge che criminalizza ingiustamente i lavoratori dei servizi pubblici, definendoli per legge gli unici responsabili dei disservizi e del loro stesso sfascio. È una legge con il trucco in quanto, con la scusa dei servizi pubblici essenziali, di fatto limita il diritto di sciopero in tutto il pubblico impiego andando a modificare la legge-quadro n. 93.

Onorevoli colleghi (e mi rivolgo specie a voi della sinistra, a voi del Partito comunista), noi di Democrazia proletaria abbiamo inteso con la nostra battaglia mettervi in guardia in quanto, a nostro avviso, state facendo passare una legge «mostro» (se mi è consentito il termine), una nuova legge truffa, una legge che distrugge la democrazia ed il consenso nel mondo del lavoro. Si dà ai sindacati ufficiali una rappresentatività per legge ed un potere di autoconservazione ma, allo stesso tempo, come prezzo da pagare, si obbligano gli stessi ad una contrattazione senza reale potere contrattuale, per cui essi vengono sospinti verso il sindacalismo di regime, cioè autolegittimato ma nello stesso tempo asservito al potere politico. Insomma, state approvando una legge che è contemporaneamente contro i Cobas, ma anche contro il sindacato cosiddetto confederale.

Infine, vi devo dire che questa è una legge contro l'utenza. Vi sembrerà strano sentirvelo dire: sì, è una legge contro l'utenza, alla quale non proponete di eliminare i disservizi, ma offrite soltanto dei capri espiatori, con la ovvia conseguenza di aumentare la disaffezione al lavoro che, anche se repressa con leggi autoritarie, comunque aumenterà il disservizio.

Ma il voto contrario di Democrazia proletaria è ancora più intransigente per il modo col quale state approvando questa legge. Essa sta suscitando nel paese un grande dibattito e una diffusa opposizione sociale e voi qui, con un clima da grande coalizione che ricorda gli anni brutti della solidarietà nazionale, la state approvando senza una vera discussione. Evidentemente tutti i gravi e seri problemi che abbiamo sottoposto a questa nuova grande coalizione non interessano e questa legge dovete approvarla per ragioni politiche e di schieramento, che forse non hanno nulla a che vedere con i contenuti della legge stessa.

Nelle Aule parlamentari, ormai, si fa solo la rappresentazione scenica della politica, a volte farsesca, a volte drammatica, come in questo caso. Noi di Democrazia proletaria, comunque, ci sentiamo in dovere di ribadire la nostra contrarietà a questa legge, perchè abbiamo una diversa concezione dei rapporti tra i lavoratori, tra questi e i cittadini utenti e fra questi ultimi e lo Stato. Pensiamo che la democrazia debba aumentare e che la Costituzione debba essere rispettata.

DELL'OSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'OSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti noi abbiamo potuto constatare in questo lungo lavoro parlamentare quanto fosse difficile disciplinare una materia tanto delicata. Abbiamo anche compreso meglio le ragioni di una mancanza quarantennale rispetto alla regolamentazione del diritto sancito dall'articolo 40 della Costituzione.

Il Senato ha avuto il coraggio di affrontare la materia e di approvare una normativa che noi socialdemocratici condividiamo pienamente.

Questa legge è un patto di civiltà tra i lavoratori dei servizi e l'utenza. Speriamo che serva a «stanare» lo Stato inadempiente dagli alibi costruiti sulla mancanza di questo patto. Lo spirito della legge, la sua *ratio* poggia sulla maturità della società civile e dei suoi interpreti, istituzionali e non; una maturità molto alta, sulla quale noi confidiamo, così come sulla capacità di crescita complessiva del senso di appartenenza alla comunità che recenti manifestazioni sedicenti sindacali - anche di questa sera - hanno gravemente messo in forse.

In questi casi, in quelli cioè dove devono essere contemperate due libertà - anzi, un diritto e una libertà - una normativa non può che essere, per definizione, di compromesso. Credo che il lungo lavoro della 1ª e della 11ª Commissione permanente ed il contributo fattivo e costruttivo dell'Aula, compreso quello - e lo vorrei ringraziare anch'io sinceramente, per la sua funzione di positivo «tormentone» - del senatore Pollice, che ci ha richiamato costantemente alla gravità e all'importanza della materia su cui siamo stati chiamati a decidere, possano dare frutti molto positivi al paese.

Offriamo all'altro ramo del Parlamento, che speriamo agisca con uguale prudenza e ponderatezza, un disegno di legge che propone un quadro organico preciso, che ha abbandonato alcune indeterminatezze, residuo del difficile lavoro della Commissione; che fa salvi - ed era questo l'obiettivo - tanto i diritti di chi vede nello sciopero uno strumento indispensabile di rivendicazione, quanto la libertà dei cittadini di usufruire di quei servizi indispensabili a non creare un vuoto nel godimento dei beni costituzionalmente tutelati.

Il compromesso adottato per l'articolo 1 è da interpretarsi nel migliore dei modi. È stata individuata, con maggiore chiarezza e precisione, la soglia minima di servizi da offrire agli utenti e si è, con realismo, riconosciuto che un servizio, per quanto determinato e circoscritto, è inserito, e spesso dipendente, da strutture senza le quali non sarebbe possibile erogare il servizio identificato come essenziale dalla legge.

Anche la diversa formulazione data - con una capacità ed una ponderatezza veramente encomiabili - al secondo articolo della legge, ora

certamente più chiaro dopo i successivi aggiustamenti del relatore, sgombra il campo da qualche residua incertezza.

Si è chiarito quello che si doveva chiarire, delimitando la strutturazione della legge alla sua azione rispetto ai codici di autoregolamentazione ed alla capacità di conciliazione dei comitati previsti dal disegno di legge.

I senatori repubblicani non hanno condiviso alcuni aspetti anche essenziali della legge; è regola fisiologica di ogni maggioranza di avere delle discrepanze e delle divergenze che non escludono, come in questo caso, comuni richieste volte ad ottenere una disciplina precisa e garantista sia per i diritti che per le libertà.

Sarebbe formalistico ed anche ozioso discutere se questo disegno di legge sia un rimedio a sè un po' estemporaneo o non costituisca piuttosto la premessa, anzi il primo atto, dell'applicazione dell'articolo 40 della Costituzione. Se la possibile premessa c'è, non era nostra intenzione inoltrarci in questioni che sono oggetto vivo del diritto; avevamo invece l'obiettivo di tutelare un diritto salvaguardando una libertà: il diritto allo sciopero e la libertà di godere di servizi giudicati da tutti essenziali.

D'altra parte l'articolo 40 della Costituzione, come chiaramente si può verificare dal dibattito alla Costituente, si riferiva, almeno nell'intenzione dei nostri padri fondatori, al diritto allo sciopero politico ed allo sciopero generale e ciò senza voler minimamente entrare nel merito della questione.

Il senatore Lama ha erroneamente citato il 1947, mentre si trattava del 1946, come data del congresso del Partito socialista a Firenze.

LAMA. Perchè erroneamente ? Io ho citato il congresso della CGIL, nel giugno 1947 e non quello del Partito socialista!

DELL'OSSO. Mi dispiace, senatore Lama, dal resoconto avevo compreso diversamente.

Prima quindi della nascita del Partito socialista, poi Partito socialdemocratico, come sede del confronto che vede la CGIL dividersi fra comunisti e socialisti ed in maggioranza questi ultimi fautori di un articolo dello statuto che legittimava lo sciopero politico, mentre i democristiani lo negavano.

D'altra parte, ella stessa, signor Vice Presidente, ha ricordato ieri su «l'Unità» la scissione della CGIL avvenuta esattamente quarant'anni fa 14 luglio 1948, che si verificò per l'uscita dei cattolici dalla CGIL in occasione dello sciopero generale per l'attentato a Palmiro Togliatti. Da quei tempi molto è certamente cambiato nel paese e nelle forze politiche. Tutti noi, credo, siamo capaci di poterlo constatare non solo in quelle forze politiche che si opposero allo sciopero politico generale, ma anche nella sinistra che appoggia, finalmente, costruttivamente, la regolamentazione dello sciopero.

Oggi, esattamente a quarant'anni di distanza, lo Stato interviene a porre argini a diritti che possono divenire lesivi se esercitati in maniera sconsiderata. Nessun giudizio di merito tocca allo Stato, ma solo la salvaguardia dei cittadini e delle loro libertà.

Penso che siamo (dato che oggi il 14 luglio: presa della Bastiglia) nel cuore di un problema antico: la nostra libertà finisce dove comincia quella degli altri. La data, onorevoli colleghi, certamente ci aiuta ad entrare nello spirito della legge. Non credo che si sia voluto «tutelare» con questo disegno di legge il sindacato che rimane soggetto libero che vive e trova

legittimazione e garanzia di autonomia soprattutto in virtù della rappresentanza conferitagli dai lavoratori.

Non è questa una legge anti-Cobas, ma è una legge contro la prepotenza ed il ricatto sconsiderato, contro un uso fuorviante di uno strumento sindacale che non può essere puntato alla gola del cittadino in modo ricattatorio ma esercitato liberamente senza mettere in forse la stessa soprovvivenza della convivenza civile.

Non abbiamo voluto limitare lo sciopero, ma assicurare la prosecuzione dei servizi essenziali anche in costanza dell'astensione dal lavoro; non è questa una legge «anti» ma «pro» che permette, come ha più volte ricordato il senatore Giugni, lo sciopero con specifiche garanzie anche nei servizi essenziali. Le involuzioni individualistiche per arti o mestieri, il ritorno ad una frammentazione egoistica, insomma i fenomeni che abbiamo vissuto in questi anni, seppur pienamente legittimi sul piano politico, avevano dei risvolti che mettevano in forse alcuni diritti che sono solennemente tutelati dalla Costituzione.

Ci sono sembrate molto interessanti alcune osservazioni fatte in Aula durante la discussione generale, come quella del senatore Foa secondo cui la regolamentazione del diritto di sciopero potrà consentire di rimuovere un ingiusto pregiudizio secondo il quale la responsabilità principale della grave inefficienza dei servizi pubblici spetterebbe all'eccessiva conflittualità sindacale e non all'inefficienza ormai cronica che li contraddistingue.

Siamo ben coscienti che se si potesse scegliere una sola tra le molte rivoluzioni sognate o auspicabili bisognerebbe scegliere l'efficienza e la produttività della pubblica amministrazione e dei servizi: tutto il resto verrebbe di conseguenza. Gli scioperi nei servizi essenziali non possono essere alibi a copertura di un disastro nella qualità e quantità dei servizi offerti dallo Stato.

Tra le norme introdotte ci sembra molto importante quella che estende l'articolo 28 dello statuto dei lavoratori, nella nuova formulazione data dal relatore, anche al pubblico impiego. Si sana con ciò una differenziazione che non ha ragione di essere e che finalmente equipara e pone sullo stesso piano pubblico e privato rispetto alla condotta antisindacale.

Per concludere, onorevoli colleghi, mentre abbiamo apprezzato, apprezziamo moltissimo e ringraziamo sinceramente il relatore Toth e il presidente Giugni per la lunga, operosa e soprattutto pertinente opera di mediazione e di elaborazione, non possiamo che esprimere la fiducia del Partito socialdemocratico su questo testo e il conseguente e convinto voto a favore. (*Applausi dal centro-sinistra, dalla sinistra e dal centro*).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Siamo proprio sicuri, colleghi senatori, che quella di oggi sia una data storica e positiva per la democrazia italiana? È quello che ci siamo chiesti i colleghi Spadaccia, Corleone, Strik Lievers ed io durante tutto l'itinerario di questa legge cercando di dare il massimo apporto costruttivo per il suo miglioramento per far sì che fosse una legge rispettosa della Costituzione repubblicana, dei diritti di tutti i lavoratori e di tutti i cittadini. Temiamo, purtroppo, che non sia così ed è per questo che la legge non avrà il

voto favorevole dei senatori Spadaccia, Corleone, Strik Lievers e Boato anche se, come è costume nel pluralismo del Gruppo federalista europeo ecologista, invece i senatori Mariotti e Petronio voteranno a favore.

Siamo convinti che avrebbe potuto essere varata dal Senato una legge positiva che rispondesse favorevolmente ad un'esigenza duplice di tutela dei diritti di tutti i lavoratori e, dall'altra parte, di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti alla vita, alla sicurezza, alla libertà di circolazione, alla salute e così via. Ci pare, però, che così come è stata formulata l'impostazione complessiva della legge sia a tal punto gravata da un vizio profondo di discrezionalità e di indeterminatezza da rendere pericolosa la fase della sua applicazione successiva.

Colleghi senatori, basta leggere l'elenco sterminato dei servizi compresi nell'articolo 1 (igiene e sanità; trasporti pubblici e traffico; produzione e distribuzione di energie, risorse naturali e beni di prima necessità; protezione civile; amministrazione della giustizia; poste, telecomunicazioni e informazione radiotelevisiva pubblica; istruzione; erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento; operazioni doganali; raccolta e smaltimento dei rifiuti) e ricordare che questo è un elenco soltanto esemplificativo che può essere esteso a fisarmonica in modo assolutamente discrezionale, per capire che purtroppo questa legge è andata al di là delle esigenze che erano contenute, per esempio, nel disegno di legge Giugni originario che avevamo inizialmente condiviso.

Non voteremo contro questa legge, ci asterremo; ma non è un'astensione di chi si tira fuori, è l'astensione di chi è stato protagonista, con le nostre forze, del dibattito che l'ha preceduta, del lavoro in Commissione, di un'esigenza di definizione e di applicazione della Costituzione che attraversa 40 anni della nostra storia. Anzi, a nostro parere forse l'errore fondamentale sta proprio nell'avere affrontato tardi e male un problema che si poneva dalle origini della nostra Repubblica; il problema probabilmente si poneva in termini di revisione tempestiva di un articolo sbagliato della Costituzione, qual è l'articolo 39, e di applicazione seria e coerente di un articolo giusto della Costituzione, qual è l'articolo 40, sul diritto di sciopero.

Noi riteniamo, infatti, che il conflitto sociale sia un elemento portante, significativo e decisivo della democrazia, ma anche che non vi è democrazia se per tale conflitto non prevede regole condivise ed accettare da tutti i cittadini che ne fanno parte. Il fatto che le organizzazioni sindacali quando erano forti non abbiano accettato di affrontare questo terreno di confronto è stato un loro errore; il fatto di affrontare questo problema nella fase in cui più alta e più grave è la loro crisi di rappresentatività sociale e di prospettiva politica rende ovviamente più debole e anche più comprensoria la definizione del contenuto di questo provvedimento.

Il fatto che sia mancata troppa democrazia all'interno delle organizzazioni dei lavoratori, il fatto che, ad esempio, sia stato considerato un grande successo il voto alla FIAT di pochi mesi fa, dopo venti anni che non si votava più, sono il segno di quanto quei fenomeni estranei alle organizzazioni storiche del sindacato che si sono manifestati negli ultimi anni siano non la causa ma la conseguenza di questa crisi di rappresentatività che ha attraversato il sindacato nel nostro paese.

Dobbiamo inoltre ricordarci che, se tutti noi come cittadini vogliamo poter viaggiare, vedere tutelata la nostra salute, la libertà di comunicazione, l'integrità personale, la sanità, e così via (e questo è vero e sacrosanto), questi

beni costituzionalmente protetti, come male dice la legge, questi diritti costituzionalmente garantiti, come noi affermiamo, sono diritti che sono stati anche e particolarmente conquistati attraverso l'esercizio del diritto di sciopero. Ed è ovvio che l'esercizio di questo diritto è anch'esso costituzionalmente garantito e che con questi altri va contemperato.

Dobbiamo anche ricordarci che, se questo problema si è drammaticamente posto nei servizi pubblici essenziali negli ultimi anni, è anche perchè nella crisi del *welfare State,* dello Stato sociale, i settori della sanità, della scuola, dei trasporti, della giustizia, delle poste, per citare solo quelli essenziali, sono stati abbandonati ad un degrado crescente, ad una inefficienza crescente, ad una ingiustizia crescente, ad una dequalificazione professionale crescente, che poi ha prodotto anche quegli aspetti di degenerazione di cui tutti ci siamo lamentati e a cui in qualche modo questo provvedimento vuole dare una risposta.

Non voglio qui ripercorrere tutto l'*iter* che questo disegno di legge ha attraversato, nè disconoscere il fatto che anche alcune delle nostre proposte migliorative - ma non solo nostre, poichè non abbiamo il monopolio della verità - in quest'Aula sono state accolte.

Riconosciamo che alcuni aspetti positivi all'interno di questo provvedimento ci sono e che alcuni dei più gravi errori che in esso erano contenuti (mi riferisco al secondo comma dell'articolo 15) sono stati cancellati in quest'Aula. Ma purtroppo il vizio di fondo, cioè la totale discrezionalità ed indeterminatezza contenute nell'articolo 1, permangono e questo purtroppo si ripercuoterà a cascata in tutta la fase di gestione della legge, e nella fase di applicazione che si porrà di fronte alla magistratura, che anche a questo riguardo avrà una discrezionalità eccessiva.

Non voteremo a favore di questo disegno di legge, ma non voteremo neppure contro: ci asterremo e vogliamo che questa astensione abbia anche il significato di una verifica critica e consapevole, di una attenzione particolare da parte nostra nella fase di applicazione della legge.

Non accetteremo che il diritto di sciopero e la titolarità individuale di questo diritto, anche quando è esercitato - come in genere avviene - collettivamente possano essere soffocati perchè ciò non solo sarebbe la fine della democrazia nel nostro paese, ma anche quegli altri beni costituzionalmente garantiti o, meglio, quegli altri diritti costituzionalmente tutelati verrebbero progressivamente meno se la forza contrattuale dei lavoratori venisse soffocata.

Ma anche noi come tutti, non solo in quanto parlamentari, ma come cittadini, vogliamo che i diritti di tutti i cittadini ai beni essenziali che sono stati indicati nella prima parte del provvedimento vengano tutelati.

Era un equilibrio difficile da affrontare; la strada maestra per affrontarlo era quella della rigorosa applicazione della riserva di legge contenuta nell'articolo 40 della Costituzione e quindi della rigorosa definizione e non della aleatorietà, della discrezionalità contenuta nell'articolo 1.

Mi dispiace che purtroppo non avete voluto seguire questa strada ascoltando il suggerimento nostro in questa sede, ma anche di insigni giuristi al di fuori di quest'Aula, e per questo non avrete il nostro consenso. Tuttavia avete avuto, in tutto l'itinerario che questa legge ha percorso all'interno del Senato, la nostra partecipazione critica e consapevole, il nostro apporto costruttivo e tutto questo continuerà a verificarsi anche alla Camera dei deputati attraverso il Gruppo federalista europeo e il Gruppo verde. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

PERRICONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRICONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo repubblicano si asterrà dal votare questa legge. Lo fa con profondo rincrescimento e dopo aver cercato tutte le vie per poter pervenire ad un voto positivo.

Sulla necessità di attuare finalmente la Costituzione in materia di disciplina del diritto di sciopero, noi repubblicani abbiamo sempre concordato, non solo per ragioni di principio, ma negli ultimi tempi anche per fronteggiare situazioni di degenerazione nell'applicazione del diritto stesso. Per questo abbiamo anche presentato un organico progetto di legge.

Al testo uscito dalla Commissione noi abbiamo chiesto di portare solo alcune, poche modificazioni. Lo abbiamo fatto con la correttezza più assoluta, portando a conoscenza dei nostri *partners* di maggioranza gli emendamenti prima di presentarli in Aula. Non essendoci state sollevate obiezioni, avendo anzi ricevuto quanto meno l'impressione di un consenso, li abbiamo formalizzati.

Avevamo giudicato che mancasse la definizione dei requisiti minimi dei codici di autoregolamentazione e siamo intervenuti per precisarli; avevamo giudicato troppo brevi i tempi di preavviso per la notificazione dello sciopero, così da negare lo spazio per la conciliazione tra le parti; avevamo giudicato privo di autorevolezza e di reale potere proprio l'organo di conciliazione, il punto più alto della legge. Il collega Giugni (non me ne voglia il senatore Giugni) ha guidato la crociata contro le proposte repubblicane collocandole in un giudizio di antisindacalismo che ci lascia profondamente amareggiati, tanto è ingiusto e gratuito.

Avendo detto mille volte che questa legge non è contro il diritto di sciopero, ma in favore del diritto di utenza, il rafforzamento della tutela del cittadino avrebbe dovuto essere portato assai più avanti.

Respingendo tutti gli emendamenti repubblicani la legge è rimasta debole e, nei suoi obiettivi, inoffensiva. Per questo non possiamo votarla. Ci aspettavamo dal Governo un intervento parallelo a quello da noi tentato: non c'è stato. Questo ci libera da certe obbligazioni. All'opinione pubblica e al pubblico interesse questo lo dobbiamo.

Non si possono creare aspettative e poi deluderle; non è più il tempo di fare leggi messaggio. Occorre avere il coraggio di portare avanti gli impegni che si sono assunti verso il paese e verso il cittadino. (*Applausi dal centro-sinistra*).

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Gruppo della sinistra indipendente voterà a favore di questo disegno di legge con l'eccezione dei senatori Onorato e Nebbia che si asterranno.

Il nostro Gruppo dice un sì convinto a questa legge, ma anche un sì senza entusiamo. Siamo convinti del nostro sì perchè questa legge, a nostro avviso,

difende la libertà del conflitto sindacale e la difende nel modo più limpido e più corretto, che è quello di rendere compatibile l'esercizio del diritto costituzionale allo sciopero con il diritto altrettanto costituzionale dei cittadini a non essere privati del minimo essenziale nell'ambito dei servizi pubblici fondamentali.

Lo ha detto molto bene il nostro collega Vittorio Foa nella discussione generale: oggi c'è la necessità, per il movimento dei lavoratori, di contemperare le proprie conquiste e le proprie battaglie con i diritti di tutti i cittadini. A nostro avviso questa legge è ispirata da questo alto criterio di civiltà.

Tuttavia diciamo un sì anche senza entusiamo perchè molti punti di questa legge ci fanno dubitare della sua efficacia pratica ed operativa. La giudichiamo sul piano strumentale una legge ancora perfettibile perchè fra le due culture che si sono qui confrontate essa ha scelto in alcuni passaggi non un punto di bilanciamento e di mediazione ma una direzione unilaterale.

La giudichiamo perfettibile perchè in qualche punto (mi riferisco in modo particolare all'articolo 2) essa risulta contraddittoria con i princìpi ispiratori fondamentali. L'articolo 2, non volendo accettare il principio di una norma che chiudesse la questione di un eventuale disaccordo tra le parti sociali nel fissare i minimi di servizio indispensabili, finisce per lasciare aperta un'unica strada alla soluzione di questo problema, strada che non ci convince perchè è quella dell'intervento d'autorità, è la strada della precettazione.

Su questi punti noi ci auguriamo che il cammino legislativo successivo consenta a tutte le forze politiche, che sostengono con convinzione pari alla nostra questa legge, un utile ripensamento, ai legislatori ed anche alle forze sociali, in particolare alle forze sindacali, che hanno dato un contributo così importante alla preparazione di questa legge.

Ecco dunque le ragioni di un sì, che è un sì convinto, ma anche senza entusiasmo. (*Applausi dall'estrema sinistra e dal centro*).

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Il Gruppo comunista esprime sul testo al nostro esame un giudizio complessivamente positivo. Questo giudizio scaturisce dai contenuti del disegno di legge al nostro esame che sono il frutto di un lavoro congiunto dei vari Gruppi parlamentari che hanno lavorato sui quattro testi presentati, compreso quello presentato dal Gruppo comunista.

Il lavoro svolto dal Parlamento è ora sottoposto al nostro giudizio. Sottolineo «Parlamento» perchè abbiamo lavorato non su un testo del Governo o su un testo presentato dalla maggioranza, ma abbiamo lavorato su testi di iniziativa parlamentare: ed anche questo per noi rappresenta un fatto positivo.

Così pure positiva e significativa - lo voglio sottolineare subito - è l'abrogazione della norma fascista del 1934 che considerava lo sciopero un delitto da perseguire penalmente.

Altrettanto positivo consideriamo che, nel rispetto del diritto di sciopero, vengano garantiti per gli utenti alcuni servizi minimi indispensabili, il che rappresenta un fatto nuovo e decisivo nella vita sociale del nostro paese.

Alla elaborazione attuale del testo che è sottoposto al nostro esame e al nostro voto il Gruppo comunista ha dato il suo contributo, che noi consideriamo molto significativo, non solo in Commissione, ma anche in Aula, per migliorare il testo. E credo che complessivamente, con il lavoro congiunto di tutti quanti, ci siamo riusciti.

Il testo uscito dalle Commissioni è stato migliorato dall'Aula: ciò vale per la nuova formulazione dell'articolo 2; vale per la formulazione un po' sofferta, per la verità (ma è anche comprensibile, trattandosi di aspetti particolarmente importanti), degli articoli 5 e 6 in ordine alla condotta antisindacale; vale per l'articolo 7 relativo alla precettazione e quindi alla modifica del soggetto che deve emettere la precettazione (il commissario di Governo in luogo del prefetto), anche se rimane qualche punto che ancora dovrà essere chiarito, soprattutto nella stesura definitiva del testo; e vale, infine, per le modifiche che sono intervenute per quanto riguarda l'articolo 15.

In questo ambito devo dire che alcuni problemi però sono rimasti aperti, pur nel giudizio complessivo, ed io vorrei ricordarne soltanto due. Il primo – e mi auguro che nell'altro ramo del Parlamento sia affrontato e avviato a soluzione – è quello che riguarda una diversa formulazione dell'articolo 1 in ordine all'elencazione dei servizi pubblici essenziali. In questa sede noi avevamo compiuto un tentativo per migliorare tale articolo; esso non è riuscito e credo che bisognerà riprenderlo proprio per la chiarezza stessa della legge.

Il secondo problema concerne una modifica della norma introdotta all'articolo 12, quella relativa ai poteri del Presidente del Consiglio di assegnare compiti per la composizione delle vertenze alla Commissione prevista dallo stesso articolo 12.

Questi rilievi critici non mutano però il nostro giudizio complessivamente positivo che esprimeremo con un voto favorevole sul disegno di legge al nostro esame.

Infine, in ordine ad alcune polemiche che ci sono state in questi giorni circa i contenuti della legge, voglio sottolineare con molta serenità, ma anche con molta fermezza, che non ci troviamo in presenza, come da qualche parte si è insinuato, si è detto e si è scritto, di una legge liberticida, come se l'Italia fosse diventata il Cile di Pinochet. Inoltre, non siamo nemmeno in presenza di una legge antisciopero, perchè di questo non si tratta, e tanto meno di una legge anti-Cobas o anti-movimenti o coalizioni spontanee dei lavoratori. Ci troviamo in presenza di una legge complessiva che riesce a garantire lo sciopero nei pubblici servizi oggi, come riuscirà a garantire lo sciopero nei pubblici servizi anche domani, ovviamente nel rispetto di alcune regole fondamentali che debbono valere per tutti quanti.

In sostanza si tratta di una legge che cerca di coniugare il diritto di sciopero con altri diritti essenziali garantiti dalla Costituzione per tutti i cittadini; ed è a questo sforzo di coniugare questi due diritti che noi abbiamo cercato di dedicare il nostro impegno e il nostro sforzo per il miglioramento della legge.

Certo, lo sappiamo anche noi che i disservizi storici che oggi sono presenti nell'ambito della sanità, delle poste e dei trasporti non possono essere risolti da questo provvedimento; e allora è necessario porre mano a profonde riforme che da tempo andiamo sottolineando; ma non si può prendere a pretesto l'elemento dello scarso funzionamento dei servizi e della

paralisi di alcuni servizi per dire che questa è una legge liberticida e antisciopero.

Con la proposta di legge, con il nostro lavoro ed impegno, abbiamo proprio inteso salvaguardare nel rispetto dell'autonomia negoziale dei sindacati il diritto di sciopero, quel diritto che storicamente i lavoratori hanno conquistato a prezzo di grande sacrifici e che, prendendo a pretesto forme di lotta sbagliate nei servizi pubblici essenziali, potrebbe essere messo in discussione. I sintomi ci sono tutti ed anche voi lo sapete, tutti lo sanno. Ma ciò noi lo vogliamo evitare nell'interesse dei lavoratori, nell'interesse di tutti i cittadini e dello Stato democratico. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GIUGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIUGNI. Signor Presidente, onorevoli senatori, vogliate perdonarmi perchè i lavori in corso nei corridoi del Senato rendono notevolmente impercorribili alcune aree tanto da provocare un mio involontario ritardo.

D'altronde questo inconveniente viene da me compensato volontariamente attraverso una dichiarazione di voto più rapida possibile. Infatti, dato un ruolo iperattivo che ho avuto nel corso di questa discussione, credo sia superfluo esprimere in primo luogo la piena adesione al testo da parte del Gruppo per il quale sono chiamato qui a svolgere una dichiarazione di voto; in secondo luogo, un compiacimento di natura anche personale per il fatto che siamo pervenuti all'approvazione di un testo in una materia di rilevanza costituzionale con una maggioranza ed un'ampiezza che definirei inusitata.

Sotto questo aspetto vorrei rilevare che la legge che stiamo approvando, relativa al diritto di sciopero e all'applicazione dell'articolo 40 della Costituzione nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, costituisce già un profilo del più generale compito delle riforme istituzionali per le quali saremo chiamati ad altre prove in quest'Aula.

In questa occasione abbiamo anche sperimentato un tipo di maggioranza che non vorrei, anzi è ben lontano dalla mia intenzione, indicare come una maggioranza diversa da quella che oggi regge il Governo o come una maggioranza di Governo potenzialmente diversa da quella che oggi sostiene l'Esecutivo; tuttavia essa è una maggioranza significativa dal punto di vista delle possibili convergenze in materie di carattere istituzionale. Infatti, come avete sentito dalle diverse dichiarazioni di voto, alcuni partiti che sono in schieramenti diversi sul piano del rapporto tra maggioranza e opposizione si sono trovati in una posizione convergente, anche se non in misura totale, ma in altissima aliquota percentuale, nel riconoscere in questo progetto una realizzazione ed una attuazione dei princìpi costituzionali che può riscuotere il consenso della maggioranza del paese nelle sue espressioni elettorali e (ed è questo ciò che vorrei sottolineare, perchè è un po' la singolarità dell'evento cui faccio riferimento) anche nelle sue espressioni di organizzazione degli interessi dei lavoratori. Questa è una maggioranza che esprime anche il consenso sociale e non soltanto il consenso politico.

Su tale maggioranza sono emersi alcuni aspetti di dissenso, che d'altronde non potevano non esserci perchè altrimenti – ahimè! – saremmo caduti in una condizione di unanimismo. Il dissenso è stato espresso in 400 emendamenti che, per essere stati troppi, non hanno quasi mai potuto essere

presi in considerazione, anche se in qualche caso lo avrebbero meritato. Da parte del rappresentante di Democrazia proletaria ciò era in un certo senso scontato. Tuttavia, mentre esprimo un apprezzamento, insieme con il rammarico per non aver potuto materialmente inseguire il profluvio degli emendamenti presentati dal nostro collega Pollice, non posso che respingere le affermazioni sloganistiche che sono venute da questa fonte, laddove si è affermato che questa è una legge liberticida, una legge che tende ad attribuire il monopolio all'organizzazione sindacale ufficiale o confederale.

Gli emendamenti non hanno modificato sostanzialmente il testo elaborato dalle Commissioni 1ª e 11ª. Ce n'è però uno che - come ho avuto occasione di manifestare - mi appare una sensibile smagliatura nel sistema: quello che ammette per un limitato settore, anche se con ragioni fondate, una possibilità di preavviso all'utenza di carattere maggiore di quel preavviso minimo previsto per tutto il resto dell'utenza. Qualcuno può pensare che sopravvaluto la portata negativa di questo emendamento, ma lo faccio per ragioni politiche. In primo luogo esso può aprire la via ad una catena di rivendicazioni di carattere specifico o particolaristico; in secondo luogo esso ci pone un po' in contraddizione con l'atteggiamento che abbiamo tenuto nei confronti di alcune richieste avanzate e qui proposte da parte del Gruppo repubblicano che, suggerendo un allungamento dei termini di preavviso per tutti, ha trovato da parte del nostro Gruppo una rigorosa preclusione e poi, stranamente, da parte di altri Gruppi un'accoglienza per una situazione particolare.

Detto questo, vorrei rispondere in termini più generali a quanti hanno ritenuto che questa legge non abbia carattere abbastanza rigoroso e abbastanza idoneo a contenere e fermare fenomeni di conflittualità selvaggia. È esperienza di ormai quasi cento anni quella per la quale, di fronte ai fenomeni di massa, la rigorosità dei provvedimenti non va misurata con il metro della loro rigidità o severità. Le misure che servono sono quelle capaci di sollecitare forme di adesione spontanea, lasciando come fatto liminale l'applicazione di sanzioni.

All'inizio del secolo - per brevità rinvio ai testi, senza riferire l'aneddoto - fu proprio il presidente del Consiglio Giovanni Giolitti a rispondere in modo molto appropriato a chi chiedeva misure più rigorose in occasione degli scioperi. Egli affermò come in materia sia fondamentale l'uso dei metodi del confronto politico.

Noi abbiamo identificato le misure che ci consentono, nei termini del possibile, di affrontare le forme più selvagge di agitazione, quelle che nell'esperienza degli ultimi anni si sono qualificate come atti di ribellione nei confronti delle stesse forme di vincolo e di autoregolamentazione che si sono date le organizzazioni sindacali.

Credo che il senso della legge sia soprattutto questo: abbiamo avuto un'espressione di alta maturità da parte delle nostre organizzazioni sindacali, che hanno esse stesse indicato le norme di comportamento. Di fronte a gruppi che non hanno rispettato queste norme, abbiamo ritenuto con il disegno di legge al nostro esame - che speriamo diventi al più presto una legge - di conferire a tali norme o a una parte essenziale di esse un'efficacia di carattere generale, garantita da sanzioni misurate con il normale criterio della applicabilità, della agibilità della sanzione stessa nei confronti dell'infrazione.

Questo è il senso della legge, sulla cui base penso di poter respingere con convinzione tutte le affermazioni che sono state fatte cira il carattere troppo

debole di essa. Non è una legge debole, bensì una legge dei forti che hanno la convinzione della forza della propria capacità di persuasione. (*Applausi dalla sinistra, dal centro, dal centro-sinistra e dall'estrema sinistra*).

MAZZOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, obiettivo fondamentale del disegno di legge che ci accingiamo a votare era ed è quello di delineare un quadro legislativo per mezzo del quale, nel rispetto del diritto di sciopero, il suo esercizio per quanto attiene al settore dei servizi pubblici essenziali sia regolato in modo da consentire una duplice garanzia. La prima per i cittadini, onde metterli in condizione di veder riconosciuto il loro diritto a non essere privati del godimento di beni costituzionalmente protetti e concretamente garantiti proprio da questi servizi pubblici. L'altra per i sindacati più responsabili, onde siano a loro volta posti al riparo da repentine imboscate che ingenerano sfiducia e discredito indiscriminato nei confronti del metodo dell'azione sindacale e dei suoi protagonisti.

Ribadire questa linea d'impostazione, che è stata alla radice della proposta di legge presentata dal Gruppo democristiano e che ha caratterizzato gli stessi lavori in sede di Commissioni congiunte lavoro e affari costituzionali, assume un preciso significato politico nel momento in cui la legge che stiamo per approvare viene sottoposta ad esercitazioni critiche di segno diverso. Da una parte vi è chi, forzandone non solo la lettera ma anche lo spirito informatore, la presenta, per pure ragioni di polemica politica, come una legge antisindacale, repressiva del diritto di sciopero, dall'altra vi è chi, sul versante opposto, ne denuncia una sostanziale debolezza pronosticandone una sua inutilità pratica.

In effetti la normativa in esame rappresenta non solo un punto di notevole equilibrio tra diritti riconosciuti dalla Costituzione che spesso si sono trovati su posizioni antagoniste, ma anche un importante passaggio legislativo nel quale viene fissato un momento di raccordo e di combinazione tra strumenti diversi quali l'autoregolamentazione sindacale, gli accordi intervenuti fra le parti sociali in sede di contrattazione collettiva e la disciplina legislativa.

In tutti i paesi di democrazia avanzata il problema della regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero è stato affrontato in modo sostanzialmente analogo, sia pure nella peculiarità dei singoli e vari ordinamenti. Con l'approvazione di questa legge noi ci allineamo su queste posizioni e ciò assume un significato di particolare rilevanza in vista delle fasi nuove alle quali va incontro il processo di unificazione dell'Europa.

Questo passaggio legislativo fissa un momento di maturazione della sensibilità generale in ordine alle tematiche generali che formano oggetto di questa normativa. È un momento di passaggio, non certo un momento di approdo definitivo. Immaginare che si possa passare da una situazione di totale assenza di regolamentazione, quale è stata finora, ad una situazione nella quale la risposta legislativa sia esaustiva di ogni aspetto e risvolto di tutti i problemi ad essa connessi, è quanto meno utopistico.

La legge non ha il compito primario di mutare il costume, anche se può utilmente favorire processi evolutivi, quanto invece quello di cogliere i cambiamenti dando loro contenuto giuridico. Ecco perchè a coloro che ritengono la legge che stiamo per approvare una risposta non sufficientemente adeguata rispetto ai problemi che ha inteso affrontare, voglio ricordare che è di grande importanza aver fatto questo passo che fissa comunque l'inizio di una fase positivamente innovativa, la fase di un intervento legislativo che pur con qualche timidezza - peraltro comprensibile e difficilmente evitabile - pone in essere una serie di «paletti» che, per usare una terminologia sportiva, costringono ad uno *slalom* obbligato quella che fino ad oggi era una discesa libera. Uno *slalom* obbligato che comunque renderà più concreto il diritto dei cittadini alla tutela dei loro beni costituzionalmente protetti.

Sono queste considerazioni di carattere generale a sorreggere il nostro giudizio positivo sul provvedimento, un giudizio positivo che deriva da considerazioni di natura squisitamente politica che vanno al di là della stessa valutazione tecnica sulla struttura e l'organizzazione delle norme in questione.

L'aver mosso questo primo importante passo per uscire da un lungo periodo di totale assenza di ogni regolamentazione sulla materia dello sciopero è indubbiamente fatto di grande significato. Esso rappresenta un segnale che si muove in una duplice direzione: verso l'opinione pubblica come riconoscimento dell'esigenza di concreta tutela dei diritti insopprimibili di tutti i cittadini, verso le organizzazioni del mondo del lavoro a sostegno di una tendenza che, di fronte ad una polverizzazione degli interessi, conseguenza diretta della frantumazione della società provocata dalla fase di avanzata deideologicizzazione che attraversiamo, sta dimostrando di comprendere come sia utile anche lo strumento legislativo per far crescere, accanto alla difesa del diritto inalienabile, quello dello sciopero, una stagione di maggiore consapevolezza dei doveri che incombono ad ognuno ma in modo del tutto particolare in chi opera in settori preposti nella gestione di servizi essenziali per la garanzia di diritti che sono di tutti.

Ho detto «anche» lo strumento legislativo perchè so bene che al termine del processo che abbiamo inteso avviare con questa legge c'è un punto di approdo rappresentato al di là della norma giuridica da una maturazione complessiva della coscienza collettiva sul tema generale dei diritti e dei doveri.

Non è certo questa la sede per un discorso compiuto sull'esigenza di correlazione fra diritti e doveri in una società soggetta ed insieme protagonista di un processo di continua trasformazione alla frontiera fra l'industriale e il postindustriale. L'avervi accennato vuole però essere un modo per rimancarne l'importanza e per segnalare l'esigenza di un impegno generale volto ad approfondire questo discorso non solo fra le forze politiche ma all'interno della società civile e delle sue articolazioni.

La normativa che stiamo approvando porta un indubbio contributo alla crescita del processo di maturazione della coscienza generale su questo delicato tema, nonostante l'opinione contraria di chi coltiva ancora una vecchia concezione dello scontro sociale. Proprio l'istituto del preavviso, come regolato dall'articolo 2, e della nuova normativa in tema di precettazione potranno utilmente concorrere alla crescita del processo di maturazione di cui ho parlato. Il primo, ponendo al riparo i cittadini dagli attacchi ai loro diritti attraverso scioperi improvvisi e, come tali, portatori di

gravissimi disagi; il secondo, consentendo che quell'estrema *ratio* rappresentata dalla precettazione assuma carattere di concreta agibilità capace, quindi di funzionare come utile deterrente nei confronti di ogni estremizzazione e di conseguenza a favore di composizioni ragionate dei conflitti sociali.

Signor Presidente, onorevoli senatori, ho esposto, sia pure con una sintesi succinta, le motivazioni che sorreggono il nostro voto a favore dell'approvazione del disegno di legge in esame. Si tratta di un voto ragionato, lontano da ogni facile e futile illusione sulle capacità taumaturgiche del provvedimento, ma anche scevro da ogni scetticismo. Crediamo sia stato fatto un primo importante passo verso la direzione giusta, la direzione verso la quale camminano le democrazie, regimi nei quali, come ho detto e ripeto occorre cercare e trovare composizione pacifica attraverso il dialogo e il confronto fra diritti che si pongono, talvolta, in posizioni antagoniste e doveri che incombono a tutti.

Aver contribuito in modo determinante, col peso della rappresentanza parlamentare che il libero voto dei cittadini ci ha dato, a far compiere questo passo è una ragione di più per il voto a favore che ci accingiamo ad esprimere perchè il provvedimento che stiamo approvando divenga al più presto legge della Repubblica. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

TOTH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTH, *relatore*. In sede di coordinamento è emerso che all'articolo 12 c'è una ripetizione. Avendo approvato come secondo comma la dizione «Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione può sentire le organizzazioni degli utenti dei servizi pubblici comunque costituite», diventa inutile quanto è affermato alla lettera *d*) del primo comma, limitativa di una sola attività specifica, nella quale è scritto «A tale scopo, acquisisce i fatti e sente le parti interessate, nonchè, se del caso, anche associazioni di consumatori o di utenti». Siccome con l'approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Tossi Brutti e da altri senatori abbiamo indicato come criterio generale che la commissione per l'espletamento delle proprie funzioni può sentire le organizzazioni degli utenti dei servizi pubblici comunque costituite, prevediamo una facoltà sia nella lettera *d*) che nella nuova formulazione del secondo comma. Una facoltà specifica limitativa indicata alla lettera *d*) cade rispetto ad una facoltà più ampia che riguarda tutte le lettere dell'articolo. Quindi, chi leggesse questo articolo potrebbe dire che ci siamo dimenticati, e così è successo, di elmiminare l'inciso «nonchè, se del caso, anche associazioni di consumatori o di utenti» che evidentemente viene a cadere perchè chiaramente superfluo, un ramo secco rispetto ad una enunciazione più ampia. Propongo pertanto di sopprimere tale inciso.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la proposta di coordinamento del relatore si intende accolta.

Metto ai voti il testo unificato dei disegni di legge, nel suo complesso, il cui titolo, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, è il seguente: «Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici».

È approvato.

(*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*). sten142/079/mr

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, *segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 15 luglio 1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 15 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Esame di domande di autorizzazioni a procedere in giudizio (*elenco allegato*)

II. Discussione dei disegni di legge:

MALAGODI ed altri. - Finanziamento del Servizio sociale internazionale (386).

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1988, n. 195, recante disposizioni in materia di scrutini ed esami per assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico (1116).

Autorizzazioni a procedere in giudizio all'ordine del giorno

Contro il senatore Pezzullo, per i reati di cui agli articoli 110, 81, 640, 61 n. 7, e 56, 640, 61 n. 7 del codice penale, e agli articoli 110, 483, 61 n. 2 del codice penale e 15-*quater* della legge 22 dicembre 1980, n. 874 (Doc. IV, n. 23).

Contro il senatore Pontone, per il reato di cui agli articoli 110 e 319 del codice penale (Doc. IV, n. 30).

Contro il senatore Rezzonico, per i reati di cui agli articoli 583 e 590 del codice penale (Doc. IV, n. 31).

Contro il senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli 110 e 595, primo e terzo comma, del codice penale (Doc. IV, n. 32).

Contro il senatore Petronio, per il reato di cui agli articoli 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 17, lettera *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Doc. IV, n. 33)

Contro il senatore Dujany, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 341, ultimo comma, del codice penale e agli articoli 341, comma primo e ultimo periodo, e 81, primo e secondo comma, del codice penale, nonchè per il reato di cui all'articolo 651 del codice penale (Doc. IV, n. 34).

La seduta è tolta (*ore 23,15*).

DOTT EZIO MANCIATI
Consigliere preposto *ad interim* alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 142

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984» (1206).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

GOLFARI, ALIVERTI, AZZARETTI, BERLANDA, BONORA, CARLI, CITARISTI, COLOMBO, DIANA, FONTANA Walter, GRANELLI, GUZZETTI, REZZONICO, SALVI e VERCESI. - «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987» (1205);

DIANA, MICOLINI, PATRIARCA, ZECCHINO, EMO CAPODILISTA, ZANGARA, MORA, VERCESI, COVIELLO, MANZINI, PERUGINI e CARTA - «Norme sulla commercializzazione delle paste alimentari» (1207).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Zanella ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge: DE CINQUE ed altri. - «Provvedimenti a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra» (612).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986» (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 9ª e della 13ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

PAGANI ed altri. - «Disciplina della professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico» (1013), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 7ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Rifinanziamento del piano d'azione per il Mediterraneo» (945) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

«Sospensione della restituzione ai ruoli di provenienza o appartenenza del personale in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all'estero» (1140) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Disciplina del credito peschereccio di esercizio» (1033) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

La domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Sirtori, per il reato di cui agli articoli 61 e 133, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (*Doc.* IV, n. 39), è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Mozioni

LIBERTINI, BERTOLDI, SENESI, LOTTI, VISCONTI, BISSO, GIUSTINELLI, PINNA. – Il Senato:

premesso che il rilancio del sistema ferroviario, nell'ambito di un più moderno e sviluppato settore dei trasporti, è una condizione decisiva perchè il paese possa far fronte in modo adeguato alla scadenza ormai imminente del processo di unificazione del mercato europeo;

che questa scadenza sottolinea l'importanza per l'economia nazionale di efficenti collegamenti e che la piena utilizzazione dell'asse del Brennero, riveste il carattere di obiettiva scelta strategica di valore internazionale;

che, mentre da anni, e dagli ambienti più diversi – economici, sindacali, istituzionali, politici – viene ribadita questa priorità, anche se sovente viene esaminato solo l'aspetto rappresentato dal tunnel di valico, si deve constatare come l'attuale struttura dell'asse ferroviario esistente nella tratta Bologna-Brennero sia largamente inadeguata non solo per le esigenze di sviluppo prefigurate, ma anche per far fronte alle necessità più immediate;

constatato che, in particolare sulla linea suddetta, esiste un vero e proprio ostacolo, costituito dalla tratta tra Bologna e Verona a semplice binario (i cui valori di raddoppio iniziarono ben 16 anni addietro), e che, inoltre, essa presenta caratteristiche a Nord di Verona (in particolare, la «strozzatura» rappresentata dalla galleria di Ceraino) che insieme alla

tortuosa e lenta tratta che va da Bolzano al valico del Brennero la rendono inadeguata;

che, i limiti non vanno individuati solamente nella insufficienza delle linee, ma anche nella inadeguatezza delle varie infrastrutture, a cominciare dagli scali che vi insistono, in particolare quello nevralgico di Verona Porta Nuova;

considerato, altresì, che l'ente Ferrovie dello Stato sta per assumere decisioni relative alle strategie di investimento e di sviluppo di portata decisiva per il proprio risanamento finanziario, che può essere ottenuto, non con un ridimensionamento delle ferrovie, ma in modo ben più efficace e corrispondente agli interessi nazionali, attraverso la loro crescita ed il potenziamento degli investimenti nel settore,

impegna il Governo a:

1) garantire, mediante la rapida attivazione dei flussi finanziari già disponibili, che i tempi di realizzazione delle varie opere - in particolare sulla tratta Bologna-Verona - siano quelli già precedentemente individuati dal presidente dell'ente delle Ferrovie dello Stato;

2) assicurare gli ulteriori finanziamenti per gli interventi prioritari, tra i quali si colloca quello relativo alla linea Bologna-Brennero;

3) sollecitare la definizione dei progetti di fattibilità del tunnel di valico e acquisire le necessarie e ulteriori risorse finanziarie, eventualmente ricorrendo anche a forme di consorzio internazionale.

(1-00035)

Interpellanze

BATTELLO, SALVATO, LONGO, ONORATO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha, in data 10 dicembre 1984, adottato la «Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti», in vigore sin dal 26 giugno 1987, la quale istituisce un comitato con poteri d'inchiesta;

che il Consiglio d'Europa ha, in data 26 novembre 1987, adottato omologa «Convenzione europea contro la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti», non ancora in vigore per difetto di sufficienti ratifiche, la quale, richiamandosi alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, detta norme di procedura per il funzionamento dell'ivi istituito comitato con poteri di visita e denuncia;

che - mentre per quest'ultima Convenzione non risulta nemmeno predisposto il disegno di legge governativo di autorizzazione alla ratifica - per la convenzione dell'ONU solo in data 18 novembre 1987 il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, poi approvato in data 22 giugno 1988 e trasmesso al Senato della Repubblica il successivo 28 giugno;

che tale tardiva iniziativa del Governo ha pregiudicato la partecipazione italiana alla prima elezione del comitato previsto dalla Convenzione;

che in ambedue i casi (pur ritenuti leciti da parte della Convenzione dell'ONU il dolore o le sofferenze risultanti «da sanzioni legittime») si tratta di Convenzioni aventi ad oggetti fondamentali princìpi di civiltà, la cui

concreta operatività all'interno di ogni singolo Stato e nel quadro della più vasta solidarietà internazionale, si impone senza riserve,

gli interpellanti chiedono di sapere quali siano le ragioni di tali indugi e ritardi.

(2-00171)

Interrogazioni

MARGHERITI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il mandato della deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena è scaduto l'11 maggio 1987;

che il comune e l'amministrazione provinciale di Siena, ai quali compete, statutariamente, la nomina di cinque membri della deputazione, hanno ottemperato al loro dovere rispettivamente il 12 ed il 14 maggio 1987;

che il CIRC (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) non ha ancora provveduto a completare la deputazione con le tre nomine di sua competenza, compreso il presidente;

che il regime di *prorogatio*, del tutto incomprensibile e immotivato, ove ulteriormente prolungato, rischia di accrescere precarietà ed incertezza nel governo dell'istituto bancario;

che per evitare tali rischi, e per ribadire che fra i doveri essenziali del Governo non può non esservi quello di non creare difficoltà alle pubbliche istituzioni, l'interrogante presentò, in data 30 luglio 1987, l'interrogazione 4-00138 alla quale non è stata ancora data risposta,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quali difficoltà abbiano ostacolato ed ostacolino le nomine dei rappresentanti del Governo nella deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena;

2) in quali tempi il Ministro del tesoro ritenga di poter procedere alle nomine di propria competenza;

3) perchè il Ministro del tesoro non ottemperi al proprio dovere costituzionale di rispondere alle interrogazioni parlamentari.

(3-00443)

CONSOLI, TORNATI, NEBBIA, PETRARA. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso che con l'interrogazione 4-01840 del 29 giugno 1988 indirizzata al Ministro dell'ambiente gli interroganti avevano denunciato gli abusi edilizi e la manomissione di un'area ad alto valore ambientale nel comune di Palagiano (Taranto) ad opera della spa Pino di Lenne, richiedendo al Governo l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge n. 349 del 1986, di fronte alla persistente inerzia del comune e della regione per porre fine all'opera di degrado ambientale,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che la spa Pino di Lenne, in data 26 marzo 1988, proprio mentre era in atto la procedura fallimentare che si sarebbe conclusa con la dichiarazione di fallimento, il 6 aprile 1988, della predetta società, cedeva in affitto con atto registrato a Napoli agli atti privati il 6 aprile 1988 al n. 010180, il *camping* e le altre attrezzature

turistiche abusive in località Palagiano (Taranto) alla srl Pintur, con sede legale a Portici (Napoli) iscritta al tribunale di Napoli nel registro delle società al n. 2121/88;

2) se sia a conoscenza che, attualmente, amministratore della srl Pintur è tale Antonio Gaudino;

3) se risponde al vero che il sopradetto Antonio Gaudino sia la stessa persona che ha svolto le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione della Pino di Lenne spa dal 1984 al marzo 1986, mentre era consigliere delegato Silvio Biondi, che, divenuto dopo amministratore unico sino alla dichiarazione di fallimento, ha stipulato il contratto di affitto delle strutture di Palagiano tra la Pino di Lenne spa e la Pintur srl e, quindi, il Gaudino, assieme al Biondi, è stato uno dei protagonisti - più esattamente sono i protagonisti visibili - della vicenda protrattasi per anni ed ancora in atto per manomettere il territorio di un'area di grande valore ambientale, in spregio a leggi e regolamenti;

se non ritenga, inoltre:

che quanto sopra ricordato abbia il significato nella sostanza di una manovra spregiudicata da parte delle forze che controllano la Pino di Lenne spa di superare le difficoltà connesse alla procedura fallimentare, anzi di usare lo stesso fallimento per presentarsi con una nuova immagine, pensando così di riacquistare credibilità o di attenuare le opposizioni determinatesi, nella zona di Palagiano, per seguire e realizzare quel mega-progetto turistico, così contrastante con le esigenze di tutela ambientale;

che nella vicenda ci siano inquietanti punti oscuri da chiarire, violazioni di legge, irregolarità e comportamenti anomali,

che sia necessario assumere urgentemente adeguate iniziative, anche di concerto con altri dicasteri, per far luce su questa vicenda, ristabilire la legalità e difendere l'ambiente da potenti forze speculative.

(3-00444)

SPETIČ. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che il 20 giugno 1988 ha dovuto cessare le pubblicazioni il quotidiano «Il Progresso» che, da ben 108 anni, rappresenta una delle voci più autorevoli della comunità italiana negli USA. Quattordici giornalisti ed altro personale sono stati licenziati dopo una vertenza contrattuale durata ben 18 mesi e durante i quali l'editore è stato accusato dalle maestranze di «intrighi internazionali e di violazione delle norme di comportamento sindacale, sia italiane che americane». In particolare, il sindacato dei dipendenti de «Il Progresso» denuncia il mancato rispetto della legge italiana sull'editoria, nella parte riguardante le provvidenze per la stampa italiana all'estero;

se corrisponde a verità la notizia secondo cui l'editore avrebbe intenzione di pubblicare il quotidiano con una nuova testata, cercando così di evadere gli obblighi derivanti dal precedente rapporto con i redattori ed oltre 40 tecnici ed impiegati, cui non è stata corrisposta nemmeno la liquidazione,

quali provvedimenti il Governo intenda prendere per garantire alla comunità italiana negli USA un'informazione adeguata alle sue esigenze e per garantire i diritti dei lavoratori de «Il Progresso».

(3-00445)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VIGNOLA. - *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Per sapere:

quali finanziamenti, e per quale importo, siano stati concessi nel corso degli ultimi cinque anni ai signori Aristide e Amerigo Ramirez, o ai loro figli, domiciliati in Casavatore (Napoli) per ciascuna delle loro molteplici attività industriali nel settore calzaturiero, quali la ditta Ramina spa o STEMA srl o con altre ragioni sociali,

se siano in corso istruttorie per domande di finanziamenti degli stessi fratelli avanzate sotto qualsiasi altra ragione sociale.

(4-01928)

NATALI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia preso o intenda prendere in attuazione della raccomandazione n. 1072, relativa alla protezione internazionale dei beni culturali ed alla circolazione delle opere d'arte, approvata dalla Commissione permanente dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, il 23 marzo 1988. Nel testo in esame si sottolinea, in particolare, la necessità di una collaborazione più ampia e più energica fra gli Stati, onde assicurare la salvaguardia del patrimonio culturale di ogni nazione e una lecita circolazione internazionale delle opere d'arte,

quali misure intenda prendere per la restituzione dei beni culturali che abbiano circolato illecitamente, istituendo controlli più severi sulle esportazioni e importazioni di opere d'arte, rafforzando la collaborazione nei confronti dell'Interpol ed organismi simili ed assicurando misure di natura tecnica, fiscale e doganale per proteggere il patrimonio artistico europeo.

(4-01929)

BAUSI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che ripetutamente, anche in sede di discussione della legge finanziaria, il Governo si è impegnato formalmente per la prosecuzione dei lavori necessari per il ripristino della linea ferroviaria Firenze-Faenza;

che il ritardo nell'esecuzione dei lavori comporta un grave pregiudizio per quei tratti di rispristino la cui esecuzione è già avvenuta,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia il programma dell'esecuzione, quanto tempo sia ancora necessario per la completa, auspicata e urgente riattivazione della linea Firenze-Faenza.

(4-01930)

TRIPODI, CASCIA, LOPS, MARGHERITI, SCIVOLETTO, CASADEI LUCCHI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per sapere:

1) se, le norme del Regolamento CEE n. 3529 del 17 novembre 1986, relative alla protezione delle foreste dagli incendi, siano state applicate in Italia;

2) qualora il Governo abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal citato Regolamento CEE, quali programmi o progetti siano stati presentati alla Commissione secondo quanto indicato all'articolo 2 dello stesso, e quali finanziamenti siano stati concessi dalla CEE all'Italia;

3) se, qualora il Governo italiano, assumendosi gravi responsabilità,

non abbia provveduto all'attuazione del citato Regolamento, quali misure intenda predisporre per l'immediato, totale recepimento delle norme comunitarie, tenuto conto dell'estrema urgenza di provvedimenti capaci di scongiurare il ripetersi di incendi estivi che causano gravi danni al patrimonio agricolo e forestale.

(4-01931)

TRIPODI, MESORACA, GAROFALO, ALBERTI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che dopo l'arresto del sindaco di Gioia Tauro, Giuseppe Cento, avvenuto diverse settimane or sono, con la accusa di gravi reati, nella notte del 12 luglio 1988, i giudici istruttori del tribunale di Palmi, oltre ad emettere nuovi ordini di cattura nei confronti dello stesso Cento e dell'*ex* sindaco Nino Pedà (entrambi democristiani), hanno ordinato l'arresto di diversi componenti della giunta comunale di Gioia Tauro in carica, compresi l'assessore facente funzioni Castaldo (DC) e il vice sindaco Dato (PSDI), tutti accusati di «aver trasformato l'amministrazione comunale in comitato di affari al servizio della mafia»;

che i reati contestati, agli amministratori e con loro a diversi imprenditori, ritenuti collegati alle potenti cosche mafiose, sono di appalti truccati di opere pubbliche per decine di miliardi di lire, eccetera;

che l'intervento delle forze dell'ordine e della magistratura dimostra che la mafia non solo ha imposto il suo dominio sul comune di Gioa Tauro ma controlla, tra l'altro, i flussi finanziari per la realizzazione delle grandi opere pubbliche nella zona, così come intenderebbe fare sulla costruzione della megacentrale a carbone che il Governo e l'Enel vogliono imporre contro l'opposione delle popolazioni e delle istituzioni locali e regionali;

che la clamorosa operazione delle forze di polizia e della magistratura è stata messa in atto dopo la sfida mafiosa lanciata contro lo Stato democratico attuata con il brutale agguato che provocò l'uccisione del carabiniere Ragno e il grave ferimento di un altro milite dell'Arma;

che nonostante lo stato di detenzione, il sindaco non è stato sospeso cautelativamente da ufficiale di Governo;

che con gli ultimi arresti il comune di Gioia Tauro non ha alcuna amministrazione e, quindi, è privo di una guida giuridicamente e moralmente valida;

che la maggioranza dei consiglieri comunali di Gioia Tauro è rinviata a giudizio per interessi privati in atti d'ufficio,

gli interroganti, in considerazione della gravità degli intrecci tra mafia e maggioranza di «governo» del comune di Gioia Tauro, chiedono di sapere:

1) le ragioni per cui non è stato adottato alcun provvedimento di sospensione del sindaco, come è avvenuto in analogo caso in cui arrestati non erano appartenenti al partito della democrazia cristiana;

2) se siano stati predisposti i provvedimenti di sospensione immediata degli ammnistratori arrestati,

3) come intenda procedere allo scioglimento immediato del consiglio comunale di Gioia Tauro, non solo per la vicenda che ha sconvolto tale consesso, ma anche alla luce della presentazione delle dimissioni da parte di 17 consiglieri su 30.

(4-01932)

OSSICINI, NEBBIA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che sono stati effettuati nell'area demaniale tra via Cesena, via Urbino e via Vibo Valentia in Roma, lavori che avevano lo scopo di realizzare una «megastruttura», commissionata dal Ministero dell'interno e realizzata dal Genio civile;

che tale area è interessata da flussi idrici notevolissimi per la presenza di una «marrana» a suo tempo riscoperta dai lavori della metropolitana;

che gli edifici circostanti sono interessati da fenomeni di dissesto strutturale, danni constatati e descritti dai tecnici della XV ripartizione del comune di Roma;

che già sono stati arrecati danni irreversibili agli abitanti degli stabili circostanti, deviando, con la palificazione realizzata, i flussi idrici del sottosuolo, deprezzando di fatto il valore degli alloggi;

che un comitato di coordinamento, sostenuto da duemila firme, ha spinto la IX circoscrizione, il sindaco, onorevole Signorello, e il Ministero a recedere dal primitivo progetto adducendo validi e circostanziati motivi;

che nel quartiere Appio-Tuscolano esistono aree che potrebbero assolvere il compito di ospitare un commissariato di polizia di quartiere (area con edificio dell'*ex* motorizzazione in via Nola, area di deposito giudiziario all'Arco di Travertino, area di proprietà del Ministero dell'interno in via Alessi ed area con edifici dell'*ex* artiglieria in via Etruria);

che per unanime giudizio - e destinazione urbanistica - l'area tra via Cesena e via Urbino ha una chiara vocazione a parcheggio con verde attrezzato,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo, fermo restando l'inutile sperpero di denaro che è già costata un'operazione nata male e condotta peggio (800 milioni di lire), non intenda restituire definitivamente al giusto godimento della cittadinanza l'area di via Cesena-via Urbino, riportando con urgenza la perimetrazione dell'area nei limiti che le sono propri, facendo cessare ogni indagine finalizzata a qualsiasi tipo di costruzione futura (inaccettabile per i requisiti fisico-sociali del sito), e restituire quanto prima l'area agli organi comunali competenti perchè la attrezzino secondo i dettami del piano particolareggiato.

(4-01933)

NATALI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che al servizio di gastroentorologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale San Giovanni di Roma affluiscono mediamente 6.000 pazienti all'anno con oltre 7.000 prestazioni, 5.000 delle quali di tipo endoscopico;

che il servizio è gestito da un primario e da due aiuti gastroenterologi, essendo sempre vacanti i due posti di assistente riconosciuti al servizio stesso dalla pianta organica del 1978;

che inoltre il servizio di gastroenterologia patisce una grave carenza di strumenti endoscopici ridotti oramai ad un unico esemplare per ogni settore endoscopico, esemplare antiquato, fatiscente, deteriorabile e riparabile in tempi in genere molto lunghi con conseguenti periodi, anche di molti mesi, di inattività endoscopica,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per rendere il servizio di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale San Giovanni di Roma in grado di assistere in modo adeguato i pazienti,

se sia possibile una sollecita copertura dei due posti di assistente e l'acquisizione del materiale necessario (3 videoendoscopi completi, 2 esofagogastroduodenoscopi a visione terminale, 2 gastroduodenoscopi operatori, 2 colonscopi, 2 sigmoidoscopi, 2 fonti luminose, adeguato numero di accessori per la chirurgia endoscopica).

(4-01934)

NEBBIA. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la società Assicurazioni Generali, proprietaria di numerosi appartamenti in Roma, per esempio in via Dire Daua, via Nathan e via Majorana, attualmente affittati con contratti di locazione che in gran parte scadono fra il 1990 e il 1992, ha deciso di venderli a prezzi del tutto inaccessibili alla grande maggioranza dei locatari e superiori, anche del doppio, per metro quadro, rispetto alle quotazioni di appartamenti simili in zone analoghe;

che il prezzo e le condizioni di vendita sono stati comunicati agli attuali locatari in termini vaghi e ambigui;

che le Assicurazioni Generali pretendono dai locatari una risposta quasi immediata alla opzione di acquisto degli appartamenti da loro occupati;

che un eventuale sfratto colpirebbe più duramente le famiglie meno abbienti, attualmente in affitto,

l'interrogante chiede al Governo quali iniziative intenda prendere:

perchè siano sospese le procedure di vendita, a evidente fine speculativo, in attesa che il Parlamento si pronunci sui numerosi progetti di legge che prevedono nuove procedure di riscatto degli alloggi;

perchè siano prorogati i contratti di locazione per gli inquilini delle Assicurazioni Generali, impossibilitati all'acquisto dell'alloggio che ora occupano.

(4-01935)

NEBBIA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che gli uffici postali presentano grande importanza sociale, soprattutto per la parte meno abbiente della popolazione che vi ricorre per la riscossione delle pensioni, per le piccole operazioni di spedizione, riscossione e deposito di denaro, per spedizione e ricevimento di pacchi e corrispondenza;

che il volume di tali operazioni sta aumentando e, spesso, esse si svolgono in locali angusti e scomodi, caldi d'estate e freddi d'inverno, con grave disagio per il pubblico, specialmente per i pensionati e gli anziani, costretti a code interminabili senza essere assistiti dal minimo conforto;

che il disagio colpisce anche i lavoratori costretti a lavorare in locali privi di luce naturale e senza ricambio d'aria;

che il disagio del pubblico aumenta per la scarsità del personale, specialmente negli uffici delle periferie delle città o negli uffici di molti paesi;

che i lavoratori chiedono di poter svolgere un così delicato e importante servizio pubblico in condizioni meno sacrificate e scomode, tanto

più che le condizioni di lavoro sono nocive per la loro salute, e domandano, inoltre, un adeguamento del personale alle crescenti richieste dei cittadini;

che nella città di Roma e dintorni i lavoratori hanno aperto vertenze, fra l'altro, per le succursali 86 di Via d'Ovidio, 58, 99, 130, 72, 124, 126, 76, 98, 94, 109, 70, 11, 15, 100, 116 di Albano, Marino, Castelverde di Lunghezza, Monterotondo paese, Ponte Galeria, Maccarese, Pratica di Mare, nelle succursali 60, 69, 71;

che per alcuni di questi uffici è previsto il trasferimento in locali meno disagiati, cambiamento promesso da tempo e finora sempre rimandato,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro intenda prendere per risolvere i problemi igienici e ambientali degli uffici postali delle succursali sopra citate di Roma e dei paesi vicini, per la tutela dei diritti dei cittadini e dei lavoratori, e in generale per una adeguata sistemazione degli uffici postali più disagiati ed un ampliamento del personale.

(4-01936)